SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 5 dicembre 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia delle entrate

Autorità per l'energia elettrica e il gas

CIRCOLARI

Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 settembre 2005, n. **249.**

Regolamento concernente la disciplina dei giochi di sorte legati al consumo.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giochi e concorsi pronostici, in base al quale le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle stesse sono stabilite con decreto direttoriale emanato dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'articolo 8, comma 18, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, che ha attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, l'individuazione di operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore e reti di partecipazione al gioco;

Considerata l'opportunità di istituire una o più reti, alternative alle esistenti, per la gestione telematica di giochi di sorte legati al consumo, accettati mediante apparecchi idonei, ai sensi della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, alla certificazione fiscale dei corrispettivi delle operazioni svolte, opportunamente adattati alla raccolta delle giocate, relative ai giochi predetti;

Considerata la necessità di regolare il settore dei terminali di gioco abilitati all'accettazione dei nuovi giochi telematici di sorte legati al consumo con gli obiettivi primari della sicurezza del gioco e della tutela dei giocatori, da conseguirsi con il collegamento degli apparecchi ad una o più reti collegate al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerata la necessità di garantire la conformità di funzionamento di ciascun terminale di gioco alle prescrizioni per il gioco e la regolarità del prelievo erariale unico, attraverso le richiamate reti;

Considerato che le suddette reti rappresentano lo strumento fondamentale per il controllo dei nuovi giochi di sorte legati al consumo e che pertanto si individuano nei concessionari, quali gestori delle reti telematiche, i garanti del corretto funzionamento di ciascun terminale di gioco;

Visto il parere favorevole del Comitato generale per i giochi, espresso nella seduta del 30 luglio 2003, relativamente all'istituzione di nuovi giochi da distribuire attraverso i registratori di cassa;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3/10753/UCL del 3 agosto 2005;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di sorte legati al consumo.

2. Ai fini del presente regolamento viene adottato il seguente nomenclatore, dove si intende per:

AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Concessionario/i, il soggetto cui AAMS affida in concessione l'attivazione e la gestione operativa della partizione della rete telematica;

biglietto/i virtuale o biglietto/i, individuato univocamente dall'identificativo del biglietto virtuale, costituisce l'unità elementare del gioco. Il biglietto virtuale deve necessariamente possedere le caratteristiche ed i requisiti stabiliti dal provvedimento di AAMS che definisce le regole operative del singolo gioco;

blocco/chi di biglietti, frazione della serie di biglietti, composta da una quantità predefinita di biglietti virtuali;

disponibile a vincite, la quota dell'importo del biglietto virtuale destinata a premi per i giocatori;

giocata/e accettata/e, la scritturazione dei dati di gioco effettuata dal terminale di gioco sulla ricevuta di partecipazione al gioco emessa dal terminale stesso;

giocatore, il soggetto che, all'atto dell'emissione della ricevuta di partecipazione, partecipa al gioco;

gioco/chi di sorte, o gioco/chi, categoria di giochi, in cui l'individuazione del biglietto virtuale vincente avviene attraverso meccanismi di estrazione casuale; le estrazioni casuali possono essere, alternativamente, effettuate antecedentemente all'acquisto del biglietto da parte del giocatore (gioco di sorte con vincite predeterminate), ovvero successivamente all'acquisto del biglietto (gioco di sorte con vincita determinata successivamente alla giocata accettata). Le modalità di estrazione, i requisiti operativi e le modalità di esecuzione di ciascun gioco di sorte, sono approvate con specifico provvedimento di AAMS;

identificativo/i del biglietto virtuale, elemento che identifica in modo univoco un biglietto virtuale;

partizione/i della rete telematica o partizione/i, suddivisione della rete telematica affidata ad uno specifico concessionario, dotata di una sua infrastruttura hardware e software di trasmissione e di elaborazione dati, finalizzata alla gestione telematica di un insieme di terminali di gioco. Ciascuna partizione è dotata del proprio sistema di elaborazione e del proprio collegamento al sistema centrale;

prelievo erariale unico, il prelievo applicato sull'importo del biglietto virtuale, versato dal concessionario all'atto dell'acquisto della serie di biglietti;

punto/i di pagamento dei premi, il punto individuato dal concessionario nell'ambito della propria organizzazione, reso pubblico dal concessionario medesimo e comunicato ad AAMS, abilitato sia alla ricezione delle ricevute di partecipazione vincenti, emesse da un punto di vendita collegato con il concessionario stesso, sia al pagamento ai vincitori dei premi di importo superiore a 1.000,00 Euro;

punto/i di vendita, l'esercizio commerciale dotato di terminale di gioco collegato alla partizione della rete telematica;

rete telematica, infrastruttura hardware e software di trasmissione ed elaborazione dati, eventualmente suddivisa in partizioni, finalizzata alla gestione telematica dell'insieme di tutti i terminali di gioco. Costituiscono parti componenti della rete telematica i sistemi di elaborazione di ciascuna partizione, nonché i relativi collegamenti al sistema centrale;

ricevuta/e di partecipazione o ricevuta/e, il titolo che attesta l'avvenuta registrazione della giocata accettata nel terminale di gioco e che costituisce, in caso di vincita, l'unico documento valido per la riscossione del premio. La ricevuta di partecipazione deve essere stampata, come sezione distinta, sul medesimo supporto cartaceo dello scontrino fiscale: la separazione fisica delle due sezioni, da chiunque sia effettuata, comporta la perdita di validità della ricevuta di partecipazione;

scontrino fiscale, il documento fiscale di certificazione dei corrispettivi rilasciato ai sensi della legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni, emesso da un registratore di cassa;

serie di biglietti, insieme di biglietti virtuali riferiti ad uno specifico gioco, contrassegnati dal medesimo codice di serie. La serie di biglietti deve, necessariamente, possedere caratteristiche e requisiti conformi a quanto stabilito dal provvedimento di AAMS che definisce le regole operative del singolo gioco;

sistema centrale, sistema hardware e software per la gestione ed il controllo del gioco di sorte nonché dei dati e delle informazioni di gioco, relativi ai terminali di gioco, acquisiti attraverso la rete telematica;

sistema di elaborazione, infrastruttura hardware e software componente specifica di una partizione della rete telematica, dedicata alla raccolta, alla gestione ed al controllo dei dati e delle informazioni relativi al gioco raccolto dai terminali collegati;

terminale/i di gioco o terminale/i, apparecchio, collocato presso il punto di vendita, abilitato alla registrazione dei corrispettivi connessi alla transazione di acquisto di beni o servizi tra il consumatore e il titolare del punto di vendita stesso, o un suo incaricato, riconosciuto idoneo al gioco di sorte, in quanto conforme ai requisiti definiti da AAMS;

titolare/i, il titolare del punto di vendita dotato di terminale di gioco collegato alla partizione della rete telematica, che ha sottoscritto con il concessionario l'accordo per la raccolta del gioco di sorte.

TITOLO I

STRUTTURA DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI GIOCHI DI SORTE LEGATI AL CONSUMO

Art. 2.

Gli elementi del sistema di gestione

1. Alla gestione dei giochi di sorte è preposto uno specifico sistema di gestione composto dai seguenti elementi:

1. Il sistema centrale;

2. La rete telematica eventualmente suddivisa in partizioni;

3. I terminali di gioco connessi alla rete telematica, eventualmente attraverso apparati di concentrazione.

2. Sono terminali di gioco i registratori di cassa, il cui modello risulta approvato e che hanno superato con esito positivo i controlli di conformità previsti dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983 e successive modificazioni, che soddisfano al contempo gli specifici requisiti di conformità definiti da AAMS, ai fini del gioco. Nel terminale di gioco la parte fiscale e la parte dedicata al gioco devono essere logicamente separate, precludendo ogni possibilità di scambio di informazioni, mentre entrambe devono essere in grado di comandare, rispettivamente, la stampa dello scontrino fiscale e la stampa della ricevuta di partecipazione al gioco, come sezioni distinte di un medesimo supporto cartaceo.

Art. 3.

Funzioni del sistema centrale

1. Il sistema centrale, collegato alla rete telematica e alle sue eventuali partizioni, assicura le seguenti funzioni:

a) la generazione delle serie di biglietti ed il loro frazionamento in blocchi, in conformità ai requisiti tecnici e alle modalità operative di ciascuno specifico gioco di sorte, definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 17;

b) la definizione dei biglietti virtuali vincenti, in caso di giochi basati su vincite predeterminate;

c) la gestione dell'estrazione dei biglietti virtuali vincenti, in caso di giochi basati su vincite ad estrazione successiva di tipo informatizzato;

d) la trasmissione delle serie di biglietti, su richiesta del concessionario, al concessionario stesso;

e) l'acquisizione dei dati del gioco, memorizzati nei sistemi di elaborazione delle partizioni della rete telematica e da questo trasmessi periodicamente al sistema centrale;

f) la raccolta, attraverso la rete telematica ed al di fuori della periodicità stabilita, dei dati di gioco memorizzati nei terminali di gioco;

g) la contabilità del gioco, sulla base dei dati provenienti dalla rete telematica e dalle sue eventuali partizioni;

h) il controllo della conformità del funzionamento della rete telematica e dei terminali di gioco ad essa collegati rispetto alle prescrizioni del gioco, fissate con i provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 1.

Art. 4.

Funzioni della rete telematica

1. La rete telematica o le sue partizioni, se suddivisa, assicurano le seguenti funzioni:

a) il collegamento tra il sistema centrale ed il sistema di elaborazione;

b) il collegamento tra il sistema di elaborazione ed i terminali di gioco;

c) il controllo della conformità del funzionamento dei terminali di gioco alle prescrizioni del gioco;

d) l'applicazione, nel caso di vincite determinabili precedentemente alla giocata accettata, dei criteri e delle regole fissati per l'assegnazione di blocchi di biglietti ai singoli terminali di gioco, di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *i)*, indispensabile per assicurare pari opportunità di vincita ai giocatori;

e) la trasmissione, su richiesta del punto di vendita, di uno o più blocchi di biglietti;

f) la raccolta periodica dei dati del gioco memorizzati nei terminali di gioco, per il successivo trasferimento di tali informazioni al sistema centrale;

g) la raccolta, su richiesta del sistema centrale ed al di fuori della periodicità stabilita, dei dati di gioco memorizzati nei terminali di gioco, nonché il trasferimento immediato degli stessi al sistema centrale;

h) la rendicontazione della raccolta dei dati di gioco, nonché il successivo trasferimento di tali informazioni al sistema centrale.

Art. 5.

Funzioni del terminale di gioco

1. Il terminale di gioco, collegato alla rete telematica o alle sue partizioni, eventualmente attraverso apparati di concentrazione, assicura le seguenti funzioni:

a) la ricezione dei blocchi di biglietti dal sistema di elaborazione;

b) la gestione dei biglietti compresi nei blocchi trasmessi dalla partizione della rete telematica. Nel caso di vincite determinabili precedentemente alla giocata accettata, il terminale di gioco applica i criteri e le regole fissati per la vendita dei biglietti di ciascuno specifico gioco di sorte, di cui all'articolo 17, comma 2, lettera *i)*, indispensabili per assicurare pari opportunità di vincita ai giocatori;

c) la stampa della ricevuta di partecipazione, conforme ai requisiti specificati nell'articolo 13;

d) la messa a disposizione, per il periodo di riferimento, dei dati di gioco al sistema di elaborazione;

e) la messa a disposizione al sistema centrale, al di fuori della periodicità stabilita, dei dati di gioco.

TITOLO II

ATTORI DEL SISTEMA DI GESTIONE

Art. 6.

Gli attori del sistema

1. Gli attori del sistema di gestione sono AAMS, i concessionari e i titolari dei punti di vendita; gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 definiscono gli obblighi, le competenze ed il ruolo di ciascun attore.

Art. 7.

Competenze di indirizzo e di gestione di AAMS

1. AAMS, con procedura ad evidenza pubblica adottata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, affida in concessione l'attivazione e la gestione delle partizioni della rete telematica. Le suddette procedure assicurano la competitività del mercato del gioco, evitando l'instaurarsi di posizioni monopolistiche ed oligopolistiche, e favorendo la concorrenza tra i concessionari. Le concessioni individuano esplicitamente i casi di decadenza.

2. AAMS stabilisce, con uno o più provvedimenti, i requisiti dei terminali di gioco, definendo modalità che assicurino la tutela del giocatore e la salvaguardia degli interessi erariali, la integrità dei biglietti virtuali assegnati al terminale di gioco, nonché la sicurezza della trasmissione dei biglietti virtuali dal sistema di elaborazione al terminale di gioco e dei dati di gioco dal terminale al sistema di elaborazione.

3. AAMS determina le regole operative di ciascun gioco di sorte, mediante i provvedimenti di cui all'articolo 17. In particolare, nel caso di giochi per i quali le vincite sono determinate precedentemente alla giocata accettata, AAMS stabilisce i criteri di assegnazione e vendita dei biglietti virtuali, posti a garanzia della casualità delle vincite, nonché le modalità di effettuazione dei relativi controlli.

4. AAMS promuove i giochi di sorte presso il pubblico, assicurando sia una corretta informazione al giocatore che eguali opportunità per ogni concessionario.

5. AAMS gestisce il sistema centrale, nonché la banca dati complessiva dei punti di vendita e dei titolari. La banca dati comprende anche l'elenco dei titolari inabilitati alla raccolta dei giochi di sorte, di cui al comma 8.

6. AAMS, nel caso di giochi per i quali il proprio provvedimento, di cui all'articolo 17, preveda che la vincita sia determinata successivamente alla giocata accettata, definisce le modalità di effettuazione delle estrazioni ed i relativi controlli.

7. AAMS, nell'ambito degli schemi di convenzione di concessione, stabilisce i requisiti inderogabili e le condizioni essenziali degli accordi tra titolari e concessionari. Il venir meno dei requisiti inderogabili e l'inosservanza delle condizioni essenziali comportano necessariamente la risoluzione dell'accordo tra il titolare e il concessionario. È facoltà di AAMS richiedere al concessionario la risoluzione di un accordo con un titolare, ove ne ricorrano le condizioni.

8. AAMS redige, aggiorna e rende disponibile per tutti i concessionari un apposito elenco dei titolari inabilitati alla raccolta dei giochi di sorte, qualificati come tali sulla base degli accordi risolti, nonché dei casi di inosservanza delle norme di legge e dei regolamenti inerenti al gioco.

Art. 8.

Poteri di controllo e vigilanza di AAMS

1. AAMS vigila sul corretto svolgimento dei giochi di sorte effettuando tutti i necessari controlli sull'operato dei concessionari e dei titolari dei punti di vendita.

2. Le modalità di esecuzione dei controlli e della vigilanza di AAMS sullo svolgimento dei giochi di sorte sono definite nelle convenzioni che regolano il rapporto concessorio.

Art. 9.

Requisiti soggettivi del concessionario

1. La concessione per l'attivazione e la gestione di una partizione della rete telematica è affidata a società, a società consortili ed a raggruppamenti temporanei d'impresa di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 358 del 1992 e successive modificazioni, i quali siano in grado di garantire, per tutta la durata della concessione:

a) la piena integrità e conformità degli apparecchi misuratori fiscali di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni;

b) la separazione logica di cui all'articolo 2, comma 2 del presente regolamento, tra la parte fiscale e la parte dedicata al gioco, di ciascun terminale di gioco collegato alla propria partizione di rete telematica.

Art. 10.

Competenze e responsabilità del concessionario

1. Il concessionario:

a) assicura che la partizione della rete telematica affidatagli assolva alle funzioni di cui all'articolo 4;

b) custodisce le ricevute di partecipazione vincenti e pagate, direttamente ovvero per il tramite dei punti di vendita collegati, per un periodo di cinque anni;

c) provvede, dopo la verifica della ricevuta di gioco e secondo le modalità di cui all'articolo 21, al pagamento delle vincite il cui importo sia superiore a 1.000,00;

d) vigila sull'osservanza, da parte del titolare del punto di vendita, delle disposizioni contrattuali e degli obblighi di cui all'articolo 11. A tal fine raccoglie anche le segnalazioni dei giocatori e dei clienti dei punti di vendita, dotandosi di idonei canali di accesso per il pubblico;

e) risolve l'accordo con il titolare, anche su richiesta di AAMS, privandolo della possibilità di commercializzare i giochi di sorte, nei casi di violazione delle disposizioni contrattuali e degli obblighi di cui all'articolo 11, nonché di inosservanza di leggi o regolamenti sul gioco. Dell'avvenuta risoluzione dà immediata comunicazione ad AAMS;

f) verifica che il titolare intraprenda le procedure di blocco per i terminali, sia nei casi di risoluzione degli accordi con i titolari, sia nei casi in cui si è rilevata la non conformità dei terminali di gioco stessi, per qualsiasi motivo, ai requisiti definiti da AAMS;

g) assolve a tutti gli adempimenti amministrativi relativi ai terminali di gioco collegati alla sua partizione;

h) effettua rilevazioni statistiche presso i punti di vendita dove sono installati i terminali di gioco collegati alla sua partizione, al fine di reperire le informazioni richieste periodicamente da AAMS;

i) mantiene costantemente aggiornata la banca dati dei punti di vendita collegati alla partizione a lui affidata e ne trasmette i contenuti al sistema centrale;

j) predispone il materiale illustrativo sulle caratteristiche del singolo gioco, sui diritti del giocatore e sulle modalità di riscossione delle vincite da esporre presso i punti di vendita;

k) effettua la rendicontazione del gioco, in base ai biglietti virtuali venduti dai terminali collegati alla partizione a lui affidata;

l) effettua il versamento del prelievo erariale unico, ai sensi dell'articolo 18.

2. Il concessionario non può stipulare accordi per la commercializzazione dei giochi di sorte con titolari che si trovino ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 8.

3. Il concessionario è tenuto, altresì, a svolgere tutte le altre attività strumentali e funzionali per la corretta ed efficace gestione telematica dei terminali di gioco, nonche del gioco stesso.

4. Il concessionario è tenuto ad eseguire la manutenzione, ordinaria e straordinaria, della partizione della rete telematica a lui affidata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni di concessione.

5. AAMS revoca la concessione per la gestione dei giochi di sorte legati al consumo e per la gestione operativa della partizione di rete telematica, in caso di gravi violazioni delle disposizioni del presente regolamento da parte del concessionario, nonché nei casi di revoca o decadenza espressamente previsti dalle convenzioni di concessione.

Art. 11.

Obblighi del titolare del punto di vendita

1. Il gioco è raccolto presso i punti di vendita dotati di terminali di gioco, dal titolare che ha sottoscritto un apposito accordo con il concessionario, o da un suo incaricato. Il gioco non può essere raccolto nei punti di vendita il cui titolare sia stato inserito nell'elenco degli inabilitati alla raccolta dei giochi di sorte di cui all'articolo 7, comma 8.

2. Il titolare è obbligato:

a) ad applicare integralmente e correttamente le disposizioni del presente regolamento e dei provvedimenti di cui all'articolo 17;

b) ad esporre il presente regolamento ed i provvedimenti di cui all'articolo 17 all'interno del punto di vendita, in modo da consentire al pubblico di prenderne agevole visione;

c) ad esporre, in modo ben evidente, il materiale illustrativo predisposto dal concessionario, relativo alle caratteristiche del singolo gioco, ai diritti del giocatore ed alle modalità di riscossione delle vincite;

d) ad informare ogni persona che richieda spiegazioni riguardo i giochi di sorte commercializzati all'interno del punto di vendita;

e) ad indicare al pubblico, mediante idoneo avviso, la denominazione del concessionario per conto del quale raccoglie il gioco ed i relativi recapiti per segnalazioni o reclami;

f) ad esporre all'esterno del punto di vendita il contrassegno di cui all'articolo 12, comma 1;

g) a rimborsare il giocatore nel caso previsto dall'articolo 12, comma 8;

h) a pagare, secondo le modalità previste dall'articolo 20 immediatamente dopo la verifica della ricevuta di gioco, le vincite il cui importo non sia superiore a 1.000,00 Euro;

i) a vigilare affinché i propri eventuali incaricati applichino integralmente e correttamente le disposizioni del presente regolamento e dei provvedimenti di cui all'articolo 17.

TITOLO III
DISCIPLINA GENERALE DEI GIOCHI DI SORTE LEGATI AL CONSUMO

Art. 12.

Elementi generali dell'esercizio del gioco

1. Il gioco di sorte legato al consumo è raccolto esclusivamente presso i punti vendita individuati da idonei contrassegni esterni definiti con provvedimenti di AAMS, i cui titolari abbiano sottoscritto apposito accordo con un concessionario, conforme ai requisiti e alle condizioni stabiliti da AAMS, di cui all'articolo 7, punto 7.

2. Il gioco di sorte può prevedere, in base a quanto stabilito dai singoli provvedimenti di AAMS di cui all'articolo 17, vincite predeterminate, e quindi rese evidenti sulla ricevuta di partecipazione, o determinabili successivamente alla giocata accettata, mediante una o più estrazioni.

3. Il prezzo del biglietto virtuale è stabilito con il provvedimento di AAMS di cui all'articolo 17. L'importo del singolo biglietto virtuale non può, in ogni caso, essere inferiore ad un centesimo di Euro e non può essere superiore a 5,00 (cinque/00) Euro.

4. Qualunque sia il prezzo del biglietto virtuale, la singola giocata accettata dal titolare non può, comunque, superare il valore di 5,00 (cinque/00) Euro.

5. Costituisce elemento di determinazione della vincita l'identificativo del biglietto virtuale riportato sulla ricevuta di partecipazione, anche nella forma abbreviata di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *d)*.

6. Le giocate accettate non possono essere annullate. Nel caso in cui il valore dei biglietti risultante dalla ricevuta di gioco non corrisponda a quanto richiesto dal giocatore e questi non sia disponibile all'acquisto

difforme, la giocata accettata è da intendersi acquistata dal punto di vendita. Al verificarsi di tale condizione, il titolare del punto di vendita, o il suo incaricato della raccolta del gioco, provvede a separare la sezione riservata alla ricevuta di partecipazione al gioco dallo scontrino fiscale, consegnando quest'ultimo al cliente e trattenendo la ricevuta medesima. L'eventuale premio connesso alla giocata è attribuito al punto di vendita, nel caso in cui sia di importo non superiore a 1.000 Euro, mentre nel caso in cui il suo valore superi i 1.000 Euro il premio non può essere riscosso da nessun soggetto e confluisce nel fondo speciale di riserva di cui all'articolo 14, comma 2.

7. Le giocate accettate di importo superiore a quanto previsto dal comma 4, sono nulle.

8. Nel caso di gioco con vincite determinabili successivamente alla giocata accettata, il giocatore ha diritto al rimborso del costo del biglietto, in caso di mancata effettuazione dell'estrazione dei biglietti vincenti. Il diritto al rimborso matura dal momento dell'annullamento dell'estrazione ed è attestato dal possesso della ricevuta di partecipazione al gioco.

9. Il rimborso del giocatore si effettua in contanti, presso il punto di vendita in cui è stata rilasciata la ricevuta di partecipazione, ovvero presso altri punti di vendita collegati allo stesso concessionario e nei quali si pratica il medesimo gioco.

Art. 13.

Ricevuta di partecipazione al gioco

1. Le giocate accettate sono documentate mediante consegna al giocatore della ricevuta di partecipazione. Costituisce ricevuta di partecipazione al gioco la scritturazione dei dati di gioco su una sezione distinta del medesimo supporto cartaceo dello scontrino fiscale emesso dal registratore di cassa, se reso conforme ai requisiti definiti da AAMS. La separazione fisica delle due sezioni, da chiunque sia effettuata, comporta la perdita di validità della ricevuta di partecipazione.

2. Sulla ricevuta di partecipazione sono riportate almeno le seguenti informazioni:

a) la denominazione del concessionario;

b) la partita IVA e l'indirizzo del punto di vendita;

c) il codice identificativo del terminale di gioco emittente, che può coincidere con la matricola fiscale nel caso di registratore di cassa reso conforme ai requisiti definiti da AAMS per i terminali stessi;

d) l'identificativo del biglietto virtuale; nel caso di acquisto da parte del giocatore di più biglietti sono ammesse forme abbreviate di scrittura degli identificativi dei biglietti virtuali, secondo le modalità definite dal provvedimento di AAMS di cui all'articolo 17;

e) la data e l'ora di effettuazione della giocata accettata;

f) il prezzo del singolo biglietto;

g) il numero di biglietti virtuali acquistati dal giocatore;

h) il costo totale della giocata accettata;

i) per i giochi con vincite predeterminate, la vincita o le vincite conseguite, nel caso di acquisto di più biglietti con una sola giocata accettata;

j) per i giochi con vincite predeterminate, l'identificativo del biglietto virtuale vincente, o dei biglietti virtuali vincenti, nel caso di acquisto di più biglietti con una sola giocata accettata;

k) per i giochi con vincite determinabili successivamente alla giocata accettata, il riferimento all'estrazione od alle estrazioni cui il biglietto partecipa.

3. Il provvedimento di cui all'articolo 17 definisce gli eventuali ulteriori elementi da riportare obbligatoriamente sulla ricevuta di partecipazione, ai soli fini di migliorare il servizio prestato ai giocatori.

Art. 14.

Ripartizione delle somme giocate

1. L'importo di ciascun biglietto virtuale è ripartito secondo le seguenti percentuali:

a) aggio riconosciuto al titolare, 8 per cento;

b) contributo alle spese di gestione di AAMS, 2,5 per cento;

c) compenso al concessionario, 4,5 per cento;

d) prelievo erariale unico, 30 per cento;

e) disponibile a vincite, 55 per cento.

2. È istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e denominato «fondo speciale di riserva», al quale affluiscono gli eventuali premi e rimborsi non riscossi, una volta decorsi i termini di decadenza di cui all'articolo 22.

3. Le giacenze del fondo speciale di riserva sono destinate ai disponibili a vincite di successivi giochi e ad essi conferiti con i provvedimenti di AAMS di cui all'articolo 17.

4. I prelevamenti dal conto corrente di cui al comma 2 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 15.

Pubblicità

1. Il presente regolamento ed i provvedimenti di cui all'articolo 17 sono esposti in ogni punto di vendita presso il quale si commercializza il gioco, con modalità tali da consentire al pubblico di prenderne agevolmente visione.

2. Il presente regolamento ed i provvedimenti di cui all'articolo 17 sono pubblicati sui siti internet di AAMS e dei concessionari.

3. Presso ciascun punto di vendita sono altresì esposti:

a) i dati identificativi del concessionario per il quale si raccoglie il gioco, unitamente ad un recapito telefonico ed all'indicazione del sito internet;

b) l'elenco dei biglietti vincenti, per quanto riguarda i giochi con vincite determinabili successivamente alla giocata accettata;

c) l'elenco degli istituti di credito convenzionati con il concessionario, per la riscossione dei premi di importo superiore a 1.000 Euro;

d) le probabilità di vincita delle diverse categorie di premi, associate all'acquisto dei biglietti virtuali.

Art. 16.

Soluzione delle controversie

1. La soluzione in via amministrativa delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del presente regolamento e dei provvedimenti di cui all'articolo 17, è demandata all'organo di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *b),* del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385.

2. Il reclamo scritto è inoltrato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, entro sessanta giorni dal termine fissato per ciascun gioco di sorte legato al consumo, per mezzo dei provvedimenti di cui all'articolo 17, tenuto conto del fatto che si tratti di giochi con vincita predeterminata, ovvero di giochi con estrazione differita.

Art. 17.

Requisiti tecnici dei singoli giochi di sorte legati al consumo

1. Con appositi provvedimenti di AAMS, che adottano il nomenclatore di cui all'articolo 1, comma 2, sono definiti i requisiti tecnici e le modalità operative di esercizio di ciascun gioco di sorte legato al consumo.

2. Fermo restando quanto stabilito dal presente regolamento, per ciascun gioco di sorte i provvedimenti di cui al comma 1 definiscono almeno:

a) il prezzo del biglietto virtuale;

b) il numero di biglietti virtuali emessi;

c) il numero delle serie di biglietti previste;

d) il meccanismo del gioco;

e) l'importo della giacenza del fondo speciale di riserva di cui all'articolo 14, comma 2, assegnata al disponibile a vincite;

f) l'importo complessivo del disponibile a vincite;

g) le categorie di premi;

h) l'importo del premio per ciascuna categoria;

i) il numero totale di biglietti vincenti, suddiviso per categorie di premi;

j) nel caso di gioco con vincite determinabili successivamente alla giocata accettata, il numero di estrazioni, le modalità di estrazione e la data, o le date, di estrazione;

k) nel caso di gioco con vincite determinabili successivamente alla giocata accettata, che preveda l'abbinamento dei biglietti estratti ad un evento successivo alla loro estrazione, la data, o le date degli eventi che determinano l'avvenuta vincita, dalle quali decorrono i termini per la riscossione dei premi;

l) nel caso di gioco con vincite determinabili precedentemente alla giocata accettata, gli specifici criteri e le modalità tecniche per l'assegnazione di blocchi di biglietti ai titolari, a garanzia delle pari opportunità di vincita dei giocatori, nonché le modalità di esercizio dei relativi controlli;

m) le eventuali informazioni aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 13, comma 2, strettamente finalizzate ad una migliore fruibilità del gioco, da stampare sulla ricevuta di partecipazione; la modalità di scrittura abbreviata degli identificativi dei biglietti virtuali, nel caso di acquisto contemporaneo, da parte del giocatore, di più biglietti.

TITOLO IV

GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 18.

Versamento del prelievo erariale unico e del contributo alle spese di gestione di AAMS

1. All'atto dell'acquisto di ciascuna serie di biglietti e con le modalità definite con provvedimento AAMS ovvero con la convenzione di concessione, il concessionario versa il prelievo erariale unico ed il contributo alle spese di gestione di AAMS, dovuti per ciascun biglietto della serie medesima, in base all'articolo 14.

Art. 19.

Verifica della ricevuta di partecipazione

1. La ricevuta di partecipazione, in originale ed integra in ogni sua parte, costituisce l'unico titolo al portatore valido per la riscossione dei premi, solo a seguito di avvenuta verifica e solo se presentata fisicamente unita, sullo stesso supporto cartaceo, allo scontrino fiscale comprovante l'acquisto che ha occasionato il gioco. La verifica è effettuata dal punto di vendita o dal concessionario, nel caso di vincite non superiori a 1.000,00 Euro, ed esclusivamente dal concessionario, nel caso di vincite superiori a 1.000,00 Euro.

Art. 20.

Modalità di pagamento delle vincite di importo non superiore a 1.000,00 Euro

1. Nel caso di giochi con vincite predeterminate, e quindi evidenti già al momento del rilascio della ricevuta di partecipazione, i premi di importo non superiore a 1.000,00 Euro sono pagati immediatamente ed in contanti presso lo stesso punto di vendita in cui è stata effettuata la giocata accettata. È facoltà del vincitore richiedere al punto di vendita di riscuotere il pagamento in un momento successivo, ove lo rendano opportuno ragioni di sicurezza personale.

2. Nel caso di giochi con vincite determinabili successivamente alla giocata accettata, il possessore di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo non superiore a 1.000,00 Euro può richiederne il pagamento secondo tre modalità alternative:

a) presentando la ricevuta di partecipazione al gioco presso i punti di pagamento dei premi del concessionario, entro novanta giorni solari dalla data di avvenuta vincita. Effettuate le opportune verifiche, entro sette giorni il concessionario provvede al pagamento del premio, che può essere effettuato per contanti, a mezzo di assegno circolare, ovvero con bonifico bancario su un conto corrente espressamente indicato dal vincitore;

b) presentando la ricevuta di partecipazione al gioco presso uno qualsiasi dei punti di vendita che effettuano la raccolta dello stesso gioco per il medesimo concessionario, entro novanta giorni solari dalla data di avvenuta vincita. Effettuate le opportune verifiche, entro sette giorni il punto di vendita provvede al pagamento in contanti del premio;

c) presentando la ricevuta di partecipazione al gioco, entro novanta giorni solari dalla data di avvenuta vincita, presso lo stesso punto di vendita dove è stata rilasciata, che effettua le necessarie verifiche e provvede immediatamente al pagamento in contanti del premio.

3. I provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 1, possono indicare modalità aggiuntive di pagamento dei premi non superiori a 1.000,00 Euro, in ragione delle caratteristiche del singolo gioco e delle evoluzioni dei mezzi di pagamento telematici, purché tali modalità non siano sostitutive di quelle previste dal presente articolo ed assicurino al giocatore vincente livelli di sicurezza, di privacy e di servizio almeno pari.

Art. 21.

Modalità di pagamento delle vincite di importo superiore a 1.000,00 Euro

1. Il possessore di ricevute di partecipazione vincenti premi di importo superiore a 1.000,00 Euro può riscuotere il premio secondo due modalità alternative:

a) presentando la ricevuta di partecipazione al gioco presso un qualsiasi sportello degli istituti di credito convenzionati con il concessionario collegato con il punto di vendita presso il quale ha acquistato il biglietto vincente, entro trenta giorni solari dalla data di avvenuta vincita. L'elenco degli istituti convenzionati deve essere notificato ad AAMS, tempestivamente aggiornato in caso di variazioni ed adeguatamente pubblicizzato, sia presso i punti di vendita che raccolgono il gioco, sia sul sito Internet del concessionario. Esperita la verifica della ricevuta di partecipazione da parte del concessionario, e su suo mandato, l'istituto, entro venticinque giorni dalla consegna della ricevuta, provvede al pagamento del premio, che può essere effettuato per contanti, a mezzo di assegno circolare, ovvero con bonifico bancario, su un conto corrente espressamente indicato dal vincitore;

b) presentando la ricevuta di partecipazione al gioco presso i punti di pagamento dei premi del concessionario, entro novanta giorni solari, dalla data di avvenuta vincita. Esperita la verifica della ricevuta di partecipazione, il concessionario, entro quindici giorni dalla consegna della ricevuta, provvede al pagamento del premio, che può essere effettuato per contanti, a mezzo di assegno circolare, ovvero con bonifico bancario su un conto corrente espressamente indicato dal vincitore.

Art. 22.

Termini di decadenza

1. Nel caso in cui la verifica della ricevuta di partecipazione non sia stata richiesta entro novanta giorni solari dalla data di avvenuta vincita, i giocatori, ferma la sussistenza del credito maturato, decadono dal diritto alla riscossione del premio, nonché, quando ricorra il caso previsto dall'articolo 12, comma 8, da quello al rimborso del biglietto presso i punti di vendita o i punti di pagamento previsti dal presente regolamento. Le vincite e gli eventuali rimborsi non riscossi affluiscono al fondo speciale di riserva, di cui all'articolo 14, comma 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 20 settembre 2005

Il Ministro: SINISCALCO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 22

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 recante: «Disciplina delle attività di giuoco», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 maggio 1948, n. 118 e ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali,

ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— L'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1999, n. 113, così recita: «1. Il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno 1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale fine impiegheranno sedi, strutture e impianti già utilizzati nell'esercizio della loro attività. Con riferimento a tali nuove scommesse nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro delle finanze è altresì stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non può superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale».

— Il decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio 2001, n. 156, recante: « Autorizzazione alla raccolta telefonica o telematica delle giocate relative a scommesse, giuochi e concorsi pronostici» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 maggio 2001, n. 100.

— I commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante: «Primi interventi per il rilancio dell'economia», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248, così recitano:

«Art. 12 *(Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi, formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili)*. — 1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria;

b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133. La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici è determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.».

— L'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 (Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2002, n. 158 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 8 agosto 2002, n. 178 (*Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 2002, n. 187) così recita:

«Art. 4 *(Unificazione delle competenze in materia di giochi)*. — 1. Al fine di assicurare la gestione unitaria prevista dall'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonché di eliminare sovrapposizioni di competenze, di razionalizzare i sistemi informatici esistenti e di ottimizzare il gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato svolge tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici. Per i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto-legislativo 14 aprile 1948, n. 496, le predette funzioni sono attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in concessione; per assicurarne un ordinato trasferimento, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le date dalle quali le funzioni sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le modalità del predetto trasferimento. Le azioni possedute dal CONI relative a società operanti nel predetto settore di attività sono trasferite, a titolo gratuito, allo Stato. I rapporti con le federazioni sportive continuano ad essere tenuti in via esclusiva dal CONI, anche con riferimento ai giochi, alle scommesse ed ai concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è rideterminata la composizione del Comitato generale per i giochi istituito dall'art. 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, di cui fa parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il presidente del CONI o un suo delegato. Il Comitato fissa gli indirizzi strategici per l'organizzazione e la gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici. Le deliberazioni del Comitato concernenti i giochi, le scommesse ed i concorsi pronostici ricadenti nella riserva del CONI sono adottate con il voto favorevole del presidente del CONI. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3, commi 77, 78 e 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato versa al CONI una somma pari alla quota, prevista dalle vigenti disposizioni, dei prelievi, calcolati al netto di imposte e spese, sui giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi a manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del CONI stesso. Il disciplinare di concessione prevede le modalità di attribuzione di eventuali risorse aggiuntive volte a soddisfare adeguatamente, in funzione dell'andamento dei giochi di competenza, le necessità finanziarie del CONI nel rispetto della sua autonomia finanziaria.

2. Il compenso dovuto dal giocatore al ricevitore per la partecipazione ai concorsi pronostici Totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e Totip è fissato nella misura dell'8 per cento del costo al pubblico per colonna.

3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, per tutti i giochi disciplinati ai sensi del presente articolo.

3-*bis*. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e gli altri dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze possono avvalersi degli esperti del SECIT ad essi assegnati. La disposizione di cui all'art. 11, settimo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146, si interpreta nel senso che il rapporto a tempo parziale con gli esperti può avvenire o tramite rapporto a tempo parziale o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e che conseguentemente, fermo il principio del voto capitario, il numero degli esperti assegnabile al servizio è rideterminato in proporzione al conseguente impegno lavorativo.».

— Il decreto-legge 24 giugno2003, n. 147, recante: «Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 2003, n. 145 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 1 agosto 2003, n. 200 (*Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 2003, n. 178).

— L'art. 8, comma 18, del citato decreto-legge, così recita:

«18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei princìpi della certezza giuridica del rapporto tra gioca-

tore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti».

— La legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente: «Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1983, n. 29.

Nota all'art. 2:

— Il decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, recante: «Norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 1983, n. 82.

Nota all'art. 9:

— L'art. 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1992, n. 188, così recita:

«Art. 10 *(Raggruppamenti di imprese)*. — 1. Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo.

3. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.

4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

5. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.

6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.

7. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.

9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.».

Nota all'art. 16:

— L'art. 2, comma 4, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 2004, n. 22, così recita: «4. Presso l'Amministrazione autonoma operano altresì:

a) (Omissis);

b) la commissione per la trasparenza dei giochi, che sostituisce tutti gli organismi o commissioni, comunque denominati, che esercitano funzioni di vigilanza sulla regolarità dell'esercizio del lotto, delle lotterie, dei giochi, delle scommesse e dei concorsi pronostici, in particolare per quanto attiene la correttezza delle operazioni di estrazione, di accertamento dei risultati, di determinazione del montepremi, di definizione e assegnazione delle vincite. La commissione, competente altresì a risolvere, in via amministrativa, le contestazioni in materia di giochi, è nominata con decreto direttoriale. La commissione è composta da un numero di membri inferiore del dieci per cento di quello complessivo dei componenti degli organismi o commissioni cui la stessa si sostituisce. Con decreto direttoriale sono determinate l'organizzazione e le modalità di funzionamento della commissione e sono fissati, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, i compensi spettanti ai suoi componenti. La commissione presenta annualmente al Ministro una relazione sulla attività svolta, per il successivo inoltro al Parlamento».

05G0274

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 24 novembre 2005.

Piani di ripartizione dei contributi dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per le elezioni suppletive della Camera dei deputati svoltesi il 26 e 27 giugno 2005 nei collegi uninominali n. 11 della XV circoscrizione Lazio 1 e n. 9 della XXIII circoscrizione Calabria.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visto il Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 22 novembre 2005 ha approvato i piani di ripartizione dei contributi dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali per le elezioni suppletive della Camera dei deputati del 26 e 27 giugno 2005;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei contributi secondo quanto previsto nella predetta deliberazione.

Roma, 24 novembre 2005

Il Presidente: CASINI

Il Segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

XIV LEGISLATURA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 273/2005

Oggetto: Piani di ripartizione dei contributi dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per le elezioni suppletive della Camera dei deputati svoltesi il 26 e 27 giugno 2005 nei collegi uninominali n. 11 della XV circoscrizione Lazio 1 e n. 9 della XXIII circoscrizione Calabria.

Riunione di martedì 22 novembre 2005.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della legge 27 luglio 1995, n. 309;

Visto il Regolamento di attuazione della menzionata legge n. 515 del 1993, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994;

Considerato che occorre procedere alla determinazione dei piani di ripartizione dei contributi dello Stato ai partiti e movimenti politici per il rimborso delle spese sostenute per le elezioni suppletive della Camera dei deputati svoltesi il 26 e 27 giugno 2005 nei collegi n. 11 della XV circoscrizione Lazio 1 e n. 9 della XXIII circoscrizione Calabria;

Visti il numero degli abitanti dei collegi elettorali sopra menzionati e gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica ai fini della rivalutazione dell'indice di lire 800 per le elezioni suppletive svoltesi successivamente all'entrata in vigore della ricordata legge n. 309 del 1995;

Visti i risultati delle elezioni suppletive in oggetto e le dichiarazioni di collegamento per il rimborso delle spese elettorali ovvero di accettazione della candidatura rese dai candidati risultati eletti e da quelli che hanno conseguito almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi;

Delibera:

I piani di ripartizione dei contributi dello Stato per il rimborso delle spese per le elezioni suppletive della Camera dei deputati svoltesi il 26 e 27 giugno 2005 nei collegi n. 11 della XV circoscrizione Lazio 1 e n. 9 della XXIII circoscrizione Calabria sono determinati secondo i prospetti allegati alla presente deliberazione di cui fanno parte integrante.

L'erogazione dei contributi sopra indicati è subordinata al deposito del consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento, nonché, in pendenza dei controlli demandati alla Corte dei conti e dei termini per la definitività dei piani di ripartizione, alla presentazione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 2 del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994. Gli interessi maturati sul deposito bancario dei contributi saranno erogati nei tempi tecnici necessari.

ALLEGATO 1 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 273 del 22 novembre 2005

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per le elezioni suppletive della Camera dei deputati svoltasi il 26 e 27 giugno 2005 nel collegio uninominale n. 11 della XV circoscrizione Lazio 1 (Legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 9-*bis*).

Candidati		Voti conseguiti dal candidato	Partiti e Movimenti politici aventi diritto al contributo	Contributo
META Michele Pompeo	Candidato eletto	11.743	L'UNIONE	€ 43.247,47
TILIA Pietro	Candidato che ha conseguito almeno il 15% dei voti	2.161	LA CASA DELLE LIBERTÀ	€ 7.958,60
	Totale voti	13.904	Totale contributo da erogare	€ 51.206,07

ALLEGATO 2 alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 273 del 22 novembre 2005

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per le elezioni suppletive della Camera dei deputati svoltasi il 26 e 27 giugno 2005 nel collegio uninominale n. 9 della XXIII circoscrizione Calabria (Legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 9-*bis*).

Candidati		Voti conseguiti dal candidato	Partiti e Movimenti politici aventi diritto al contributo	Contributo
OLIVERIO Nicodemo Nazzareno	Candidato eletto	14.275	L'UNIONE	€ 61.655,79
			Totale contributo da erogare	€ 61.655,79

Nessun altro candidato ha conseguito almeno il 15% dei voti validamente espressi.

05A11465

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 2005.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, a favore del sig. Arduino Della Pietra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Arduino Della Pietra, che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 18.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2005;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 14 ottobre 2005, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro diciottomila/00 al sig. Arduino Della Pietra, nato a Ravascletto (Udine) il 20 febbraio 1936.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2005 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 398

05A11325

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 ottobre 2005.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto l'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che detta disposizioni in materia di rideterminazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed, in particolare, il comma 93 dell'art. 1, che, tra l'altro, dispone che le dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni ivi indicate, siano rideterminate apportando una riduzione non inferiore al cinque per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico, vigenti alla data di entrata in vigore della predetta legge, previsti per ciascuna amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, recante l'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, relativa, tra l'altro, all'istituzione, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, dell'area della promozione culturale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale, di prima e di seconda fascia, del Ministero degli affari esteri, non attribuibili alla carriera diplomatica, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2004, n. 89, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 2004, con il quale sono state da ultimo rideterminate le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica, per un totale complessivo di 4.841 unità;

Vista la proposta formulata dal Ministro degli affari esteri con nota n. 0166959 in data 22 aprile 2005, unitamente alla relazione tecnica allegata, come modificata con nota n. 0301343 del 25 luglio 2005, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di dare attuazione alla disposizione ivi contenuta;

Atteso che, per il Ministero degli affari esteri, la dotazione organica vigente alla data del 1° gennaio 2005, è costituita dai contingenti di personale individuati nelle tabelle A e B allegate al citato decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2004, n. 89;

Considerato che la proposta di rideterminazione della dotazione organica del predetto Ministero, come prospettata dall'Amministrazione, comporta una complessiva riduzione degli oneri per spese di personale in misura coerente con quanto stabilito dall'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 con la conseguente diminuzione di 265 unità rispetto alla consistenza organica già definita complessivamente con il decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2004;

Ritenuto, quindi, di dover provvedere alla rideterminazione della dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri, in attuazione della più volte richiamata legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 93;

Preso atto che, sulla proposta di rideterminazione della dotazione organica, così come rappresentata dall'Amministrazione, sono state consultate le Organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il parere favorevole espresso, con foglio n. ACG/184/FP/7706 del 7 settembre 2005, dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro degli affari esteri con la sopra citata nota, ai fini del raggiungimento del concerto, richiesto dall'art. 1, comma 93, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Ministero degli affari esteri, con esclusione di quello della carriera diplomatica e dell'area della promozione culturale, sono rideterminate secondo l'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale dell'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri, sono rideterminate secondo l'allegata tabella *B*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 ottobre 2005

p. il Presidente del Consiglio dei Ministri
il Ministro per la funzione pubblica
BACCINI

Registrato alla Corte dei conti in data 14 novembre 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 389

TABELLA *A*

Ministero degli Affari Esteri

Dotazione organica del personale, con esclusione di quello della carriera diplomatica e di quello dell'Area della Promozione Culturale

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Profili professionali	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigente 1° fascia	9
Dirigente 2° fascia	45
Totale	54
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Direttore Amministrativo, Consolare e Sociale degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	77
Direttore Economico - Finanziario e Commerciale degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	2
Direttore Tecnico per i Servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	2
Direttore Archivista di Stato degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	1
Direttore di Biblioteca degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	1
Architetto/Ingegnere Direttore degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	2
Totale	85
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Funzionario Amministrativo, Consolare e Sociale degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	294
Funzionario Economico - Finanziario e Commerciale degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	68
Funzionario Tecnico per i Servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	20
Funzionario Interprete - Traduttore degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	4
Funzionario Archivista di Stato degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	7
Funzionario di Biblioteca degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	2
Funzionario Statistico degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	2
Architetto/Ingegnere degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	3
Totale	400
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Funzionario Aggiunto Amministrativo, Consolare e Sociale degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	345
Funzionario Aggiunto Amministrativo - Contabile degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	300
Funzionario Aggiunto Economico - Finanziario e Commerciale degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	234
Funzionario Tecnico Aggiunto per i Servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	49
Funzionario Aggiunto Interprete - Traduttore degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	18
Funzionario Aggiunto Archivista di Stato degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	6
Funzionario Aggiunto di Biblioteca degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	3
Totale	955

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Profili professionali	Dotazione organica

Area funzionale B - Posizione economica B 3

Collaboratore Amministrativo degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	740
Collaboratore Contabile degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	198
Collaboratore Economico - Finanziario e Commerciale degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	17
Collaboratore Tecnico per i Servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	93
Collaboratore Tecnico degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	4
Totale	1.052

Area funzionale B - Posizione economica B 2

Assistente Amministrativo degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	1.282
Esperto Autista degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	10
Assistente Tecnico degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	2
Totale	1.294

Area funzionale B - Posizione economica B 1

Coadiutore degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	235
Commesso Capo degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	87
Autista Capo degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	117
Addetto Tecnico degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri	4
Totale	443

Area funzionale A - Posizione economica A 1

Commesso/Autista degli Uffici centrali del Ministero Affari Esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari	40
Totale	40

Totale complessivo	4.323

TABELLA *B*

Ministero degli Affari Esteri
Area della Promozione Culturale
Dotazione organica del personale

Qualifiche dirigenziali Aree funzionali - Posizioni economiche Profili professionali	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigente 2° fascia	16
Totale	16
Area funzionale C - Posizione economica C 3	
Direttore degli Istituti Italiani di Cultura	62
Totale	62
Area funzionale C - Posizione economica C 2	
Addetto/Direttore degli Istituti Italiani di Cultura	94
Totale	94
Area funzionale C - Posizione economica C 1	
Addetto/Coordinatore Linguistico per la promozione culturale all'estero	81
Totale	81
Totale complessivo	253

05A11446

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 2005.

Passaggio dell'Istituto superiore della sanità e dell'Istituto nazionale per il commercio estero dalla tabella A alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per gli enti ed organismi pubblici;

Visto l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720 del 1984, che stabilisce che, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima;

Considerato che, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge n. 720 del 1984, le disposizioni dell'art. 40 della predetta legge n. 119 del 1981 si applicano agli enti ed organismi pubblici inseriti nella tabella B allegata alla citata legge n. 720/1984;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità, nell'ambito dei propri fini istituzionali, svolge funzione di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di consulenza, di documentazione e di formazione per quanto concerne la salute pubblica ed in particolare partecipa a progetti di attività nazionali ed internazionali finalizzati alla tutela della salute pubblica;

Considerato che l'Istituto nazionale per il commercio estero, ha, tra i compiti istituzionali, quello di promuovere e di sviluppare i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, nonché quello di curare l'immagine del prodotto italiano nel mondo;

Ravvisata l'opportunità di spostare l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto per il commercio estero dalla tabella A alla tabella B annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, al fine di garantirne la piena operatività;

Tenuto conto dei decreti attuativi della legge n. 720 del 1984 e delle istruzioni recate in materia dalla circolare del Ministro del tesoro 10 febbraio 1990, n. 1976 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1990;

Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Articolo unico

1. L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per il commercio estero sono spostati dalla tabella A alla tabella B.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2005

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 391

05A11405

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 27 settembre 2005.

Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 1 dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con il quale è stato istituito il Fondo per il finanziamento di progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2003;

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 2005 recante delega di funzioni al ministro per l'innovazione e le tecnologie, dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio recante delega di funzioni al ministro per la funzione pubblica, on. Mario Baccini;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 14 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 2003, n. 154, recante utilizzo e disciplina delle funzioni di indirizzo, coordinamento e impulso inerenti il Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'art. 27, commi 1 e 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che all'art. 4 incrementa il Fondo di cui all'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, per i progetti strategici e ad alto contenuto innovativo, individuando così tale Fondo quale principale strumento finanziario adottato per la diffusione e lo sviluppo della società dell'informazione nel Paese e dell'innovazione della pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004, con il quale sono stati individuati i progetti già valutati e approvati dal comitato dei Ministri per la società dell'informazione in data 29 luglio 2003 da sostenere con un cofinaziamento a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze in data 27 ottobre 2004, con il quale sono stati individuati i progetti valutati dal comitato dei Ministri per la società dell'informazione nella riunione del 16 marzo 2004, da sostenere con un cofinaziamento a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1 dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerato che il Fondo di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ha finalità analoghe a quelle del Fondo di cui all'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Ritenuto pertanto opportuno che l'utilizzo del Fondo di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, venga effettuato, anche ai fini di una maggiore celerità ed omogeneità degli interventi, con le modalità analoghe a quelle del Fondo di cui all'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nel rispetto delle indicazioni del comitato dei Ministri per la società dell'informazione;

Visto il verbale della seduta del 7 luglio 2005 del comitato dei Ministri per la società dell'informazione, nel quale vengono individuate, tra le iniziative progettuali di rilevanza strategica per il Paese, quelle riguardanti l'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché quella in materia di informatizzazione del servizio di emergenza 118;

Considerato che il comitato dei Ministri per la società dell'informazione, nella medesima seduta del 7 luglio 2005, ha stabilito, altresì, di ridurre lo stanziamento dei seguenti progetti, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289: «Vendite giudiziarie di immobili» individuato nella riunione del 29 luglio 2003, di cui al decreto interministeriale 2 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 2004, (riduzione di euro 4.500.000,00); «Programma di Governo» e «Sistema di gestione della documentazione», individuati nella riunione del 16 marzo 2004, di cui al decreto interministeriale 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2004 (ridotti, rispettivamente, di euro 3.500.000,00 e 2.000.000,00);

Ritenuto necessario provvedere al finanziamento dei progetti individuati nella seduta del 7 luglio 2005 denominati «Umanizzazione della pubblica amministrazione», «Datawarehouse dirigenti della pubblica amministrazione», «Repertorio nazionale dei dati territoriali» e, per la somma di 1.100.000 euro, il progetto «Sanità-Rete di emergenza 118» con gli stanziamenti ottenuti dalla rimodulazione dei progetti sopra richiamati, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visti i risultati dell'attività istruttoria svolta dalle amministrazioni partecipanti alla segreteria tecnica del comitato dei Ministri per la società dell'informazione, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 14 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 2003, n. 154;

Ritenuta la necessità di procedere con urgenza all'erogazione dei finanziamenti, stante la rapida evoluzione tecnologica in corso presso le pubbliche amministrazioni, nonché l'esigenza di realizzare in tempi brevi i progetti da finanziare;

Ritenuta l'idoneità della procedura prevista dal citato decreto del 14 maggio 2003 a fornire garanzie istruttorie e di valutazione, in sostituzione di quelle previste dal decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi di cui in premessa, deve intendersi modificato l'art. 1 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze 2 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 ottobre 2004, riducendo a euro 29.200.000,00 il cofinanziamento complessivo, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dei progetti di cui all'allegato *A* al medesimo decreto; in particolare, si intende ridotto di euro 4.500.000,00 il cofinanziamento del progetto «Vendite giudiziarie di immobili», individuato nella riunione del comitato dei Ministri per la società dell'informazione in data 29 luglio 2003.

2. Per i motivi di cui in premessa, deve intendersi modificato l'art. 2 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze del 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 2004, riducendo a euro 60.800.000,00 il cofinanziamento complessivo, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dei progetti di cui all'allegato *A* al medesimo decreto; in particolare, si intende ridotto di euro 3.500.000,00 il cofinanziamento del progetto «Programma di Governo» e di euro 2.000.000,00 il cofinanziamento del progetto «Sistema di gestione della documentazione», entrambi individuati nella riunione del comitato dei Ministri per la Società dell'informazione del 16 marzo 2004.

3. La somma complessiva di euro 10.000.000,00 che si rende disponibile, ai sensi dei commi precedenti, sul Fondo di cui al comma 1 dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinata al cofinanziamento dei progetti individuati nell'allegato «*A*» del presente decreto.

4. Il cofinanziamento di cui al comma 3, sarà erogato sugli appositi capitoli delle amministrazioni che gestiscono i progetti mediante decreti di variazioni di bilancio adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, per l'importo ritenuto congruo dal centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) a mezzo del parere da rendersi ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 39 del 1993.

Art. 2.

1. Le economie di bilancio derivanti dalle procedure di gara e le somme a qualsiasi titolo risultanti dai minori costi, rispetto a quelli originari, in sede di realizzazione dei progetti, sono versate all'entrata del bilan-

cio dello Stato dalle amministrazioni interessate per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 3.

1. Le attività relative alla attuazione dei progetti dovranno avere inizio entro sei mesi dalla concessione del contributo ovvero entro nove mesi, ove sia esperita gara europea ed avere termine entro i due anni successivi. In caso di ritardo o di difformità rispetto al progetto presentato, il soggetto realizzatore è tenuto a restituire le somme ricevute.

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie vigila sull'esecuzione dei progetti ed a tal fine può chiedere relazioni ed effettuare ispezioni.

Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 2005

Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

Il Ministro per la funzione pubblica
BACCINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 12, foglio n. 383

CMSI
Riunione del 7 luglio 2005

ALLEGATO *A*

Iniziative progettuali	Amministrazione proponente	Fabbisogno totale	Finanziamento ex art. 26 legge n. 2892002	Cofinanz. Amm.ne
Umanizzazione della PA	MFP	3,9	3,9	-
Datawarehouse dirigenti della PA	MFP	6	4	2
Repertorio nazionale dei dati territoriali	CNIPA-MATT-MIPAF	1	1	-
Sanità – Rete di emergenza 118	MS-MIT	2,2	1,1	1,1
TOTALE		**13,1**	**10**	**3,1**

05A11497

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 novembre 2005.

Linee guida, formulario delle domande e criteri per la verifica della corretta gestione del contributo erogato dal Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo e loro armonizzazione alle disposizioni del decreto legislativo del 30 maggio 2005, n. 140. Misure e modalità del contributo economico a favore del richiedente asilo che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, così come introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, di seguito denominato «decreto-legge» che disciplina i criteri e le procedure di erogazione e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per le politiche e i servizi dell'asilo, di seguito denominato «Fondo»;

Considerato che ai sensi del citato art. 1-*sexies*, comma 2, il Ministro dell'interno con il primo decreto di ripartizione provvede a stabilire le linee guida ed il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione del medesimo contributo e le modalità per la sua eventuale revoca; ad assicurare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto, così come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati; a determinare, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, le modalità e la misura dell'erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non rientra nei casi pre-

visti dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge e che non è accolto nell'ambito dei servizi di accoglienza di cui al presente decreto;

Visto il proprio decreto in data 18 luglio 2005 con il quale è stata adottata la ripartizione del Fondo per l'anno 2005, in attuazione dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 2005, n. 3425, che ha autorizzato il Ministro dell'interno ad adottare il provvedimento in deroga alla procedure previste dall'art. 1-*sexies* del decreto-legge;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» e in particolare l'art. 13, comma 4, che prevede che con decreto del Ministro dell'interno si provvede all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario di cui all'art. 1-*sexies*, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge con le disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 140, e che con lo stesso decreto si provvede a fissare un termine per la presentazione delle domande di contributo da parte degli enti locali per la partecipazione alla ripartizione in esecuzione della disciplina del citato decreto legislativo n. 140;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303, concernente il «Regolamento relativo alle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato» di seguito denominato «regolamento»;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non ha espresso il parere nel termine di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si adottano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, recante «Attuazione della direttiva n. 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri» di seguito denominato «decreto legislativo».

Art. 2.

Presentazione della domanda

1. Accedono alla ripartizione delle disponibilità del Fondo, riservate al sostegno finanziario dei servizi di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge, gli enti locali, anche eventualmente associati, le loro unioni o consorzi che prestano servizi finalizzati all'accoglienza dei richiedenti asilo e dei loro familiari, alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria, come definiti dall'art. 2, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Gli enti locali, per accedere alla ripartizione del Fondo, presentano in carta libera, in duplice copia, domanda di contributo, sottoscritta dal rappresentante dell'amministrazione o dell'ente locale, utilizzando l'apposito modello riportato nell'allegato *B* al presente decreto, unitamente alla documentazione specificata nel medesimo allegato e indicata nelle linee guida contenute nell'allegato *A* al presente decreto.

2. È ammissibile una sola domanda di contributo per ogni ente locale anche se presentata in forma associata o come unione o consorzio. Una seconda domanda è ammissibile, nel rispetto del limite di cui all'art. 3, comma 2, esclusivamente se relativa ai servizi di cui all'art. 6, comma 1. Fatto salvo quanto previsto nel periodo precedente, nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo ente locale è ammissibile quella pervenuta per prima secondo i tempi e le modalità stabilite dal comma 4.

3. La domanda è corredata da una relazione illustrativa in cui è descritto l'aspetto gestionale, tecnico e finanziario degli interventi e la loro conformità alle indicazioni ed ai requisiti riportati nelle linee guida di cui al comma 1.

4. Le domande sono consegnate a mano o inviate, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo, di seguito denominato «Dipartimento», a decorrere dal 1° luglio e non oltre il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento della ripartizione del Fondo. Le domande spedite dopo la decorrenza del termine sono inammissibili.

5. In fase di prima applicazione, per la ripartizione 2006, gli enti locali presentano la domanda, a pena di decadenza dalla ripartizione, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Condizioni per l'ammissione della domanda

1. Sono ammesse alla ripartizione del Fondo solo le domande relative a servizi che:

a) sono compresi nelle categorie definite dalle linee guida previste nell'allegato *A* e operativi, ovvero che entrano in attività il 1° gennaio dell'anno per il quale è chiesto il contributo;

b) prevedono una pluralità di servizi fra quelli indicati nelle categorie di cui alle linee guida, attraverso interventi coordinati nell'ambito di un unico progetto in cui è sempre prevista l'erogazione dell'accoglienza. La mancata previsione di una categoria di servizi non determina l'inammissibilità della domanda se giustificata da fattori oggettivi della realtà territoriale locale che ne impediscono l'attivazione da specificare nella relazione di cui all'art. 2, comma 3. Per gli enti locali nel cui territorio è presente e operativo un Centro di identificazione, la domanda può prevedere anche i servizi da attivare ai sensi dell'art. 11, comma 2, del regolamento nell'ambito degli stessi Centri, con la previ-

sione della prosecuzione dell'intervento, in proprie strutture, al momento dell'uscita dal Centro di identificazione dello straniero riconosciuto rifugiato o con protezione umanitaria;

c) riservano alla rete nazionale una percentuale minima del sessanta per cento dei posti complessivi disponibili nelle strutture di accoglienza. I posti disponibili per l'accoglienza dei richiedenti asilo, da indicare al momento della presentazione della domanda di contributo, sono riservati totalmente alle esigenze della rete nazionale ai sensi del decreto legislativo. All'occupazione dei posti riservati provvede direttamente il Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale di cui all'art. 1-*sexies* del decreto-legge, di seguito denominato «Servizio centrale», che può disporre, sulla base delle esigenze, di destinare tali posti ad altre tipologie di beneficiari rispetto a quelle indicate nella domanda di contributo. L'assegnazione è effettuata assicurando prioritariamente l'accoglienza degli stranieri interessati presenti sul territorio dell'ente locale erogatore del servizio;

d) hanno un costo massimo giornaliero e a persona non superiore a quello stabilito con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo. Il costo giornaliero e a persona è individuato dal rapporto fra costo complessivo del servizio come descritto nella domanda e numero dei posti in accoglienza.

2. Per i servizi di accoglienza il numero dei posti di ricettività non deve essere inferiore a quindici posti e non superiore a:

a) quindici posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con popolazione complessiva fino a 5.000 abitanti;

b) venticinque posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 5.001 e 40.000 abitanti;

c) cinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 40.001 e 250.000 abitanti;

d) cento posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 250.001 e 1.000.000 abitanti;

e) centocinquanta posti nel caso di enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione complessiva tra 1.000.001 e 2.000.000 abitanti;

f) duecentocinquanta posti per i servizi degli enti locali, singoli o consorziati, con una popolazione superiore a 2.000.001 abitanti.

3. Deroghe al limite numerico stabilito dal comma 2 possono essere concesse dalla commissione di cui all'art. 5 sulla base di giustificati motivi e comprovate esigenze da specificare nella relazione di cui all'art. 2, comma 3, acquisito il parere del Servizio centrale e in presenza di risorse disponibili sul Fondo.

Art. 4.

Costi ammissibili nel piano finanziario

1. Alla domanda di contributo è allegato, a pena di inammissibilità, il piano finanziario secondo lo schema unito al modello di domanda di cui all'allegato *B.*

2. Non sono ammissibili per la ripartizione del Fondo, i costi per l'acquisto di immobili da utilizzare per il servizio come descritto nella domanda. Tali costi possono essere indicati nella quota di contributo dell'ente locale.

3. I costi di adeguamento delle strutture da adibire per l'erogazione dei servizi sono ammissibili solo per una quota non superiore al 20% del costo complessivo del servizio descritto nella domanda e ammesso al finanziamento.

4. I costi di manutenzione ordinaria sono ammissibili per un ammontare complessivo non superiore al 2% del costo complessivo del servizio descritto nella domanda e ammesso al finanziamento.

Art. 5.

Commissione di valutazione delle domande di contributo

1. Ai fini della valutazione delle domande di cui all'art. 2, con provvedimento del capo del Dipartimento è istituita una commissione composta dal direttore centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento o da un suo delegato, che la presiede, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il medesimo Dipartimento, da un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Su richiesta del delegato in Italia dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) partecipa alla commissione, come componente effettivo, un funzionario dell'Ufficio in Italia dell'ACNUR. La segreteria della commissione è curata da un funzionario in servizio presso la Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo del Dipartimento. Per le attività di segreteria la commissione può avvalersi del supporto tecnico del Servizio centrale. La partecipazione alla commissione non comporta compensi e rimborsi. La commissione è validamente costituita con la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. Alla commissione è affidato il compito di valutare l'ammissibilità della domanda e la conformità delle richieste di contributo alle linee guida contenute nell'allegato *A* del presente decreto nonché di formare la graduatoria delle domande di contributo assegnando i punteggi secondo le modalità stabilite dall'art. 7.

3. La commissione, ove ritenuto necessario, chiede all'ente locale la modifica del numero dei posti in accoglienza, dei servizi ovvero il completamento della documentazione da allegare alla domanda. Nella richiesta

di modifica o completamento, la commissione assegna all'ente locale interessato un termine per far pervenire l'adeguamento della domanda. L'inosservanza del termine determina l'inammissibilità della domanda.

Art. 6.

Ripartizione del Fondo

1. Sono ammessi prioritariamente alla ripartizione del contributo, attraverso una distinta graduatoria, i servizi che riservano tutti i posti disponibili nelle strutture di accoglienza alle categorie più vulnerabili dei beneficiari per una capacità ricettiva complessiva fissata secondo le modalità indicate dal comma 3 per la capacità ricettiva generale. A tal fine per categorie più vulnerabili si intendono: disabili anche temporanei, soggetti che richiedono assistenza domiciliare, sanitaria specialistica e prolungata, vittime di tortura e/o di violenza, minori non accompagnati, anziani. In presenza di risorse disponibili sul Fondo, è ammessa a tale ripartizione, per il numero totale di posti, anche la domanda che è compresa nella capacità ricettiva stabilita solo per una parte dei posti in accoglienza. Esaurita la quota di ripartizione prioritaria gli ulteriori servizi sono inseriti nella graduatoria generale secondo i criteri ordinari.

2. Il piano di ripartizione del Fondo è definito dalla commissione di cui all'art. 5, assegnando al singolo ente locale, sulla base delle graduatorie stilate, un sostegno finanziario comunque non superiore all'ottanta per cento del costo complessivo della singola iniziativa territoriale. Il limite dell'ottanta per cento può essere superato, in presenza di risorse disponibili nel Fondo, per la sola accoglienza dei richiedenti asilo ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto legislativo.

3. Per l'assegnazione di cui al comma 2, la commissione determina la percentuale del sostegno finanziario da attribuire agli enti locali, tenuto conto del contributo dell'ente locale, dell'entità delle risorse disponibili e fino a copertura, da parte dei progetti in graduatoria, del numero dei posti di ricettività complessiva stabilito in fase di prima applicazione nelle linee guida di cui all'allegato *A* e, per gli anni successivi, con provvedimento del capo del Dipartimento da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno.

Art. 7.

Punteggi per la formazione della graduatoria

1. La commissione di cui all'art. 5 provvede alla elaborazione della graduatoria distinguendo fra le domande di contributo che prevedono servizi esclusivamente a favore delle categorie più vulnerabili di beneficiari di cui all'art. 6, comma 1, e domande con servizi destinati a tutte le categorie di beneficiari.

2. La commissione provvede ad assegnare ad ogni istanza di contributo il seguente punteggio utile al fine della formazione della graduatoria:

a) punti 0,50 per ogni anno di attività espletata del progetto, fino ad un massimo di 2 punti;

b) punti 0,10 per ogni un euro o frazione, superiore a cinquanta centesimi, di riduzione del costo giornaliero ed a persona rispetto al costo massimo individuato con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, comma 5, del decreto legislativo. Il costo giornaliero ed a persona del servizio è individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *d)*;

c) punteggio pari al rapporto fra costo complessivo e costo totale di tutto il personale stabilmente impiegato, compresi eventuali costi di collaborazioni e consulenze da indicarsi nel progetto;

d) fatto salvo quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, punti 2 per la previsione all'interno del progetto di misure assistenziali specifiche finalizzate alle categorie di beneficiari indicate nell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo;

e) punti 2 per i progetti degli enti locali di aree metropolitane nel cui territorio è presente un valico di frontiera terrestre, portuale o aeroportuale;

f) punti 2 per ogni 5 per cento in più di co-finanziamento proposto dall'ente locale rispetto al 20 per cento derivante dall'art. 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge;

g) punti da 0,50 a 4 per la qualità complessiva della proposta progettuale presentata con particolare riferimento all'esperienza acquisita nell'ambito degli anni di partecipazione a sistemi di accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati pianificati a livello di territorio nazionale e ai risultati ottenuti negli anni di operatività specialmente nell'ambito dei servizi per l'integrazione attraverso l'utilizzazione di strumenti oggettivamente verificabili (es. numero di inserimenti lavorativi effettuati, numero di tirocini formativi attivati ecc.);

h) a partire dalla ripartizione del Fondo per l'anno 2007, punti 1 di penalità per un ritardo di oltre sessanta giorni rispetto al termine ultimo indicato per la presentazione dei rendiconti finanziari e delle relazioni descrittive intermedie e finali delle attività dell'anno precedente accertate.

3. In caso di parità di punteggio, il titolo di preferenza è costituito dal maggiore numero di posti riservati a favore del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Art. 8.

Decreto di ripartizione

1. Il Ministro dell'interno, acquisita la proposta della commissione indicata nell'art. 5 del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il decreto di ripartizione del Fondo che è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana. Dell'assegnazione della quota *pro-parte* del Fondo è data comunicazione all'ente locale beneficiario.

Art. 9.

Ripartizione di ulteriori risorse finanziarie

1. Qualora, successivamente all'emanazione del decreto di ripartizione di cui all'art. 8, risultino disponibili sul Fondo ulteriori risorse finanziarie, la commissione di cui all'art. 5 provvede alla formulazione del piano di ripartizione delle ulteriori disponibilità aumentando, ove possibile, il contributo già assegnato alle singole iniziative territoriali che hanno partecipato alla prima ripartizione, secondo quanto stabilito all'art. 6, fino alla concorrenza dell'ottanta per cento del costo complessivo della singola iniziativa territoriale. Il limite dell'ottanta per cento può essere superato, in presenza di risorse disponibili sul Fondo, per la sola accoglienza dei richiedenti asilo di cui al decreto legislativo. L'ulteriore disponibilità è attribuita alle domande in graduatoria non ammesse alla prima ripartizione.

2. Nell'impossibilità di procedere secondo le modalità stabilite al comma 1, si provvede ad una nuova ripartizione mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Estratti, sunti e comunicati - dell'avviso concernente l'ammontare delle nuove disponibilità finanziarie e della nuova capacità ricettiva di cui all'art. 6, comma 3, con fissazione di un termine per la presentazione di nuove domande di contributo. Gli enti locali, già beneficiari del contributo assegnato con il primo decreto di ripartizione, possono avanzare una nuova istanza finalizzata ad un aumento dei posti di accoglienza nelle proprie strutture ovvero ad attivare ulteriori servizi rispetto a quelli già ammessi al contributo. Le istanze presentate sono oggetto di valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 5, 6 e 7. Il decreto di ripartizione è adottato secondo le procedure di cui all'art. 8.

Art. 10.

Variazioni del servizio finanziato

1. Sono autorizzate dal Dipartimento e previo parere del Servizio centrale, su richiesta dell'ente locale beneficiario, variazioni al servizio finanziato.

2. L'autorizzazione è concessa, nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte corrispondono alle indicazioni delle linee guida di cui all'allegato *A* e non modificano sostanzialmente il progetto originario.

Art. 11.

Presentazione del rendiconto e controlli

1. Il rendiconto delle spese sostenute per il servizio assegnatario del contributo è presentato, in conformità al piano finanziario allegato alla domanda dall'ente locale, nei modi e nei tempi stabiliti dal Dipartimento, tramite il Servizio centrale. L'ente locale è tenuto a conservare la documentazione contabile relativa alle spese sostenute per i cinque anni successivi alla data di presentazione del rendiconto.

2. Su richiesta del Dipartimento, tramite il Servizio centrale, l'ente locale presenta una relazione intermedia e finale sulla attività svolta e sui risultati raggiunti in esecuzione del servizio finanziato.

3. Il capo del Dipartimento dispone verifiche ed ispezioni dei servizi assegnatari del contributo avvalendosi anche del supporto del personale del Servizio centrale.

4. Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Ministero dell'interno trasmette alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un rapporto sintetico sull'attività del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, elaborato dal Servizio centrale e relativo all'anno precedente.

Art. 12.

Economie

1. Eventuali economie maturate nella fase di attuazione del servizio restano acquisite all'ente locale assegnatario che le utilizzerà, fino ad esaurimento dell'assegnazione finanziaria, attivando, previa autorizzazione del Dipartimento, ulteriori o diversi servizi di accoglienza e di integrazione da rendicontare separatamente.

2. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di accertamento dell'economia da parte del Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale, l'ente locale interessato propone al Dipartimento un progetto per l'utilizzo dell'economia. Nei successivi quindici giorni il Dipartimento autorizza, previa acquisizione del parere del Servizio centrale, l'esecuzione del progetto.

3. In caso di rinuncia all'utilizzo dell'economia, di mancata presentazione del progetto nel termine di cui al comma 2 ovvero nel caso l'esecuzione del progetto non sia autorizzata, l'ente locale provvede al versamento dell'importo costituente l'economia sul capitolo 3560 conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'interno.

Art. 13.

Revoca contributo

1. Il contributo di cui al presente decreto è revocato, anche parzialmente, con decreto del Ministro dell'interno nei seguenti casi:

a) rifiuto non validamente motivato all'accoglienza dei beneficiari dei servizi assegnati alla singola iniziativa territoriale su richiesta del Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale;

b) salvo i casi di autorizzazione previsti all'art. 10, interruzione per un periodo consecutivo superiore a trenta giorni delle attività del servizio ovvero erogazione del servizio ad un numero di beneficiari inferiore del 20 per cento alla capienza ricettiva complessiva

indicata nella domanda, al netto della quota riservata alla rete nazionale, per un periodo superiore a sessanta giorni consecutivi;

c) grave inadempienza nell'aggiornamento della banca dati gestita dal Servizio centrale e/o eventuale non veridicità delle informazioni inserite;

d) mancata corrispondenza fra i servizi descritti nella domanda di contributo e quelli erogati anche in termini di standard qualitativi e quantitativi;

e) erogazione dei servizi finanziati dal Fondo a favore di soggetti diversi da quelli previsti tra i beneficiari del servizio finanziato;

f) inosservanza agli obblighi di comunicazione alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di cui all'art. 12 del decreto legislativo;

g) presentazione della rendicontazione oltre centottanta giorni dalla scadenza stabilita.

2. Acquisita la notizia degli eventuali fatti di cui al comma 1, il capo del Dipartimento dispone, ove già non espletati, i controlli di cui all'art. 11, e, sulla base dei risultati di tali controlli, contesta all'ente locale beneficiario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, i fatti accertati chiedendo eventuali chiarimenti. Entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, l'ente locale provvede a fornire le proprie controdeduzioni e ogni documentazione ritenuta utile da inviare, con raccomandata con ricevuta di ritorno, all'indirizzo indicato nella lettera di contestazione.

3. Il capo del Dipartimento, acquisito il parere da parte della commissione di cui all'art. 5, propone al Ministro dell'interno l'adozione del decreto di revoca del contributo, determinando l'importo da restituire ovvero dispone l'archiviazione della pratica.

4. In caso di revoca, l'importo del contributo da restituire è versato dall'ente locale secondo le modalità di versamento di cui all'art. 12, comma 3.

Art. 14.

Contributo di prima assistenza per il richiedente asilo

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto, al richiedente asilo in stato di bisogno che non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter* del decreto-legge, ammesso all'accoglienza ai sensi del decreto legislativo e per il quale non vi è disponibilità di posti ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo, è concesso un contributo economico di prima assistenza fino alla individuazione del posto in accoglienza, come stabilito dal citato art. 6, ovvero alla comunicazione della decisione della competente commissione territoriale.

2. Il contributo di cui al comma 1 è pari alla quota giornaliera a persona (un partecipante) prevista per i soggiorni oltre venti giorni nella tabella *A* di cui all'art. 3 della direttiva sui mezzi di sussistenza adottata dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

3. Il contributo è erogato per un massimo di trentacinque giorni in due ratei anticipati il primo di venti giorni ed il secondo per i rimanenti quindici giorni. Il secondo rateo è erogato solo nel caso non sia individuata la disponibilità di accoglienza ai sensi del decreto legislativo ovvero non sia già intervenuta la decisione della commissione territoriale. Le somme già pagate non sono soggette a rimborso.

4. Il contributo è determinato ai sensi del comma 2 per il richiedente asilo e per ogni suo familiare sulla base della richiesta di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo.

5. In caso di rifiuto da parte del richiedente asilo all'ingresso nelle strutture di accoglienza individuate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo, cessa il titolo al contributo economico di prima assistenza.

6. Per la riscossione del contributo economico, il richiedente deve presentarsi alla tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente munito del permesso di soggiorno ovvero di un documento d'identità valido unitamente alla ricevuta della presentazione della domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

Art. 15.

Allegati

1. Gli allegati *A* e *B* costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2005

Il Ministro: PISANU

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2005
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 13, foglio n. 212

ALLEGATO *A*

LINEE-GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO

1. *I servizi finanziati.*

I servizi ammessi al contributo sono:

a) di accoglienza;

b) di integrazione;

c) di tutela.

1.1 Servizi di accoglienza.

Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati all'accoglienza attraverso l'attivazione di strutture dedicate collettive o di appartamenti, reperiti sul mercato privato o nella disponibilità dell'ente locale. Ai beneficiari sono garantiti:

il vitto, l'alloggio, l'accesso ai servizi erogati sul territorio;

l'orientamento e l'assistenza sociale;

l'assistenza medico-sanitaria;

l'accesso a corsi di alfabetizzazione e lingua italiana;

mediazione culturale - interpretariato.

1.2 Servizi di integrazione.

Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati all'integrazione attraverso interventi volti a garantire:

l'accesso a corsi di lingua italiana e di approfondimento linguistico;

possibilità per la formazione e la riqualificazione professionale;

l'accesso al mercato del lavoro;

l'individuazione di possibilità alloggiative autonome;

supporto e assistenza per il ricongiungimento familiare.

1.3 Servizi di tutela.

Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati a:

garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in materia d'asilo;

offrire supporto psico-socio-sanitario.

2. *Servizi per categorie di beneficiari.*

2.1 Servizi per i richiedenti asilo e loro familiari.

Il limitato periodo di soggiorno sul territorio nazionale nella qualità di richiedente asilo caratterizza la finalità della iniziativa territoriale finanziata dal Fondo indirizzata prioritariamente all'accoglienza. Nel periodo dell'intervento sono garantite le necessarie misure di accoglienza (vitto, alloggio, vestiario, «pocket money» ecc.). Sono compresi nell'intervento anche corsi di alfabetizzazione e insegnamento della lingua italiana e orientamento alle possibilità di formazione professionale, servizi di informazione legale e di assistenza burocratica nelle procedure di asilo. L'inserimento dei minori nelle scuole è obiettivo obbligatorio secondo quanto previsto dalla normativa italiana in materia di istruzione. Le relative iniziative sono attuate tenendo conto della brevità del periodo di soggiorno.

Nell'ambito di questa categoria sono compresi anche servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.

In armonia con il decreto legislativo, il periodo di accoglienza ha termine al momento della notifica della decisione sull'istanza di richiesta di asilo (art. 5, comma 6). L'art. 5, comma 7, del medesimo decreto legislativo, peraltro, dispone che l'accoglienza perdura nel caso di presentazione di ricorso giurisdizionale ed eventuale autorizzazione a permanere sul territorio nazionale. Nel rispetto delle citate disposizioni, l'accoglienza, quindi, si protrae per il periodo necessario alla presentazione del ricorso giurisdizionale e fino alla comunicazione della eventuale decisione negativa all'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale. Per questi casi, l'accoglienza ha comunque termine con il decorrere del termine previsto per l'accesso al lavoro ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo e cioè al momento in cui decorrono i sei mesi dalla presentazione della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, salvo nel caso in cui le condizioni fisiche dell'interessato non gli consentono il lavoro (art. 5, comma 7, del decreto legislativo). L'accoglienza ha termine anche nelle ipotesi di revoca previste dall'art. 12 del decreto legislativo.

Possono essere inseriti nei servizi di accoglienza i beneficiari del provvedimento di autorizzazione a permanere sul territorio nazionale adottato ai sensi dell'art. 17 del regolamento, salvo che il Prefetto non disponga altrimenti e purché ricorrano le condizioni stabilite dal decreto legislativo per l'accesso all'accoglienza (es. requisito economico - art. 6 del decreto legislativo).

In caso al richiedente asilo presente nel servizio sia concesso lo status di rifugiato ovvero la protezione umanitaria, l'interessato e i suoi familiari sono ammessi al servizio di cui al seguente paragrafo 2.2, nel medesimo servizio o in altro cui lo straniero interessato è assegnato sulla base delle opportunità offerte dalle realtà territoriali locali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.

Nella categoria dei servizi per richiedenti asilo sono compresi anche quelli da attivarsi da parte dell'ente locale, previa comunicazione al prefetto, nel Centro di identificazione presente ed operativo sul territorio di competenza. I servizi previsti sono indicati nell'art. 11, comma 2, del regolamento e devono rappresentare interventi coordinati nell'ambito di un progetto di accoglienza attivato nel medesimo territorio. Nella categoria possono comprendersi anche servizi di supporto tecnico, operativo ed informativo al rappresentante dell'ente locale in seno alla commissione territoriale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

2.2 Servizi per i rifugiati e titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Le misure del servizio sono finalizzate a prevedere un percorso di inserimento del rifugiato nel territorio, attraverso il lavoro e l'alloggio, in modo da garantire l'autosufficienza economica. Nel periodo dell'intervento sono garantite le necessarie misure di accoglienza (vitto, alloggio, vestiario, «pocket money» ecc.). Rappresentano obiettivi fondamentali del progetto d'integrazione l'insegnamento della lingua italiana, l'informazione sui diritti e doveri del rifugiato e la formazione/riqualificazione professionale adeguata all'esperienza dell'interessato e alle esigenze del locale mercato del lavoro.

Il progetto d'integrazione è elaborato tenendo conto dei servizi pubblici presenti sul territorio cui possono avere accesso i rifugiati e i beneficiari di protezione umanitaria.

Iniziative specifiche e coordinate sono definite per i nuclei familiari. L'inserimento dei minori nelle scuole è obbligatorio secondo quanto previsto dalla normativa italiana in materia di istruzione.

Il progetto può prevedere misure di supporto e di sostegno, anche economico, per l'autosufficienza alloggiativa e per il ricongiungimento familiare.

Nell'ambito di queste iniziative possono attivarsi servizi informativi sui programmi di rimpatrio avviati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o da altri organismi nazionali o internazionali a carattere umanitario.

Il progetto deve articolarsi in un periodo di permanenza assistita non superiore a sei mesi prorogabili per circostanze eccezionali debitamente motivate fino a un massimo di dodici mesi, previa autorizzazione del Servizio centrale.

Per le categorie più vulnerabili di rifugiati e umanitari, i tempi di accoglienza possono essere prorogati in accordo col Servizio centrale e previa sua autorizzazione.

3. *Gli standard.*

Per tutti i servizi descritti deve essere previsto l'impiego di personale qualificato e in numero adeguato agli utenti destinatari dell'intervento. Tutto il personale è tenuto all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le notizie relativi ai beneficiari dei servizi. La predisposizione e l'erogazione dei servizi deve essere modulata in modo adeguato rispetto alle diverse categorie di beneficiari accolti.

3.1 Gli standard di accoglienza.

Le strutture adibite all'accoglienza devono essere ubicate sul territorio dell'ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente ad esso associato o consorziato.

Nelle strutture adibite all'accoglienza deve essere rispettata la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica.

Sul punto, si rinvia al «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di accoglienza e integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria» curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web http://www.serviziocentrale.it). L'accoglienza, così come previsto dal decreto legislativo, è effettuata tenendo conto delle esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare sono curati i profili di tutela dell'unità familiare e delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza o delle persone vittime di violenza fisica, sessuale o psicologica. Servizi specifici di accoglienza andranno attivati tenendo conto delle misure assistenziali da garantire alle persone accolte in relazione alle loro esigenze, in particolare, per le donne sole, famiglie monoparentali e le famiglie con minori.

Per la struttura di accoglienza è predisposto un regolamento interno al centro. Il regolamento è tradotto, ove possibile, nelle lingue che sono presumibilmente comprese dagli ospiti e contiene le regole di permanenza nel centro e quelle previste per la revoca dell'accoglienza ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo per i richiedenti asilo. È anche predisposto un contratto di accoglienza sottoscritto dal beneficiario del servizio che prevede la durata di permanenza nel centro ed il programma delle attività e dei servizi erogati.

Attraverso l'attivazione, ove necessario, di opportune azioni di accompagnamento e di mediazione, deve essere garantito il pieno accesso ai servizi pubblici erogati sul territorio quali l'accesso al Servizio sanitario nazionale e al servizio scolastico per i minori (con sostegno ai genitori nei rapporti scuola/famiglia). L'insegnamento della lingua italiana per gli adulti va prioritariamente attivato presso i Centri territoriali permanenti, operativi in ambito comunale, la formazione attraverso corsi attivati dagli istituti di formazione professionale organizzati in ambito regionale. Nel caso di persone appartenenti a categorie vulnerabili o portatori di particolari specificità, i corsi di prima alfabetizzazione e di lingua italiana potranno essere attivati anche attraverso convenzioni con associazioni o con altri enti ed istituti del territorio.

L'orientamento, l'informazione e l'assistenza sociale, hanno l'obiettivo di fornire informazioni di base sulle caratteristiche della società italiana, sui diritti e doveri della convivenza sociale, sulla legislazione vigente in materia di immigrazione e asilo, sulle norme e le modalità che regolano l'accesso al mercato del lavoro. Gli interventi sono realizzati anche in sinergia con strutture pubbliche e private operanti sul territorio (es. Centri per l'impiego, Centri di iniziativa locale per l'occupazione - CILO, Centri territoriali permanenti - CTP etc.).

3.2 Gli standard di integrazione.

Nell'ambito dei servizi finalizzati all'integrazione, devono essere garantite le attività propedeutiche a:

individuare possibilità per la formazione e la riqualificazione professionale, attraverso un adeguato orientamento ai corsi di formazioni fruibili sul territorio (corsi attivati dagli enti locali, dalle regioni, e/o da enti di formazione privati) o attraverso l'attivazione di tirocini formativi, di orientamento, di borse lavoro;

favorire l'accesso al mercato del lavoro. A tale fine vanno previste attività volte a costituire sistemi d'intervento con associazioni di categoria, agenzie interinali, cooperative sociali e aziende al fine di consentire l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro. Sono fornite, inoltre, informazioni sulle modalità di avvio e di gestione di attività di lavoro autonomo o sulla creazione di impresa con indicazioni sui modi per l'accesso al credito agevolato o ai «prestiti d'onore», anche attraverso l'orientamento ai servizi del territorio a ciò preposti;

individuare possibilità alloggiative autonome. Gli interventi possono realizzarsi attraverso la promozione di eventuali iniziative di intermediazione che favoriscano la conoscenza e l'accesso al mercato privato degli alloggi, ovvero attraverso la corresponsione di aiuti economici di primo sostegno (i c.d. «contributi alloggio»: copertura delle spese di caparra, prime mensilità di affitto, *una tantum* per l'acquisto di suppellettili). Altri interventi possono riguardare la costituzione di un fondo di garanzia a favore dei proprietari locatori. Possono essere realizzati servizi di informazione sulle modalità di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), o sulle modalità per l'ottenimento di crediti agevolati per l'acquisto, il recupero edilizio della prima casa;

fornire supporto e assistenza per il ricongiungimento familiare. Gli interventi sono diretti a fornire informazioni e sostegno nelle relative procedure burocratiche, nei casi consentiti dalla normativa in materia, anche attraverso un eventuale contributo per le spese di trasferimento in Italia del familiare ricongiunto.

Il coordinato intervento delle attività comprese nel presente paragrafo presuppone l'assunzione da parte dell'ente locale delle necessarie iniziative per promuovere la sottoscrizione di protocolli di intesa, patti territoriali, accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali e del privato sociale, al fine del raggiungimento della più ampia sinergia degli interventi attivati sul territorio. Per tali finalità anche i Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, costituiscono opportune sedi di valutazione e promozione dei necessari interventi.

3.3 Gli standard dei servizi di tutela.

Sono compresi nella categoria i servizi forniti ai richiedenti asilo, di informazione sulla normativa d'interesse e di assistenza ed orientamento nel disbrigo delle pratiche, comprese quelle relative al gratuito patrocinio. È prevista una attività di informazione sulle fasi della procedura per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, sui principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia, sulle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti asilo e dei rifugiati (ACNUR, Organizzazioni non governative). Nell'ambito dei servizi a favore dei richiedenti asilo previsti all'art. 11, comma 2, del regolamento è ammessa anche l'eventuale attività di assistenza legale.

Per i rifugiati ed i titolari di protezione umanitaria è curata l'informazione e il sostegno nell'ambito del percorso individuale di integrazione, singolo e familiare, per l'inserimento all'interno della realtà locale. Deve essere inoltre garantito un supporto socio-psico-sanitario a tutti i beneficiari con particolare attenzione a persone appartenenti a categorie vulnerabili.

4. *Attività di rete.*

Ogni progetto deve garantire una percentuale di posti in accoglienza a favore delle esigenze nazionali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, coordinato dal Servizio centrale. I posti disponibili per l'accoglienza dei richiedenti asilo sono tutti riservati alle esigenze del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati da utilizzare prioritariamente per i richiedenti asilo presenti sul territorio dell'ente locale erogatore del servizio.

L'ente locale titolare del servizio s'impegna, nell'osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, ad aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico ed a designare un responsabile tenuto a garantire l'attendibilità dei dati inseriti e il loro tempestivo aggiornamento. L'ente locale si impegna a garantire la presentazione di relazioni, annuali, intermedie e finali, sulle attività svolte dal progetto adeguandosi ai modelli e ai termini stabiliti dal Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale.

5. *Determinazione del numero dei posti di ricettività complessiva e della ricettività per l'accoglienza delle categorie più vulnerabili come individuate nell'art. 6, comma 1, per l'anno 2006.*

In fase di prima applicazione del decreto e in osservanza dell'art. 6, commi 1 e 3, la capacità ricettiva massima è fissata per l'anno 2006 in posti duemilatrecentocinquanta di cui trecentocinquanta per le categorie più vulnerabili (art. 6, comma 1). In presenza di risorse disponibili sul Fondo e rispettato nella ripartizione il limite massimo dell'ottanta per cento di contributo del costo complessivo dei servizi di cui all'art. 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge, la capacità ricettiva massima fissata può essere superata fino ad esaurimento delle risorse.

ALLEGATO *B*

MODELLO DI DOMANDA DI CONTRIBUTO RELATIVA ALLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE ISCRITTE NEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO, DI CUI ALL'ART. 1 SEXIES E 1 SEPTIES DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 1989, N.416, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI , CON LE LEGGE 28 FEBBRAIO 1990, N. 39, INTRODOTTO DALL'ART.32 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 2002, N. 189, PER L'ANNO

AL MINISTERO DELL'INTERNO – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo.

1. ENTE LOCALE/CAPO FILA ______________________________

a) UNIONE O CONSORZIO ______________________________

b) ASSOCIAZIONE ______________________________

Nell'ipotesi di cui al punto b) unire le dichiarazioni con le quali gli altri enti locali partecipanti all'erogazione dei servizi si impegnano all'esecuzione del progetto.

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO A TAL FINE COMUNICA :

2. DATI DELL'ENTE LOCALE

Indirizzo: ______________________________

Codice Fiscale: ______________________________

Conto di Tesoreria (c/o la Sezione Provinciale della Banca d'Italia INDICAZIONE OBBLIGATORIA): ______________________________

corrente bancario infruttifero: ABI ____________ CAB ____________ nr. c/c ____________

POPOLAZIONE (per le finalità di cui all'articolo 3, comma 2) ____________________

3. RAPPRESENTANTE (*Presidente della Provincia, Sindaco, Dirigente ecc.*)

Nome: ______________________________

Cognome: ______________________________

Funzione ______________________________

Telefono ______________, Fax: ______________ E-Mail: ______________________

4. REFERENTE PRESSO L'ENTE LOCALE DEL PROGETTO

Nome: ______________________________

Cognome: ______________________________

Incarico ricoperto nel Comune ______________________________

Telefono: ____________ , Fax:____________, E-Mail: ____________

5. RESPONSABILE PER LA BANCA DATI DEL SERVIZIO

Nome: ______________________________

Cognome: ______________________________

Ente di appartenenza: ______________________________

Telefono: ____________ , Fax: ____________, E-Mail: ____________

Nome, Cognome e numero di telefono altro personale di contatto: ____________

____

6. RESPONSABILE DEL SERVIZIO (SE AFFIDATO A SOGGETTO O ORGANIZZAZIONE DIVERSA DALL'ENTE LOCALE
(Scheda da compilare per ogni servizio affidato)

Ente o organizzazione: ______________________________

Servizio Affidato: ______________________________

Responsabile legale:

Nome: ______________________________

Cognome: ______________________________

Telefono ____________, Fax: ____________, E-Mail: ____________

Nome, Cognome e numero di telefono altro personale di contatto: ____________

____

7. SERVIZIO DI CUI SI CHIEDE L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

a. Tipologia di servizio (*accoglienza, integrazione, tutela*) ______________________________

b. Data di attivazione prevista ______________________________

c. Per i servizi attivi data di inizio attività del servizio ______________________________

d. Servizio riservato esclusivamente a categorie più vulnerabili (art.6, comma 1) ___________ (*indicare si / no*)

e. Soggetti beneficiari (*singoli/e, nuclei familiari/categorie vulnerabili, ecc.*) _______________

f. Descrizione sintetica delle modalità di erogazione dei servizi per i quali si richiede il contributo

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

g. Luogo/ Luoghi di svolgimento del servizio ______________________________

h. Complessiva capacità ricettiva di accoglienza ______________________________

i. Posti riservati a categorie vulnerabili ______________________________

j. Posti per richiedenti asilo ______________________________

k. Costo complessivo del progetto ______________________________

l. Costo giornaliero e a persona *(pro die pro capite)* (*rapporto fra costo complessivo e capacità ricettiva : 365gg)*______________________________

m. Contributo ente locale (*allegare relazione sul tipo contributo)*

euro ______________________________
pari al ___________ per cento
cento del costo complessivo

n. Eventuale costo anni precedenti (*da indicare per i soli quattro anni precedenti*)

Anno__________________ Costo ______________________________________
Anno__________________ Costo ______________________________________
Anno__________________ Costo ______________________________________
Anno__________________ Costo ______________________________________

o. precedenti finanziamenti nell'ambito del Programma Nazionale Asilo e da parte del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo.

Anno_______ Importo finanziamento ______________________________
Anno_______ Importo finanziamento ______________________________
Anno_______ Importo finanziamento ______________________________
Anno_______ Importo finanziamento ______________________________

altri finanziamenti (*es. fondi regionali, otto per mille IRPEF, progetto ANCI ecc.*)

Anno_______ finanziamento _______________ Importo_____________
Anno_______ finanziamento _______________ Importo_____________
Anno_______ finanziamento _______________ Importo_____________
Anno_______ finanziamento _______________ Importo_____________

8. STRUTTURE DI ACCOGLIENZA (*compilare la scheda per ogni struttura da utilizzare*)

Località ed indirizzo dove è ubicata ciascuna struttura e distanza dal più vicino centro abitato :

____

Se la struttura è ubicata su un altro Comune specificare la forma di accordo fra i due enti:

Descrizione della struttura: ____

Proprietà struttura: ____

Capienza: ____________; mq circa:_____________; numero attuale assistiti: ______________

Telefono (*se presente*): ___________

Indicare quali altre utenze sono attive

1.____________________________
2.____________________________
3.____________________________
4.____________________________

Appartamenti n.__________,

per ciascun immobile indicare:

Indirizzo: ____

Mq.:________________; numero di persone ospitate nell'immobile ______________________

Tipologia utenza (*famiglie, singoli, solo donne ecc.)* ________________________________

Utenze attive:

1.____________________________

2.____________________________

3.____________________________

4.____________________________

9. PERSONALE

a. Numero degli operatori remunerati __________ part time _____________full time_________

   Qualifiche e mansioni ricoperte____

b. Numero degli operatori volontari___________ Qualifiche e mansioni ricoperte_____________

10. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE ATTIVITA'

La relazione di cui all'articolo 2, comma 3, da allegare al presente modulo deve fornire le seguenti informazioni, relative alle modalità di erogazione dei seguenti servizi:

Servizi per l'accoglienza

- vitto e fornitura di beni di prima necessità, pocket money
- accesso ai servizi presenti sul territorio
- orientamento e assistenza sociale
- corsi di alfabetizzazione e lingua italiana
- supporto all'inserimento in percorsi educativi e di istruzione
- servizi di informazione nel disbrigo delle pratiche amministrative e legali
- servizi di mediazione – interpretariato

Servizi individualizzati per l'integrazione

- favorire l'accesso a corsi di lingua italiana e di approfondimento;
- supporto alla formazione/riqualificazione professionale
- supporto all'inserimento lavorativo
- supporto nella ricerca di opportunità alloggiative
- eventuale supporto al ricongiungimento familiare

Servizi di Tutela

- fornire informazione sulla normativa italiana ed Europea in materia d'asilo
- garantire l'orientamento e l'informazione legale
- offrire supporto psico-socio-sanitario

Servizi presso i Centri di Identificazione (*per i soli enti locali nel cui territorio è operativo un Centro di Identificazione*)

- servizi di insegnamento della lingua italiana
- servizi di informazione e assistenza legale
- servizi di sostegno socio-psocologico
- servizi di informazione sui programmi di rimpatrio

11. RISERVA DI POSTI A FAVORE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI.

posti in accoglienza riservati a favore del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati e a diretta gestione del Ministero dell'Interno tramite il Servizio centrale________________________
di cui per richiedenti asilo______________

pari ad una percentuale del ____________ sul totale complessivo dei posti in accoglienza

12. OBBLIGO DI COOPERAZIONE IN RETE CON IL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI.

Si garantisce il rispetto degli standar di accoglienza ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005 e si manifesta la propria disponibilità a cooperare e collaborare con la rete di servizi costituita dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del decreto legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n.39, introdotto dalla legge 30 luglio 2002, n.189.

Data _________________

Firma del rappresentante *(di cui al punto 3)*

Documentazione da allegare:

1. Relazione illustrativa di cui all'art.2, comma 3, del decreto.
2. Relazione descrittiva del finanziamento offerto con quantificazione sottoscritta dal presentatore della domanda.
3. Dati sintetici dell'attività svolta negli anni precedenti (numero accolti, numero delle persone dimesse dal servizio con specificazione delle relative motivazioni, in particolare devono essere indicati il numero dei rifugiati avviati all'autosufficienza lavorativa e alloggiativa e l'eventuale numero dei rimpatri volontari avvenuti per gli accolti nel servizio, se disponibile numero dei rifugiati e richiedenti asilo presenti sul territorio con indicazione della percentuale di tale numero nel rapporto con la popolazione residente);
4. Tabella riepilogativa dei costi preventivati secondo l'allegato modello (Piano Finanziario).

Elenco di ogni altra documentazione che si consideri utile ai fini di una miglior valutazione della qualità complessiva del servizio (es. accordi e protocolli; normative utili a facilitare e sostenere i servizi previsti dal presente intervento, convenzioni ecc.).

PIANO FINANZIARIO

DESCRIZIONE SPESA	IMPORTI
Costo del personale	
Costo del personale stabilmente impiegato (dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.)	
Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei locali e/o strutture	
Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari	
Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali	
Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno	
Pulizia locali e relativi materiali	
Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento)	
Spese per acquisto, ammortamento, leasing, noleggio di beni durevoli	
Mobili, arredi ed elettrodomestici	
Materiale informatico hardware, software e strumentaz. tecnica	
Spese generali per l'assistenza	
Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia	
Effetti letterecci	
Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,…)	
Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, di viaggio e soggiorno dei beneficiari	
Spese per la scolarizzazione (per la scuola dell'obbligo)	
Pocket Money	
Alfabetizzazione	
Accoglienza esterna	
Contributo in denaro	
Altri servizi	
Spese di orientamento ed assistenza sociale	
Costi di orientamento e assistenza sociale	
Costi di interpretariato e mediazione culturale	
Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario	
Spese per i servizi di tutela	
Orientamento ed informazione legale	
Supporto psico-socio-sanitario	
Spese per l'integrazione	
Corsi di formazione professionale	
Borse lavoro e tirocini formativi	
Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa	
Contributo acquisto arredi per alloggi beneficiari	
Contributi straordinari per l'uscita	
Spese per i servizi nei Centri di identificazione (per gli enti locali nei cui territori sono operativi Centri di identificazione)	
Spese per i servizi di insegnamento della lingua italiana	
Spese per i servizi di informazione e assistenza legale	
Spese per i servizi di supporto psico-socio-sanitario	
Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario	
Altre spese (indicare)	
Spese non ricomprese nelle precedenti categorie	
Altre spese relative al personale (spese telefoniche e carburante per automezzi di servizio, trasporti pubblici operatori, costi amministrativi, spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, cancelleria,…)	
Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari…)	
Altre spese relative alle attrezzature	
Altre spese relative all'integrazione	
Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore, spese di assicurazione per beneficiari,...)	
TOTALE	

05A11464

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 ottobre 2005.

Decadenza della concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. 1143 del comune di Catania assegnata alla società «La Scommessa di Grasso Andrea & C. S.n.c.», in Catania.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, recante norme per il riordino della disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisiche o società;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 28 settembre 1999, n. 228, con il quale sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal decreto interdirigenziale 2 agosto 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;

Vista l'istanza presentata in data 12 settembre 2002, con la quale l'allora società titolare della concessione S.P.A.T.I. S.p.A., ha chiesto l'avvio di una procedura di transazione, al fine di consentire la chiusura della propria liquidazione, tramite l'appianamento dei debiti anche attraverso la cessione di titolarità di alcune delle proprie agenzie di raccolta scommesse;

Visto l'atto di cessione di ramo d'azienda del 1° giugno 2004, nel quale la suddetta società, su autorizzazione delle Amministrazione concedenti prot. n. 36278 del 25 giugno 2004, ha ceduto la titolarità della concessione n. 1143 alla società «La Scommessa di Grasso Andrea & C. S.n.c.», informando nel contempo l'acquirente delle nuove e più favorevoli condizioni economiche delle convenzioni che accedono alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche, previste dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e dal decreto interdirigenziale 1° ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 2003;

Considerato che con la nota prot. n. 63674 del 16 novembre 2004, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2003, prima citato, sono stati trasmessi il riepilogo ed i dati analitici relativi alle somme dovute dall'agenzia «La Scommessa di Grasso Andrea & C. S.n.c.» per la regolarizzazione della propria posizione contabile, con l'invito ad inviare, entro quindici giorni dalla ricezione, copia dei versamenti effettuati;

Considerato che nella medesima nota è stata richiamata l'attenzione sulla circostanza che la mancata comunicazione dell'adesione o il mancato pagamento anche di una sola rata delle somme indicate avrebbe comportato la decadenza dal rapporto concessorio e l'applicazione delle misure previste dagli articoli 7, comma 1, e 8 del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003 più volte citato;

Considerato che con nota n. 2005/19808 del 12 aprile 2005 è stata disposta la disattivazione del collegamento telematico della società concessionaria con il totalizzatore nazionale delle scommesse ippiche a causa

delle gravi e numerose inadempienze contabili della medesima società analiticamente indicate nella stessa nota del 12 aprile 2005;

Vista la nota della società suindicata, pervenuta il 26 aprile 2005, con la quale sono state chieste indicazioni circa la possibilità di estinguere la posizione debitoria maturata;

Vista la nota dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, prot. n. 2005/25268 dell'11 maggio 2005, mai riscontrata dalla controparte, con la quale è stato proposto un piano di rateizzazione dei pagamenti dovuti;

Considerato che permane la grave situazione di insolvenza, nonostante le reiterate richieste dell'Amministrazione per la regolarizzazione della posizione contabile e che la società concessionaria non ha fornito plausibili giustificazioni al riguardo;

Ritenuto, quindi, di dover procedere alla dichiarazione di decadenza della predetta società concessionaria per inadempienza degli obblighi nascenti dal rapporto concessorio;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Si dichiara decaduta, per le motivazioni di cui nelle premesse, la società «La Scommessa di Grasso Andrea & C. S.n.c.», con sede legale in Catania via Vittorio Emanuele n. 226/228/230, dalla concessione n. 1143 per la raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa del comune di Catania.

2. Si avverte che questa Amministrazione provvederà, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, a recuperare, secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute, e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto interministeriale 20 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2005

Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato
TINO

Il capo del Dipartimento delle politiche di sviluppo del Ministero delle politiche agricole e forestali
CACOPARDI

05A11443

DECRETO 30 novembre 2005.

Sesta cessione dei crediti previdenziali dell'I.N.P.S.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, e successivamente modificato («art. 13»), concernente la cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S.;

Considerato che l'art. 3.2 del contratto di cessione dei crediti, stipulato in data 29 novembre 1999 tra l'I.N.P.S. e la società di cartolarizzazione costituita ai sensi del comma 4 dell'art. 13, in relazione all'operazione di cartolarizzazione autorizzata con precedente decreto del 5 novembre 1999, così come gli articoli 3.2 dei successivi contratti di cessione stipulati tra le medesime parti, rispettivamente, in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001, 18 luglio 2002, 18 luglio 2003 e 29 novembre 2004 (gli «Originari contratti di cessione»), prevedono la possibilità per l'I.N.P.S. di ottenere un ulteriore importo da corrispondersi da parte della società di cartolarizzazione a titolo di anticipazione del corrispettivo finale previsto nei menzionati contratti e da finanziarsi con l'emissione di ulteriori titoli, o la contrazione di prestiti, a fronte dei crediti contributivi precedentemente ceduti, cui possono aggiungersi altri ciediti contributivi da cedersi dall'I.N.P.S. alla società di cartolarizzazione;

Considerato inoltre che, relativamente a tali altri crediti contributivi ceduti, è versato un corrispettivo suddiviso in una quota iniziale, a titolo definitivo ed in una eventuale quota finale sempreché ciò sia disposto da uno o più decreti emessi ai sensi del comma 2 dell'art. 13 e ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli precedentemente emessi;

Visto il decreto emesso il 16 settembre 2005 dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stato dato avvio ad una ulteriore fase dell'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. ai sensi del comma 18 dell'art. 13 e dei citati articoli 3.2 degli originari contratti di cessione;

Visti, in particolare, i commi 2, 5 e 11 dell'art. 13, ai sensi dei quali, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emessi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinate le tipologie ed il valore nominale dei crediti ceduti, il prezzo iniziale a titolo definitivo e le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre per finanziare il pagamento del prezzo, nonché gli impegni accessori che l'I.N.P.S. assume, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, per il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione;

Visti l'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, concernente disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione nonché le risoluzioni rilasciate a tal riguardo dall'Agenzia delle entrate;

Considerato che, ai sensi del comma 1 dell'art. 13, l'incarico di consulente terzo per il monitoraggio dell'operazione di cartolarizzazione è assolto dalle agenzie di rating;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione di quanto previsto dall'art. 13, l'I.N.P.S. cede alla Società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. - S.C.C.I. S.p.a. («SCCI»), costituita ai sensi del comma 4 dell'art. 13, i crediti contributivi previdenziali verso le aziende tenute al versamento a mezzo di denuncia mensile (ivi inclusi i comuni, le province, le regioni e lo Stato) (i «Crediti aziende») ed i crediti contributivi verso gli artigiani ed i commercianti (i «Crediti artigiani e commercianti») (di seguito collettivamente indicati come «Crediti ceduti»), unitamente ai relativi oneri accessori per interessi e sanzioni civili, la cui cessione per le medesime tipologie, di cui agli originari contratti di cessione, si riconferma in considerazione dell'unitarietà del portafoglio a garanzia dei titoli emessi ai sensi del successivo art. 5. I crediti ceduti comprendono quelli che:

i) siano maturati successivamente alla data del 31 dicembre 2004 ed entro la data del 31 dicembre 2005 compreso, per tali intendendosi i crediti contributivi che il debitore non abbia provveduto a pagare alla scadenza prevista e che siano stati contabilizzati dall'I.N.P.S. per l'anno finanziario 2005;

ii) non siano stati ancora riscossi dall'I.N.P.S. alla data del 30 aprile 2005 compreso;

e

iii) non siano eliminati dall'I.N.P.S. in applicazione della procedura interna di eliminazione dei crediti attualmente in vigore e disciplinata con delibera del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. del 10 febbraio 1998, n. 210, entro il giorno immediatamente precedente la data di consegna degli elenchi dei crediti ceduti, che l'I.N.P.S. dovrà predisporre e trasmettere a SCCI come di seguito indicato.

In relazione ai crediti ceduti, l'I.N.P.S. garantisce a SCCI l'importo nominale minimo di cessione di € 6.000.000.000,00, suddiviso in € 4.200.000.000,00 di crediti aziende ed € 1.800.000.000,00 di crediti artigiani e commercianti. L'I.N.P.S. redige, ai sensi del comma 6 dell'art. 13, appositi elenchi dei crediti ceduti entro e non oltre il 31 maggio 2006.

L'apposito contratto di cessione che I.N.P.S. sottoscrive con SCCI (il «Nuovo contratto di cessione») disciplina, inoltre, i meccanismi di aggiustamento, da applicarsi tra ciascuna tipologia di crediti ceduti, quali risultanti dagli elenchi, nel caso in cui si verifichino eccedenze o carenze rispetto ai relativi importi nominali minimi garantiti sopra riportati. In particolare saranno adottati per sopperire alle carenze di crediti residue dopo l'applicazione dei meccanismi di aggiustamento di cui sopra: (1) i meccanismi di cessione di ulteriori crediti contributivi maturati successivamente al 31 dicembre 2005, che l'I.N.P.S. è tenuto a cedere nel caso in cui tale cessione sia possibile in conformità all'art. 13 o, in subordine, (2) le modalità di calcolo degli importi che l'I.N.P.S. è tenuto a corrispondere in contanti a SCCI, qualora le cessioni di cui al punto (1) del presente capoverso non risultassero attuabili, attuate o sufficienti.

Ai fini degli aggiustamenti tra tipologie di crediti e delle cessioni di crediti aggiuntivi di cui sopra, i crediti aziende ed i crediti artigiani e commercianti sono conteggiati per un importo da definire nel nuovo contratto di cessione con l'approvazione delle agenzie di rating coinvolte nell'emissione sulla base delle proiezioni di incasso relative a ciascuna tipologia nel modello finanziario dell'operazione, e comunque:

a) i crediti aziende saranno conteggiati per un importo pari al 170% rispetto ai crediti artigiani e commercianti;

e

b) i crediti artigiani e commercianti saranno conteggiati per un importo pari al 40% rispetto ai crediti aziende.

Ai fini del computo degli importi di cui al punto (2) che precede, verranno applicate alle residue carenze di crediti ceduti, per ciascuna tipologia e secondo le modalità specificate nel nuovo contratto di cessione, delle percentuali pari, rispettivamente, a 80% e 50% del valore nominale dei crediti aziende e dei crediti artigiani e commercianti.

Art. 2.

L'I.N.P.S. riceve da SCCI, la quale utilizza a tal fine il ricavo dell'emissione, per un importo massimo complessivo di € 5.500.000.000,00, al netto delle commissioni, delle spese e degli altri oneri iniziali a carico di SCCI entro un importo massimo complessivo di euro 1,5 milioni, i seguenti importi:

a) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo art. 5, quale anticipazione ai sensi dell'art. 3.2 degli originari contratti di cessione del corrispettivo finale dovuto in virtù di tali contratti a fronte della cessione di crediti di cui ai contratti, stipulati rispettivamente in data 29 novembre 1999 ed in data 31 maggio 2001 un ammontare non inferiore ad euro 1.500 milioni;

b) contestualmente all'emissione dei titoli di cui al successivo art. 5, a fronte della cessione dei crediti ceduti, un corrispettivo iniziale a titolo definitivo ed irripetibile, non soggetto a conguagli, di importo non inferiore ad euro 2.000 milioni;

c) un ulteriore corrispettivo da corrispondersi:

1) in denaro, qualora l'importo derivante dalla riscossione dei crediti ceduti e dei crediti già ceduti con gli originari contratti di cessione, e dalle altre operazioni accessorie a quella di cartolarizzazione, ecceda la somma:

(i) dei corrispettivi complessivamente versati da SCCI all'I.N.P.S. a qualunque titolo, a fronte dell'acquisto dei crediti ceduti nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, con gli originari contratti di cessione e con il nuovo contratto di cessione;

e

(ii) degli oneri per interessi e gli altri oneri accessori, dei costi connessi a ciascuna fase dell'operazione di cartolarizzazione, delle spese di riscossione e di ogni altro compenso dovuto ai concessionari e ad ogni altro diverso soggetto incaricato della riscossione, delle spese di recupero corrisposte all'I.N.P.S. nei limiti di quanto stabilito dall'art. 4 e dalle convenzioni tra creditori stipulate e da stipularsi in conformità alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione;

ovvero

2) ove i titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti ceduti e dei crediti già ceduti con gli originari contratti di cessione siano stati interamente rimborsati, l'ulteriore corrispettivo è corrisposto, a scelta e su richiesta dell'I.N.P.S., mediante retrocessione da SCCI all'I.N.P.S., senza garanzia di solvenza né di esistenza, dei crediti ceduti e dei crediti già ceduti con gli originari contratti di cessione e non ancora incassati, nonché di ogni altra somma, credito o diritto vantato da SCCI.

L'I.N.P.S. può richiedere a SCCI di anticipare, in tutto o in parte e in una o più volte, il pagamento dell'ulteriore corrispettivo di cui al punto *c)*; ove SCCI sia in grado di finanziare tale anticipato pagamento mediante collocamento di nuovi titoli o assunzione di finanziamenti da stabilirsi con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed a condizione che ciò non determini una diminuzione del rating attribuito ai titoli in essere.

Art. 3.

L'I.N.P.S., con cadenza mensile, e i concessionari, entro il decimo giorno successivo alla riscossione, versano sull'apposito conto corrente acceso da SCCI presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 3 del decreto emanato in data 5 novembre 1999 dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le somme rispettivamente riscosse per conto di SCCI a fronte dei crediti ceduti.

SCCI può utilizzare un conto corrente diverso da quello acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, da aprirsi presso un primario istituto di credito, nel caso in cui all'indebitamento a breve termine non garantito e non subordinato della Repubblica italiana venga attribuito un rating inferiore a A-1 + da Standard & Poor's Rating Services, ovvero a P-1 da Moody's Investors Service, ovvero a F1 da Fitch Ratings Ltd, e l'utilizzo del suddetto conto sia richiesto dalle società di rating come condizione per il mantenimento del rating attribuito ai titoli emessi.

Con periodicità semestrale l'I.N.P.S. effettua i necessari conguagli relativamente a versamenti non dovuti o a somme erroneamente incassate.

Art. 4.

Gli impegni accessori richiesti all'I.N.P.S. per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione, ai sensi del comma 11 dell'art. 13, sono indicati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

A fronte dell'attività di riscossione svolta dai concessionari (ovvero dai diversi soggetti cui sarà affidata l'attività di riscossione) in relazione ai crediti ceduti ed iscritti a ruolo, il relativo onere degli aggi, delle commissioni e delle spese di riscossione e recupero sostenute è assunto da SCCI nel limite massimo del 2% dei crediti ceduti riscossi e recuperati, indipendentemente dal costo effettivamente sostenuto per la riscossione,

mentre la parte eccedente il 2% dei crediti ceduti riscossi e recuperati è a carico dell'I.N.P.S. Quest'ultimo assume altresì gli oneri connessi all'anticipazione della remunerazione eventualmente riconosciuta ai concessionari (ovvero ai diversi soggetti cui sarà affidata l'attività di riscossione) ai sensi della normativa applicabile.

A fronte dell'attività di riscossione e di recupero dei crediti ceduti e dei crediti già ceduti ai sensi degli originari contratti di cessione effettuata direttamente dall'I.N.P.S., quest'ultimo trattiene, a titolo di compenso o rimborso forfetario degli oneri di cui al presente capoverso sostenuti direttamente dall'I.N.P.S., un importo pari al (i) 4% dei crediti ceduti riscossi e recuperati anche ai sensi dell'art. 9 del nuovo contratto di cessione, nonché dei crediti ceduti riscossi e recuperati anche ai sensi dell'art. 9 di ciascuno degli originari contratti di cessione, qualora l'importo di quanto riscosso e recuperato dall'I.N.P.S. sia pari o inferiore all'80% degli incassi totali versati a SCCI, ovvero (ii) 3,5% dei crediti ceduti riscossi e recuperati anche ai sensi dell'art. 9 del nuovo contratto di cessione, nonché dei crediti ceduti riscossi e recuperati anche ai sensi dell'art. 9 di ciascuno degli originari contratti di cessione, qualora l'importo di quanto riscosso e recuperato dall'I.N.P.S. sia superiore all'80% degli incassi totali versati a SCCI; l'importo di cui al punto *(i)* ovvero al punto *(ii)* è trattenuto direttamente dall'I.N.P.S. a valere sugli incassi totali versati dall'I.N.P.S. a SCCI.

A fronte dei servizi di gestione, riscossione e recupero prestati in relazione ai crediti ceduti, l'I.N.P.S. riceve da SCCI una commissione, da corrispondersi con cadenza semestrale, pari ad € 50.000,00; tale commissione è corrisposta secondo un ordine di priorità dei pagamenti concordato con SCCI e con i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.

Art. 5.

Le caratteristiche dei titoli da emettersi, ai sensi del comma 5 dell'art. 13, da parte di SCCI, sono indicate nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede per conto di SCCI alla copertura e gestione dei rischi connessi alla variabilità dei tassi di interesse dei titoli di cui all'art. 5, anche al fine di consentire l'ottenimento ed il mantenimento del rating previsto per i medesimi e indicato nell'allegato 2 al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2005

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

ALLEGATO 1

Elenco degli impegni accessori da assumersi da parte dell'I.N.P.S.:

a) impegni di informativa in merito ad eventi che abbiano determinato il venire meno dell'esistenza di qualsiasi credito ceduto o del relativo importo;

b) dichiarazioni e garanzie in merito: *i)* al proprio status di ente pubblico con personalità giuridica autonoma; *ii)* alla non sussistenza di procedure concorsuali o di liquidazione; e *iii)* ai propri poteri ed all'esistenza di tutte le autorizzazioni necessarie alla stipula del nuovo contratto di cessione dei crediti ceduti e di assunzione degli obblighi previsti dallo stesso;

c) dichiarazioni e garanzie in merito: *i)* all'avvenuto adempimento di tutto quanto necessario per la stipula del nuovo contratto di cessione e per l'assunzione dei connessi obblighi; *ii)* alla idoneità del nuovo contratto di cessione a trasferire a SCCI la titolarità dei crediti ceduti; *iii)* alla capacità, ai poteri di rappresentanza ed alla debita autorizzazione della persona che sottoscriverà il nuovo contratto di cessione per conto dell'I.N.P.S.; *iv)* al fatto che la stipula del nuovo contratto di cessione non confligge con norme di legge o con altri obblighi, atti o giudizi relativi all'I.N.P.S., al suo patrimonio o ai crediti ceduti;

d) dichiarazioni e garanzie in merito: *i)* alla veridicità e correttezza delle risultanze contabili contenute nel proprio bilancio consuntivo 2004 nonché alla redazione con chiarezza secondo i principi contabili applicabili all'I.N.P.S. di detto bilancio consuntivo del 2004 e del bilancio preventivo del 2005; *ii)* alla conformità di tali bilanci alle norme applicabili; e *iii)* alla mancata insorgenza, successivamente a tali bilanci, di fatti tali da influire negativamente sulla cessione dei crediti ceduti ovvero sulla capacità dell'I.N.P.S. di adempiere ai propri obblighi assunti con il nuovo contratto di cessione;

e) dichiarazioni e garanzie in merito: *i)* alla completezza, veridicità e correttezza delle informazioni relative ai crediti ceduti contenute negli elenchi che saranno forniti a SCCI; *ii)* alla legittima titolarità in capo all'I.N.P.S. dei crediti ceduti ed alla loro conformità alla legge; *iii)* al rispetto da parte dell'I.N.P.S. delle disposizioni normative e regolamentari applicabili per l'iscrizione a ruolo dei crediti ceduti; *iv)* alla capacità dell'I.N.P.S. di disporre dei crediti ceduti quale unico titolare legittimato ed all'assenza di precedenti cessioni a terzi o vincoli sugli stessi; *v)* alla legittimità della riscossione da parte dei concessionari (nonché a partire dal 1° ottobre 2006 da parte dei soggetti incaricati della riscossione ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203) dei crediti ceduti iscritti a ruolo, oltre alla capacità di questi ultimi di trasferire a SCCI gli incassi ottenuti dagli stessi in base a quanto previsto nelle convenzioni; *vi)* all'assenza di obblighi di ritenuta o deduzione fiscale sugli incassi corrisposti a SCCI a fronte dei crediti ceduti; *vii)* all'esecuzione del nuovo contratto di cessione da parte deII'I.N.P.S., nonché alla natura privatistica della cessione dei crediti ceduti e degli obblighi assunti dallo stesso con il nuovo contratto di cessione; *viii)* alla non opponibilità a SCCI di immunità o privilegi connessi alla natura di ente pubblico del

l'I.N.P.S. ed alla non necessità di intervento di terzi nel nuovo contratto di cessione e alla non sussistenza di facoltà di recesso dell'I.N.P.S. dal nuovo contratto di cessione o di annullamento dello stesso in virtù di tale sua natura; *ix)* all'impegno dell'I.N.P.S. di agire in buona fede nell'esecuzione del nuovo contratto di cessione tenendo conto che l'operazione di cartolarizzazione comporterà l'emissione di titoli sui mercati; *x)* alla piena conoscenza da parte dell'I.N.P.S. dei meccanismi contrattuali e dell'ordine di priorità previsti per i pagamenti da parte di SCCI o dei suoi incaricati a valere sui flussi di cassa rivenienti dagli incassi o dai recuperi dei crediti ceduti; *xi)* all'avvenuto accertamento da parte dell'I.N.P.S., nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, della maturazione dei crediti ceduti; *xii)* all'obbligo in capo ai soggetti tenuti al pagamento dei crediti ceduti di adempiere alle loro obbligazioni in Euro;

f) dichiarazioni e garanzie da parte dell'I.N.P.S. di attenersi alla normativa vigente alla data del nuovo contratto di cessione in tema di dilazioni, e di non apportare modifiche alla stessa per quanto di propria competenza senza il consenso scritto di SCCI o dei suoi incaricati, precisandosi a tale riguardo che: *i)* in considerazione dell'avvenuta cessione dei crediti ceduti, resta esclusa ogni prerogativa dell'I.N.P.S. di sospendere la riscossione dei crediti ceduti ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, esclusione di cui l'I.N.P.S. prende atto; e *ii)* il riferimento alla normativa vigente, contenuto nell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 13 e negli impegni dell'I.N.P.S. ai sensi del nuovo contratto di cessione, dovrà intendersi come riferito alla normativa vigente alla data di stipula del nuovo contratto di cessione;

g) impegno a: *i)* salvi diversi accordi con le altre controparti contrattuali e preventiva conferma dalle agenzie di rating che tale cessione non comporta la riduzione del rating attribuito ai titoli in essere, a non cedere a terzi né compiere altri atti di disposizione o costitutivi di diritti, oneri o vincoli a favore di terzi diversi da SCCI sui crediti ceduti; *ii)* collaborare al fine di dare esecuzione ed attuare gli scopi prefissati dalle parti con la stipula del nuovo contratto di cessione, anche attraverso la sottoscrizione di ulteriori atti o documenti che dovessero risultare necessari a tal fine; *iii)* adoperarsi per consentire o agevolare la riscossione dei crediti ceduti; *iv)* proseguire l'attività di accertamento dell'esistenza dei crediti ceduti ed a verificare l'accuratezza della documentazione presentata all'I.N.P.S. dai contribuenti; *v)* regolare direttamente con i concessionari (nonché a partire dal 1° ottobre 2006 con i soggetti incaricati della riscossione ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203) le somme relative ai crediti ceduti riconosciute indebite ai sensi di legge; *vi)* effettuare la riconciliazione delle somme incassate a fronte dei crediti ceduti nei termini previsti dal nuovo contratto di cessione; *vii)* contabilizzare i crediti ceduti secondo la normativa applicabile;

h) impegno ad informare SCCI dell'eventuale non correttezza o veridicità di quanto lo stesso I.N.P.S. abbia dichiarato o garantito alla stessa o di propri inadempimenti, trasmettendo alla stessa, con cadenza semestrale, una comunicazione sulle verifiche effettuate in merito all'adempimento agli obblighi assunti ed alla correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese o garanzie prestate;

i) impegno a tenere indenne SCCI da qualunque danno connesso a proprie dichiarazioni e garanzie rese che risultino non corrette e veritiere, ovvero all'inadempimento di propri obblighi;

l) pattuizione di una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di risoluzione degli originari contratti di cessione o di mancato trasferimento da parte dell'I.N.P.S. a SCCI degli incassi dallo stesso ricevuti a fronte dei crediti ceduti ovvero per inadempienza agli obblighi di pagamento di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto e di cui alla successiva lettera *m)*;

m) impegno a sostituire ove possibile i crediti ceduti con altri crediti, ovvero a corrispondere a SCCI un importo in contanti (calcolato secondo le modalità specificate nel nuovo contratto di cessione ma comunque non superiore, rispettivamente, all'80% e 50% del valore nominale dei crediti aziende e dei Crediti artigiani e commercianti) secondo quanto stabilito nel Nuovo contratto di cessione nell'ipotesi di inesistenza dei crediti ceduti, accertata anche con provvedimento giudiziale non definitivo, ovvero risultante da pronunce della Corte costituzionale o ancora dalla non esigibilità degli stessi per intervenuta prescrizione (ad esclusione comunque di qualunque ipotesi in cui tali crediti ceduti non sarebbero comunque risultati esigibili per effetto dell'insolvenza del debitore o della sua irreperibilità); la sostituzione sarà ammissibile solo alle condizioni stabilite nel nuovo contratto di cessione e sempreché non ne risulti alterato il rating dei titoli emessi da SCCI; l'impegno sopra previsto sarà subordinato, inter alia, ed in conformità a quanto disposto dal nuovo contratto di cessione: *i)* al fatto che l'importo nominale dei crediti ceduti, di cui sia accertata ai sensi del nuovo contratto di cessione l'inesistenza, superi l'eventuale differenza in eccesso (ponderata secondo i criteri richiamati all'art. 1 del presente decreto e nel nuovo contratto di cessione) tra l'importo risultante dagli elenchi, formati in base al comma 6 dell'art. 13 e forniti a SCCI (maggiorato dell'importo degli ulteriori crediti eventualmente rinvenuti dall'I.N.P.S. che rientrino nelle tipologie dei crediti ceduti e non siano stati inseriti nei relativi elenchi) e l'importo nominale minimo garantito dall'I.N.P.S.; *ii)* alla necessità per SCCI di ottenere tali ulteriori crediti ovvero i corrispondenti importi in contanti, al fine di rispettare il piano di rimborso del capitale e degli interessi stimato per i titoli emessi ai sensi dell'art. 5, anche tenuto conto dei contratti di copertura del rischio di cui all'art. 6 che precede; e *iii)* alla preventiva verifica — ove siano contemporaneamente accertate inesistenze di crediti ceduti ai sensi degli originari contratti di cessione, le quali, in conformità al disposto dell'art. 6.12 degli stessi, rendano necessaria per l'I.N.P.S. la sostituzione dei relativi crediti con altri crediti, ovvero la corresponsione a SCCI di corrispondenti importi in contanti determinati ai sensi dei relativi contratti — che, nonostante tali sostituzioni o versamenti, si renda comunque necessaria, ai sensi della presente lettera *m)*, la sostituzione dei crediti ceduti con altri crediti, ovvero la corresponsione a SCCI del corrispondente importo in contanti, al fine di rispettare il piano di rimborso stimato per i titoli emessi ai sensi del precedente art. 5;

n) impegno a: *i)* concedere o rifiutare motivatamente la propria approvazione ad eventuali modifiche alle convenzioni con i concessionari proposte da SCCI; *ii)* iscrivere a ruolo i crediti ceduti inclusi negli elenchi e non ancora iscritti ed a rendere esecutivi i relativi ruoli;

o) impegno a: *i)* gestire i crediti ceduti oggetto di procedimento civile e di esecuzione per conto di SCCI; *ii)* tenere un registro completo e aggiornato dei crediti ceduti: *iii)* fornire in tempo utile alla società di cartolarizzazione le informazioni utili per permettere a questa di effettuare le comunicazioni richieste nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione;

p) impegno a iscrivere a ruolo tutti i crediti ceduti non ancora iscritti secondo le tempistiche da definirsi nel nuovo contratto di cessione e comunque entro il 30 settembre 2006;

q) impegno a vigilare sull'attività dei concessionari (nonché a partire dal 1° ottobre 2006 sull'attività dei soggetti incaricati della riscossione ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203) in relazione ai crediti ceduti effettuando controlli, ricerche ed ispezioni e a comunicare a SCCI i risultati dei rendiconti ricevuti dai concessionari, secondo quanto sarà definito nel nuovo contratto di cessione;

r) impegno a non cedere il nuovo contratto di cessione e a riconoscere e collaborare con i mandatari eventualmente nominati da SCCI;

s) impegno a sopportare tutti i costi, anche fiscali, connessi con la stipula o esecuzione del nuovo contratto di cessione;

t) impegno a rendersi responsabile nei confronti di SCCI, nonché dei collocatori e dei portatori dei titoli emessi ai sensi dell'art. 5, della veridicità e completezza delle informazioni fornite dall'I.N.P.S. o comunque ad esso inerenti e contenute nel prospetto informativo che dovrà essere predisposto per il collocamento dei titoli di cui all'art. 5 e nei prospetti informativi relativi alle precedenti operazioni di cartolarizzazione dei crediti già ceduti con gli originari contratti di cessione, nonché delle dichiarazioni e garanzie rilasciate dall'I.N.P.S. ai collocatori nel contesto della presente operazione di cartolarizzazione e delle precedenti operazioni di cartolarizzazione dei crediti già ceduti con gli originari contratti di cessione;

u) altri impegni e dichiarazioni che dovessero essere richiesti anche ai fini del rilascio del rating in relazione all'operazione di cartolarizzazione di cui al presente decreto.

ALLEGATO 2

CARATTERISTICHE DEI TITOLI DA EMETTERSI DA PARTE DELLA SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. – S.C.C.I. S.P.A. NELL'AMBITO DELL'OPERAZIONE DI CARTOLARIZZAZIONE DI CUI AL PRESENTE DECRETO

SERIE 7A

Importo: importo nominale fino ad euro 2.100.000.000, che, sommato all'importo nominale dei titoli della Serie 9 e della Serie 10, non superi i nominali euro 5.500.000.000. L'importo complessivo effettivo, e la suddivisione di quest'ultimo tra la Serie 7A, la Serie 9 e la Serie 10 verrà determinato in prossimità del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori.

Scadenza stimata: entro 3 anni dall'emissione.

Scadenza legale: entro 11 anni dall'emissione.

SERIE 9

Importo: importo nominale fino ad euro 1.800.000.000, che, sommato all'importo nominale dei titoli della Serie 7A, e della Serie 10 non superi i nominali euro 5.500.000.000. L'importo complessivo effettivo e la suddivisione di quest'ultimo tra la Serie 7A, la Serie 9 e la Serie 10 verrà determinato in prossimità del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori.

Scadenza stimata: entro 5 anni dall'emissione.

Scadenza legale: entro 13 anni dall'emissione.

SERIE 10

Importo: importo nominale fino ad euro 1.600.000.000, che, sommato all'importo nominale dei titoli della Serie 7A e della Serie 9 non superi i nominali euro 5.500.000.000. L'importo complessivo effettivo e la suddivisione di quest'ultimo tra la Serie 7A, la Serie 9 e la Serie 10 verrà determinato in prossimità del collocamento tenendo conto della domanda degli investitori.

Scadenza stimata: entro 6 anni dall'emissione.

Scadenza legale: entro 14 anni dall'emissione.

CARATTERISTICHE COMUNI ALLE SERIE 7A, 9 E 10

Taglio dei titoli: euro 1.000,00.

Cedole e date di pagamento: semestrali, pagabili l'ultimo giorno lavorativo di gennaio e luglio, con prima cedola pagabile l'ultimo giorno lavorativo del mese di gennaio 2006.

Tasso d'interesse:	Euribor 6 mesi (interpolato per il primo periodo interessi), maggiorato di un margine, da determinarsi per ciascuna Serie, in funzione della domanda degli investitori in prossimità del collocamento.
Natura dei titoli:	titoli al portatore a ricorso limitato: l'obbligazione di pagamento sorge a carico della società emittente solo se, e nella misura in cui, la stessa disponga delle somme necessarie per effettuare il relativo pagamento secondo un ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione. I portatori dei titoli hanno azione sul patrimonio separato della società emittente costituito dai Crediti Ceduti e dai crediti già ceduti con gli Originari Contratti di Cessione, nonché da tutti gli altri diritti acquistati dalla società emittente nei confronti dell'I.N.P.S. o di terzi, secondo quanto disposto nel regolamento dei titoli.
Rimborso:	per ogni serie è previsto il rimborso, anche in parte, a decorrere dalla data di pagamento interessi determinata quale scadenza stimata e ad ogni data di pagamento successiva, nei limiti degli importi a tal fine disponibili secondo un ordine di priorità dei pagamenti da concordarsi tra la società emittente ed i creditori della stessa, conformemente alla prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione.
Rating atteso:	AAA da Standard & Poor's Rating Services; Aaa da Moody's Investor Service; e AAA da Fitch Ratings Ltd.

Quotazione:	alla data di emissione dei titoli è prevista la quotazione dei medesimi presso la Borsa di Lussemburgo. Successivamente, i titoli possono essere ammessi a quotazione presso uno o più mercati regolamentati.
Trattazione:	è prevista l'ammissione a negoziazione dei medesimi sul circuito telematico gestito dalla società M.T.S. S.p.a..
Rimborso facoltativo:	la società emittente ha la facoltà di rimborsare anticipatamente i titoli (per l'intero importo e non in parte) anche a seguito di una modifica dell'attuale regime fiscale relativo ai titoli emessi che imponga alla società emittente di effettuare nuove ritenute o deduzioni fiscali.
Possibilità di nuove emissioni:	la società emittente potrà emettere nuovi titoli o assumere finanziamenti, per anticipare in tutto o in parte e in una o più volte, il pagamento del prezzo differito e per finanziare l'acquisto di nuovi crediti contributivi dall'I.N.P.S. in applicazione di quanto previsto dall'art. 13, semprechè non ne risulti alterato il *rating* attribuito ai titoli emessi dalla società emittente.
Scadenza anticipata:	qualora si verificassero inadempimenti da parte della società emittente, ovvero essa fosse assoggettata a procedure esecutive o di liquidazione, anche concorsuali, ovvero l'esecuzione degli obblighi da essa assunti in relazione all'operazione di cartolarizzazione divenisse illecita, il Rappresentante dei portatori dei titoli avrà la facoltà, ovvero l'obbligo se così richiesto da un'assemblea straordinaria dei portatori dei titoli o da un numero dei portatori dei titoli che rappresenti almeno

il 20% dell'importo in linea capitale dei titoli in essere dell'emittente, di dichiarare la società emittente decaduta dal beneficio del termine; nel qual caso tutti i titoli ancora in essere saranno rimborsabili pro rata senza alcuna priorità di rimborso tra di essi.

Rappresentante dei portatori dei titoli: Sanpaolo Fiduciaria S.p.a., o il suo eventuale sostituto, nominato dai sottoscrittori dei titoli.

I portatori dei titoli avranno azione diretta nei confronti della società emittente esclusivamente nel caso in cui il Rappresentante dei portatori dei titoli ometta di tutelare i loro interessi.

I titoli conterranno altresì una specifica disciplina vincolante per i portatori dei titoli in merito alle formalità di convocazione ed alle modalità di funzionamento e di assunzione delle decisioni da parte dell'assemblea dei portatori dei titoli, nonché in merito alle modalità di nomina e sostituzione del Rappresentante dei portatori dei titoli ed ai suoi diritti, doveri, poteri e responsabilità.

Legge regolatrice: legge italiana.

Foro competente: competenza esclusiva del tribunale di Roma.

05A11500

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 novembre 2005.

Autorizzazione definitiva del prodotto fitosanitario «Tuareg», registrato al n. 12010.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 2 febbraio 1963 n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del 26 aprile 2004, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2005, con il quale è stato registrato al n. 12010 il prodotto fitosanitario denominato Tuareg, contenente la sostanza attiva imazamox, a nome dell'impresa Basf Italia S.p.a. con sede legale in Cesano Maderno (MI), via Marconato n. 8;

Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione della sostanza attiva imazamox nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/23/CE della Commissione del 25 marzo 2003;

Visto il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2005 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alla conferma dell'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 giugno 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva imazamox);

Vista la nota dell'Ufficio del 3 agosto 2005 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota dell'11 ottobre 2005, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È confermata fino al 30 giugno 2013 la registrazione del prodotto fitosanitario denominato TUAREG dell'impresa Basf Italia S.p.a. con sede legale in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, registrato al n. 12010 con decreto del 26 aprile 2004, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 30 giugno 2005, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,5 - 1 - 2,5 - 3 - 5.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle imprese: Torre S.r.l. in Torrenieri - Fraz. di Montalcino (Siena); Wyeth Lederle S.p.a. Z.I. via F. Gorgone - Catania; importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Basf Agri-Production S.a.S. Gravelines (Francia).

Lo smaltimento delle scorte del prodotto fitosanitario di cui trattasi, confezionato con le etichette precedentemente autorizzate, è consentito fino al 30 gennaio 2007.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

TUAREG®

Erbicida per soia ed erba medica.
Liquido solubile

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono
IMAZAMOX, purog 3,7 (= 40 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

CONSIGLI DI PRUDENZA:
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza. Non gettare i residui nelle fognature.

BASF Italia Spa
Cesano Maderno (Milano)

Distribuito da:
Du Pont De Nemours S.r.l., via Pontaccio, 10 - Milano

Officina di produzione:
BASF AGRI-PRODUCTION S.A.S. - Gravelines (Francia)
TORRE s.r.l.- Torrenieri – Fraz. di Montalcino –(SI)
WYETH LEDERLE S.p.A. – Z.I. Via F. Gorgone – Catania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Salute n. 12010 del 26.04.04

Contenuto netto: : 0,5 – 1 – 2,5 – 3 – 5 litri

Partita n.

® **Marchio registrato**

NORME DI SICUREZZA
Attenzione manipolare con prudenza - Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa - Non respirare i vapori - Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.
Consultare un Centro Antiveleni.

ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE D'AZIONE
Il prodotto agisce sulle piante infestanti per assorbimento fogliare e radicale, penetra velocemente nelle piante e viene traslocato verso i punti di accrescimento (tessuti meristematici) sia dei germogli che delle radici dove causa subito un rapido arresto della crescita seguito da progressivo ingiallimento delle erbe e quindi la morte, che sopraggiunge in genere circa 10 giorni dopo l'applicazione.

SPETTRO D'AZIONE
Le infestanti controllate sono: *Alopecurus myosuroides* (coda di volpe), *Amaranthus spp.* (amaranto), *Abuthilon theofrasti* (cencio molle), *Atriplex patula* (atriplice), *Daucus carota* (carota selvatica), *Datura stramonium* (stramonio), *Lolium spp* (loglio), *Sinapis spp.* (senape), *Raphanus spp.* (rapastrello), *Capsella bursa pastoris* (borsapastore), *Poligonum spp.* (poligoni), *Solanum spp.* (erba morella), *Stachys annua* (betonica), *Xanthium spp* (nàppola).
La massima efficacia si raggiunge su infestanti appena emerse e comunque non oltre lo stadio di 2-4 foglie vere per le dicotiledoni e di 1-3 foglie per le graminacee.

DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO:
Erba medica, impiegare a **0,75 – 1,0 l/ha,**
Soia impiegare a **1 – 1,250 l/ha.**
Diluire la dose in un volume d'acqua da 300 a 600 l/ha.
Usare esclusivamente la dose più alta se al momento del trattamento le piante infestanti dicotiledoni si trovassero oltre lo stadio delle 4 foglie ovvero se si riscontrasse una elevata presenza di graminacee infestanti.
In presenza di elevate infestazioni di graminacee si consiglia di aggiungere un graminicida specifico.

EPOCA DI IMPIEGO
Post-emergenza precoce: su soia ed erba medica il prodotto va applicato quando le colture hanno differenziato le prime 2-4 foglie vere, nel caso della erba medica quando ha raggiunto i 4 cm di altezza.

FITOTOSSICITA'
Se applicato alle dosi e con le modalità prescritte il prodotto risulta selettivo sulle colture raccomandate, tuttavia qualche transitorio rallentamento vegetativo potrebbe verificarsi se si effettua il trattamento su colture che si trovano in condizioni di forte stress (per es., dovuto a siccità o caldo eccessivi).
Nel caso che si debba sostituire la coltura diserbata, oltre alle stesse specie possono essere seminate fava, cece, trifoglio, insalata e radicchio. Lasciar trascorrere un periodo di almeno **4 mesi** prima di poter seminare in successione alla colture trattate: cavoli, girasole, orzo, patata, pomodoro, nonché varietà di frumento o ibridi di mais non dichiaratamente resistenti agli imidazolinoni. Barbabietola da zucchero e colza possono essere seminate solo dopo **6 mesi** dal trattamento, previa aratura del terreno.
Avvertenza: per proteggere le acque sotterranee non applicare sul suolo con tessitura sabbiosa.

COMPATIBILITA'
Il prodotto può essere miscelato con cycloxydim, erbicida ad azione graminicida specifica.

Sospendere i trattamenti 40 giorni prima della raccolta per erba medica e 100 giorni per soia.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

Atti def

05A11444

DECRETO 21 novembre 2005.

Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche, contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che stabilisce di definire con decreto del Ministro della sanità i criteri per la rilevazione, la standardizzazione e la comparazione dei dati del sistema informativo sanitario;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 dicembre 1991, con il quale è stata istituita, ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 la scheda di dimissione ospedaliera quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati esistenti sul territorio nazionale;

Visto in particolare l'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991 con il quale si prevede che con successivi decreti ministeriali saranno specificati i sistemi di codifica da adottare per le informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 26 luglio 1993, relativo alla disciplina del flusso informativo sui dimessi dagli istituti di ricovero e cura pubblici e privati, con il quale sono stati definiti i tempi e le modalità della trasmissione delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 15 aprile 1994 recante «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa e ospedaliera»;

Visto l'art. 8-*sexies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419», che al comma 5 demanda al Ministro della sanità l'individuazione dei sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare e la determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate e al comma 6 dispone la revisione periodica del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe;

Visto il disciplinare tecnico del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380 che prevede l'applicazione della versione italiana 1997 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification (ICD9CM) e dei suoi successivi aggiornamenti per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, quali la diagnosi principale di dimissione, le diagnosi secondarie, l'intervento chirurgico principale o parto, gli altri interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 6 giugno 2002 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle linee guida per la codifica delle informazioni cliniche presenti nella scheda di dimissione ospedaliera;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 16 dicembre 2004 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione, a partire dal 1º gennaio 2006, della versione italiana 2002 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification (ICD9CM) ai fini della compilazione della scheda di dimissione ospedaliera;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 16 giugno 2005 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione, a partire dal 1º gennaio 2006, della versione 19 della Classificazione Diagnosis Related Groups (DRG), ai fini della remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera;

Ritenuto di dover aggiornare periodicamente, in conseguenza della naturale evoluzione dei sistemi di classificazione e codifica, sia il sistema di classificazione per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, sia il sistema di classificazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera ai fini della relativa remunerazione;

Considerata la rilevanza che la raccolta di informazioni avvenga in modo omogeneo ai fini della comparabilità dei dati e degli indicatori rilevati, anche ai fini della corretta applicazione del «Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria» disciplinato dal decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 dicembre 2001;

Considerato che la omogeneità delle definizioni informative assume una specifica rilevanza alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

Considerata la necessità di allineare il sistema di classificazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera al relativo sistema di classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, ossia alla versione italiana 2002 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification (ICD9CM), e successive modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni;

Considerata inoltre la necessità di adottare i suddetti sistemi di classificazione in modo uniforme ed omogeneo su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Le informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, quali la diagnosi principale, le diagnosi secondarie, l'intervento chirurgico principale o parto, gli interventi chirurgici secondari o le procedure diagnostiche e terapeutiche secondarie devono essere codificate utilizzando la Classificazione internazionale delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, versione italiana 2002 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification (ICD9CM), e le successive modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni.

Art. 2.

Ai fini della remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera è adottata la versione 19 del sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere Diagnosis Related Groups (DRG), e le successive modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni.

Nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto, è riportato l'elenco dei DRG della versione 19 e per ciascuno di essi, la definizione, la categoria diagnostica principale (MDC: Major Diagnostic Category) e la tipologia del DRG, medico (M) o chirurgico (C).

Art. 3.

Il sistema di classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche ed il sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere che vi fa riferimento sono aggiornati con periodicità biennale a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nel presente decreto, di cui l'allegato 1 è parte integrante, entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente decreto ministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 novembre 2005

Il Ministro: STORACE

Allegato 1: Classificazione Diagnosis Related Groups versione 19.

DRG[1]	MDC[2]	TIPO[3]	DESCRIZIONE
1	1	C	Craniotomia età > 17 anni, eccetto per traumatismo
2	1	C	Craniotomia età > 17 anni, per traumatismo
3	1	C	Craniotomia età < 18 anni
4	1	C	Interventi sul midollo spinale
5	1	C	Interventi sui vasi extracranici
6	1	C	Decompressione del tunnel carpale
7	1	C	Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso con CC
8	1	C	Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC
9	1	M	Malattie e traumatismi del midollo spinale
10	1	M	Neoplasie del sistema nervoso con CC
11	1	M	Neoplasie del sistema nervoso senza CC
12	1	M	Malattie degenerative del sistema nervoso
13	1	M	Sclerosi multipla e atassia cerebellare
14	1	M	Malattie cerebrovascolari specifiche eccetto attacco ischemico transitorio
15	1	M	Attacco ischemico transitorio e occlusioni precerebrali
16	1	M	Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC
17	1	M	Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC
18	1	M	Malattie dei nervi cranici e periferici con CC
19	1	M	Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC
20	1	M	Infezioni del sistema nervoso eccetto meningite virale
21	1	M	Meningite virale
22	1	M	Encefalopatia ipertensiva
23	1	M	Stato stuporoso e coma di origine non traumatica
24	1	M	Convulsioni e cefalea, età > 17 anni con CC
25	1	M	Convulsioni e cefalea, età > 17 anni senza CC
26	1	M	Convulsioni e cefalea, età < 18 anni
27	1	M	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma > 1 ora
28	1	M	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni con CC
29	1	M	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni senza CC
30	1	M	Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età < 18 anni
31	1	M	Commozione cerebrale, età > 17 anni con CC
32	1	M	Commozione cerebrale, età > 17 anni senza CC
33	1	M	Commozione cerebrale, età < 18 anni
34	1	M	Altre malattie del sistema nervoso con CC
35	1	M	Altre malattie del sistema nervoso senza CC
36	2	C	Interventi sulla retina
37	2	C	Interventi sull'orbita
38	2	C	Interventi primari sull'iride
39	2	C	Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia
40	2	C	Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età > 17 anni
41	2	C	Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età < 18 anni
42	2	C	Interventi sulle strutture intraoculari eccetto retina, iride e cristallino
43	2	M	Ifema
44	2	M	Infezioni acute maggiori dell'occhio
45	2	M	Malattie neurologiche dell'occhio
46	2	M	Altre malattie dell'occhio, età > 17 anni con CC
47	2	M	Altre malattie dell'occhio, età > 17 anni senza CC
48	2	M	Altre malattie dell'occhio, età < 18 anni
49	3	C	Interventi maggiori sul capo e sul collo

[1] DRG = acronimo di Diagnosis Related Groups (in italiano: Raggruppamento Omogeneo di Diagnosi. L'omogeneità riguarda il consumo di risorse, la durata della degenza e, in parte, il profilo clinico).
[2] MDC= acronimo di Major Diagnostic Category (in italiano: categoria diagnostica principale cui afferiscono i gruppi di DRG di una stessa categoria diagnostica).
[3] M - C= tipologia del DRG, rispettivamente di tipo Medico o Chirurgico.

DRG	MDC	TIPO	DESCRIZIONE
50	3	C	Sialoadenectomia
51	3	C	Interventi sulle ghiandole salivari eccetto sialoadenectomia
52	3	C	Riparazione di cheiloschisi e di palatoschisi
53	3	C	Interventi su seni e mastoide, età > 17 anni
54	3	C	Interventi su seni e mastoide, età < 18 anni
55	3	C	Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola
56	3	C	Rinoplastica
57	3	C	Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età >17 anni
58	3	C	Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni
59	3	C	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17 anni
60	3	C	Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni
61	3	C	Miringotomia con inserzione di tubo, età > 17 anni
62	3	C	Miringotomia con inserzione di tubo, età < 18 anni
63	3	C	Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola
64	3	M	Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola
65	3	M	Alterazioni dell'equilibrio
66	3	M	Epistassi
67	3	M	Epiglottite
68	3	M	Otite media e infezioni delle alte vie respiratorie, età > 17 anni con CC
69	3	M	Otite media e infezioni delle alte vie respiratorie, età > 17 anni senza CC
70	3	M	Otite media e infezioni delle alte vie respiratorie, età < 18 anni
71	3	M	Laringotracheite
72	3	M	Traumatismi e deformità del naso
73	3	M	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età > 17 anni
74	3	M	Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età < 18 anni
75	4	C	Interventi maggiori sul torace
76	4	C	Altri interventi sull'apparato respiratorio con CC
77	4	C	Altri interventi sull'apparato respiratorio senza CC
78	4	M	Embolia polmonare
79	4	M	Infezioni e infiammazioni dell'apparato respiratorio, età > 17 anni con CC
80	4	M	Infezioni e infiammazioni dell'apparato respiratorio, età > 17 anni senza CC
81	4	M	Infezioni e infiammazioni dell'apparato respiratorio, età < 18 anni
82	4	M	Neoplasie dell'apparato respiratorio
83	4	M	Traumi maggiori del torace con CC
84	4	M	Traumi maggiori del torace senza CC
85	4	M	Versamento pleurico con CC
86	4	M	Versamento pleurico senza CC
87	4	M	Edema polmonare ed insufficienza respiratoria
88	4	M	Malattia polmonare cronica ostruttiva
89	4	M	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC
90	4	M	Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC
91	4	M	Polmonite semplice e pleurite, età < 18 anni
92	4	M	Malattia polmonare interstiziale con CC
93	4	M	Malattia polmonare interstiziale senza CC
94	4	M	Pneumotorace con CC
95	4	M	Pneumotorace senza CC
96	4	M	Bronchite ed asma, età > 17 anni con CC
97	4	M	Bronchite ed asma, età > 17 anni senza CC
98	4	M	Bronchite e asma, età < 18 anni
99	4	M	Segni e sintomi respiratori con CC
100	4	M	Segni e sintomi respiratori senza CC
101	4	M	Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio con CC
102	4	M	Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio senza CC
103		C	Trapianto di cuore
104	5	C	Interventi sulle valvole cardiache ed altri interventi maggiori cardiotoracici con cateterismo cardiaco
105	5	C	Interventi sulle valvole cardiache ed altri interventi maggiori cardiotoracici senza cateterismo cardiaco
106	5	C	Bypass coronarico con PTCA
107	5	C	Bypass coronarico con cateterismo cardiaco

DRG	MDC	TIPO	DESCRIZIONE
108	5	C	Altri interventi cardiotoracici
109	5	C	Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco
110	5	C	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare con CC
111	5	C	Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare senza CC
113	5	C	Amputazione per malattie dell'apparato circolatorio eccetto amputazione arto superiore e dita piede
114	5	C	Amputazione arto superiore e dita piede per malattie dell'apparato circolatorio
115	5	C	Impianto di pacemaker cardiaco permanente con infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca e shock, o impianto o sostituzione di elettrodi o generatore di impulsi di defibrillatore automatico
116	5	C	Impianto di pacemaker cardiaco permanente con altre malattie cardiovascolari
117	5	C	Revisione del pacemaker cardiaco eccetto sostituzione
118	5	C	Sostituzione di pacemaker cardiaco
119	5	C	Legatura e stripping di vene
120	5	C	Altri interventi sul sistema cardiovascolare
121	5	M	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto e complicanze maggiori, dimessi vivi
122	5	M	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complicanze maggiori, dimessi vivi
123	5	M	Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto, deceduti
124	5	M	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi complicata
125	5	M	Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata
126	5	M	Endocardite acuta e subacuta
127	5	M	Insufficienza cardiaca e shock
128	5	M	Tromboflebite delle vene profonde
129	5	M	Arresto cardiaco senza causa apparente
130	5	M	Malattie vascolari periferiche con CC
131	5	M	Malattie vascolari periferiche senza CC
132	5	M	Aterosclerosi con CC
133	5	M	Aterosclerosi senza CC
134	5	M	Ipertensione
135	5	M	Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni con CC
136	5	M	Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni senza CC
137	5	M	Malattie cardiache congenite e valvolari, età < 18 anni
138	5	M	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca con CC
139	5	M	Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca senza CC
140	5	M	Angina pectoris
141	5	M	Sincope e collasso con CC
142	5	M	Sincope e collasso senza CC
143	5	M	Dolore toracico
144	5	M	Altre diagnosi relative al sistema cardiovascolare con CC
145	5	M	Altre diagnosi relative al sistema cardiovascolare senza CC
146	6	C	Resezione rettale con CC
147	6	C	Resezione rettale senza CC
148	6	C	Interventi maggiori su intestino tenue e crasso con CC
149	6	C	Interventi maggiori su intestino tenue e crasso senza CC
150	6	C	Lisi di aderenze peritoneali con CC
151	6	C	Lisi di aderenze peritoneali senza CC
152	6	C	Interventi minori su intestino tenue e crasso con CC
153	6	C	Interventi minori su intestino tenue e crasso senza CC
154	6	C	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC
155	6	C	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni senza CC
156	6	C	Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età < 18 anni
157	6	C	Interventi su ano e stoma con CC
158	6	C	Interventi su ano e stoma senza CC
159	6	C	Interventi per ernia eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni con CC
160	6	C	Interventi per ernia eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC
161	6	C	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni con CC
162	6	C	Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC
163	6	C	Interventi per ernia, età < 18 anni

DRG	MDC	TIPO	DESCRIZIONE
164	6	C	Appendicectomia con diagnosi principale complicata con CC
165	6	C	Appendicectomia con diagnosi principale complicata senza CC
166	6	C	Appendicectomia con diagnosi principale non complicata con CC
167	6	C	Appendicectomia con diagnosi principale non complicata senza CC
168	3	C	Interventi sulla bocca con CC
169	3	C	Interventi sulla bocca senza CC
170	6	C	Altri interventi sull'apparato digerente con CC
171	6	C	Altri interventi sull'apparato digerente senza CC
172	6	M	Neoplasie maligne dell'apparato digerente con CC
173	6	M	Neoplasie maligne dell'apparato digerente senza CC
174	6	M	Emorragia gastrointestinale con CC
175	6	M	Emorragia gastrointestinale senza CC
176	6	M	Ulcera peptica complicata
177	6	M	Ulcera peptica non complicata con CC
178	6	M	Ulcera peptica non complicata senza CC
179	6	M	Malattie infiammatorie dell'intestino
180	6	M	Occlusione gastrointestinale con CC
181	6	M	Occlusione gastrointestinale senza CC
182	6	M	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età >17 anni con CC
183	6	M	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC
184	6	M	Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età < 18 anni
185	3	M	Malattie dei denti e del cavo orale eccetto estrazione e riparazione, età > 17 anni
186	3	M	Malattie dei denti e del cavo orale eccetto estrazione e riparazione, età < 18 anni
187	3	M	Estrazioni e riparazioni dentali
188	6	M	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni con CC
189	6	M	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC
190	6	M	Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età < 18 anni
191	7	C	Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC
192	7	C	Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC
193	7	C	Interventi sulle vie biliari eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune con CC
194	7	C	Interventi sulle vie biliari eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC
195	7	C	Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune con CC
196	7	C	Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune senza CC
197	7	C	Colecistectomia non laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC
198	7	C	Colecistectomia non laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC
199	7	C	Procedure diagnostiche epatobiliari per neoplasie maligne
200	7	C	Procedure diagnostiche epatobiliari non per neoplasie maligne
201	7	C	Altri interventi epatobiliari o sul pancreas
202	7	M	Cirrosi ed epatite alcolica
203	7	M	Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas
204	7	M	Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne
205	7	M	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica con CC
206	7	M	Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica senza CC
207	7	M	Malattie delle vie biliari con CC
208	7	M	Malattie delle vie biliari senza CC
209	8	C	Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti inferiori
210	8	C	Interventi su anca e femore eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni con CC
211	8	C	Interventi su anca e femore eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni senza CC
212	8	C	Interventi su anca e femore eccetto articolazioni maggiori, età < 18 anni
213	8	C	Amputazione per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo
216	8	C	Biopsie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo
217	8	C	Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo
218	8	C	Interventi su omero ed arto inferiore eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni con CC
219	8	C	Interventi su omero ed arto inferiore eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni senza CC
220	8	C	Interventi su omero ed arto inferiore eccetto anca, piede e femore, età < 18 anni

DRG	MDC	TIPO	DESCRIZIONE
223	8	C	Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con CC
224	8	C	Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazioni senza CC
225	8	C	Interventi sul piede
226	8	C	Interventi sui tessuti molli con CC
227	8	C	Interventi sui tessuti molli senza CC
228	8	C	Interventi maggiori su pollice o sulle articolazioni o altri interventi su mano o polso con CC
229	8	C	Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni senza CC
230	8	C	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio intramidollare di anca e femore
231	8	C	Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio intramidollare eccetto anca e femore
232	8	C	Artroscopia
233	8	C	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo con CC
234	8	C	Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza CC
235	8	M	Fratture del femore
236	8	M	Fratture dell'anca e della pelvi
237	8	M	Distorsioni, stiramenti e lussazioni di anca, pelvi e coscia
238	8	M	Osteomielite
239	8	M	Fratture patologiche e neoplasie maligne del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo
240	8	M	Malattie del tessuto connettivo con CC
241	8	M	Malattie del tessuto connettivo senza CC
242	8	M	Artrite settica
243	8	M	Affezioni mediche del dorso
244	8	M	Malattie dell'osso e artropatie specifiche con CC
245	8	M	Malattie dell'osso e artropatie specifiche senza CC
246	8	M	Artropatie non specifiche
247	8	M	Segni e sintomi relativi al sistema muscolo-scheletrico e al tessuto connettivo
248	8	M	Tendinite, miosite e borsite
249	8	M	Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo
250	8	M	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni con CC
251	8	M	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni senza CC
252	8	M	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età < 18 anni
253	8	M	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni con CC
254	8	M	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni senza CC
255	8	M	Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età < 18 anni
256	8	M	Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo
257	9	C	Mastectomia totale per neoplasie maligne con CC
258	9	C	Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC
259	9	C	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con CC
260	9	C	Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC
261	9	C	Interventi sulla mammella non per neoplasie maligne eccetto biopsia ed escissione locale
262	9	C	Biopsia della mammella ed escissione locale non per neoplasie maligne
263	9	C	Trapianto di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere della pelle o cellulite con CC
264	9	C	Trapianto di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere della pelle o cellulite senza CC
265	9	C	Trapianto di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle o cellulite con CC
266	9	C	Trapianto di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle o cellulite senza CC
267	9	C	Interventi perianali e pilonidali
268	9	C	Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella
269	9	C	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella con CC
270	9	C	Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC
271	9	M	Ulcere della pelle
272	9	M	Malattie maggiori della pelle con CC
273	9	M	Malattie maggiori della pelle senza CC
274	9	M	Neoplasie maligne della mammella con CC
275	9	M	Neoplasie maligne della mammella senza CC
276	9	M	Patologie non maligne della mammella

DRG	MDC	TIPO	DESCRIZIONE
277	9	M	Cellulite età > 17 anni con CC
278	9	M	Cellulite età > 17 anni senza CC
279	9	M	Cellulite età < 18 anni
280	9	M	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni con CC
281	9	M	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni senza CC
282	9	M	Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età < 18 anni
283	9	M	Malattie minori della pelle con CC
284	9	M	Malattie minori della pelle senza CC
285	10	C	Amputazioni di arto inferiore per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
286	10	C	Interventi sul surrene e sulla ipofisi
287	10	C	Trapianti cutanei e sbrigliamento di ferite per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche
288	10	C	Interventi per obesità
289	10	C	Interventi sulle paratiroidi
290	10	C	Interventi sulla tiroide
291	10	C	Interventi sul dotto tireoglosso
292	10	C	Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con CC
293	10	C	Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche senza CC
294	10	M	Diabete età > 35 anni
295	10	M	Diabete età < 36 anni
296	10	M	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni con CC
297	10	M	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni senza CC
298	10	M	Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età < 18 anni
299	10	M	Difetti congeniti del metabolismo
300	10	M	Malattie endocrine con CC
301	10	M	Malattie endocrine senza CC
302	11	C	Trapianto di rene
303	11	C	Interventi su rene e uretere e interventi maggiori su vescica, per neoplasia
304	11	C	Interventi su rene e uretere e interventi maggiori su vescica, non per neoplasia con CC
305	11	C	Interventi su rene e uretere e interventi maggiori su vescica, non per neoplasia senza CC
306	11	C	Prostatectomia con CC
307	11	C	Prostatectomia senza CC
308	11	C	Interventi minori sulla vescica con CC
309	11	C	Interventi minori sulla vescica senza CC
310	11	C	Interventi per via transuretrale con CC
311	11	C	Interventi per via transuretrale senza CC
312	11	C	Interventi sull'uretra, età > 17 anni con CC
313	11	C	Interventi sull'uretra, età > 17 anni senza CC
314	11	C	Interventi sull'uretra, età < 18 anni
315	11	C	Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie
316	11	M	Insufficienza renale
317	11	M	Ricovero per dialisi renale
318	11	M	Neoplasie del rene e delle vie urinarie con CC
319	11	M	Neoplasie del rene e delle vie urinarie senza CC
320	11	M	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni con CC
321	11	M	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni senza CC
322	11	M	Infezioni del rene e delle vie urinarie, età < 18 anni
323	11	M	Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia mediante ultrasuoni
324	11	M	Calcolosi urinaria senza CC
325	11	M	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni con CC
326	11	M	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC
327	11	M	Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età < 18 anni
328	11	M	Stenosi uretrale, età > 17 anni con CC
329	11	M	Stenosi uretrale, età > 17 anni senza CC
330	11	M	Stenosi uretrale, età < 18 anni
331	11	M	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni con CC
332	11	M	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC
333	11	M	Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 anni
334	12	C	Interventi maggiori sulla pelvi maschile con CC
335	12	C	Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC

DRG	MDC	TIPO	DESCRIZIONE
336	12	C	Prostatectomia transuretrale con CC
337	12	C	Prostatectomia transuretrale senza CC
338	12	C	Interventi sul testicolo per neoplasia maligna
339	12	C	Interventi sul testicolo non per neoplasia maligna, età > 17 anni
340	12	C	Interventi sul testicolo non per neoplasia maligna, età < 18 anni
341	12	C	Interventi sul pene
342	12	C	Circoncisione età > 17 anni
343	12	C	Circoncisione età < 18 anni
344	12	C	Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile per neoplasie maligne
345	12	C	Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile eccetto per neoplasie maligne
346	12	M	Neoplasie maligne dell'apparato riproduttivo maschile con CC
347	12	M	Neoplasie maligne dell'apparato riproduttivo maschile senza CC
348	12	M	Ipertrofia prostatica benigna con CC
349	12	M	Ipertrofia prostatica benigna senza CC
350	12	M	Infiammazioni dell'apparato riproduttivo maschile
352	12	M	Altre diagnosi relative all'apparato riproduttivo maschile
353	13	C	Eviscerazione pelvica, isterectomia radicale e vulvectomia radicale
354	13	C	Interventi su utero e annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi con CC
355	13	C	Interventi su utero e annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi senza CC
356	13	C	Interventi ricostruttivi dell'apparato riproduttivo femminile
357	13	C	Interventi su utero e annessi per neoplasie maligne dell'ovaio o degli annessi
358	13	C	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne con CC
359	13	C	Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne senza CC
360	13	C	Interventi su vagina, cervice e vulva
361	13	C	Laparoscopia e occlusione laparotomica delle tube
362	13	C	Occlusione endoscopica delle tube
363	13	C	Dilatazione e raschiamento, conizzazione e impianto materiale radioattivo per neoplasie maligne
364	13	C	Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne
365	13	C	Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile
366	13	M	Neoplasie maligne dell'apparato riproduttivo femminile con CC
367	13	M	Neoplasie maligne dell'apparato riproduttivo femminile senza CC
368	13	M	Infezioni dell'apparato riproduttivo femminile
369	13	M	Disturbi mestruali e altri disturbi dell'apparato riproduttivo femminile
370	14	C	Parto cesareo con CC
371	14	C	Parto cesareo senza CC
372	14	M	Parto vaginale con diagnosi complicanti
373	14	M	Parto vaginale senza diagnosi complicanti
374	14	C	Parto vaginale con sterilizzazione e/o dilatazione e raschiamento
375	14	C	Parto vaginale con altro intervento eccetto sterilizzazione e/o dilatazione e raschiamento
376	14	M	Diagnosi relative a postparto e postaborto senza intervento chirurgico
377	14	C	Diagnosi relative a postparto e postaborto con intervento chirurgico
378	14	M	Gravidanza ectopica
379	14	M	Minaccia di aborto
380	14	M	Aborto senza dilatazione e raschiamento
381	14	C	Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia
382	14	M	Falso travaglio
383	14	M	Altre diagnosi preparto con complicazioni mediche
384	14	M	Altre diagnosi preparto senza complicazioni mediche
385	15	*[4]	Neonati morti o trasferiti ad altre strutture di assistenza per acuti
386	15	*	Neonati gravemente immaturi o con sindrome da distress respiratorio
387	15	*	Prematurità con affezioni maggiori
388	15	*	Prematurità senza affezioni maggiori
389	15	*	Neonati a termine con affezioni maggiori
390	15	*	Neonati con altre affezioni significative
391	15	*	Neonato sano
392	16	C	Splenectomia, età > 17 anni

[4] * I DRG dal n. 385 al n. 391 non sono classificabili nelle tipologie indicate (M/Medico – C/Chirurgico).

DRG	MDC	TIPO	DESCRIZIONE
393	16	C	Splenectomia, età < 18 anni
394	16	C	Altri interventi sugli organi emopoietici
395	16	M	Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni
396	16	M	Anomalie dei globuli rossi, età < 18 anni
397	16	M	Disturbi della coagulazione
398	16	M	Disturbi del sistema reticoloendoteliale e immunitario con CC
399	16	M	Disturbi del sistema reticoloendoteliale e immunitario senza CC
400	17	C	Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori
401	17	C	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici con CC
402	17	C	Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici senza CC
403	17	M	Linfoma e leucemia non acuta con CC
404	17	M	Linfoma e leucemia non acuta senza CC
405	17	M	Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età < 18 anni
406	17	C	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori con CC
407	17	C	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori senza CC
408	17	C	Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi
409	17	M	Radioterapia
410	17	M	Chemioterapia non associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta
411	17	M	Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia
412	17	M	Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia
413	17	M	Altre diagnosi relative ad alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con CC
414	17	M	Altre diagnosi relative ad alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate senza CC
415	18	C	Interventi chirurgici per malattie infettive e parassitarie
416	18	M	Setticemia, età > 17 anni
417	18	M	Setticemia, età < 18 anni
418	18	M	Infezioni post-chirurgiche e post-traumatiche
419	18	M	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni con CC
420	18	M	Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni senza CC
421	18	M	Malattie di origine virale, età > 17 anni
422	18	M	Malattie di origine virale e febbre di origine sconosciuta, età < 18 anni
423	18	M	Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie
424	19	C	Interventi chirurgici di qualunque tipo in pazienti con diagnosi principale di malattia mentale
425	19	M	Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicosociale
426	19	M	Nevrosi depressive
427	19	M	Nevrosi eccetto nevrosi depressive
428	19	M	Disturbi della personalità e del controllo degli impulsi
429	19	M	Disturbi organici e ritardo mentale
430	19	M	Psicosi
431	19	M	Disturbi mentali dell'infanzia
432	19	M	Altre diagnosi relative a disturbi mentali
433	20	M	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci, dimesso contro il parere dei sanitari
439	21	C	Trapianti di pelle per traumatismo
440	21	C	Sbrigliamento di ferite per traumatismo
441	21	C	Interventi sulla mano per traumatismo
442	21	C	Altri interventi chirurgici per traumatismo con CC
443	21	C	Altri interventi chirurgici per traumatismo senza CC
444	21	M	Traumatismi, età > 17 anni con CC
445	21	M	Traumatismi, età > 17 anni senza CC
446	21	M	Traumatismi, età < 18 anni
447	21	M	Reazioni allergiche, età > 17 anni
448	21	M	Reazioni allergiche, età < 18 anni
449	21	M	Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età > 17 anni con CC
450	21	M	Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età > 17 anni senza CC
451	21	M	Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età < 18 anni
452	21	M	Complicazioni di trattamenti con CC
453	21	M	Complicazioni di trattamenti senza CC
454	21	M	Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici con CC
455	21	M	Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici senza CC
461	23	C	Intervento con diagnosi di altro contatto con i servizi sanitari

DRG	MDC	TIPO	DESCRIZIONE
462	23	M	Riabilitazione
463	23	M	Segni e sintomi con CC
464	23	M	Segni e sintomi senza CC
465	23	M	Assistenza riabilitativa con anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria
466	23	M	Assistenza riabilitativa senza anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria
467	23	M	Altri fattori che influenzano lo stato di salute
468	**[5]	C	Intervento chirurgico esteso non correlato con la diagnosi principale
469	**	*[6]	Diagnosi principale non valida come diagnosi di dimissione
470	**	*	Non attribuibile ad altro DRG
471	8	C	Interventi maggiori bilaterali o multipli sulle articolazioni degli arti inferiori
473	17	M	Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età > 17 anni
475	4	M	Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita
476	**[7]	C	Intervento chirurgico sulla prostata non correlato con la diagnosi principale
477	**	C	Intervento chirurgico non esteso non correlato con la diagnosi principale
478	5	C	Altri interventi sul sistema cardiovascolare con CC
479	5	C	Altri interventi sul sistema cardiovascolare senza CC
480	**[8]	C	Trapianto di fegato
481	**	C	Trapianto di midollo osseo
482	**	C	Tracheostomia per diagnosi relative a faccia, bocca e collo
483	**	C	Tracheostomia eccetto per diagnosi relative a faccia, bocca e collo
484	24	C	Craniotomia per traumatismi multipli rilevanti
485	24	C	Reimpianto di arti, interventi su anca e femore per traumatismi multipli rilevanti
486	24	C	Altri interventi chirurgici per traumatismi multipli rilevanti
487	24	M	Altri traumatismi multipli rilevanti
488	25	C	H.I.V. associato ad intervento chirurgico esteso
489	25	M	H.I.V. associato ad altre patologie maggiori correlate
490	25	M	H.I.V. associato o non ad altre patologie correlate
491	8	C	Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti superiori
492	17	M	Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta
493	7	C	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC
494	7	C	Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC
495	**[9]	C	Trapianto di polmone
496	8	C	Artrodesi vertebrale con approccio anteriore/posteriore combinato
497	8	C	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale con CC
498	8	C	Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC
499	8	C	Interventi su dorso e collo eccetto artrodesi vertebrale con CC
500	8	C	Interventi su dorso e collo eccetto artrodesi vertebrale senza CC
501	8	C	Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione con CC
502	8	C	Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione senza CC
503	8	C	Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione
504	22	C	Ustioni estese di terzo grado con innesto di cute
505	22	M	Ustioni estese di terzo grado senza innesto di cute
506	22	C	Ustioni estese a tutto spessore con innesto di cute o lesione da inalazione con CC o trauma significativo
507	22	C	Ustioni estese a tutto spessore con innesto di cute o lesione da inalazione senza CC o trauma significativo
508	22	M	Ustioni estese a tutto spessore senza innesto di cute o lesione da inalazione con CC o trauma significativo
509	22	M	Ustioni estese a tutto spessore senza innesto di cute o lesione da inalazione senza CC o trauma significativo
510	22	M	Ustioni non estese con CC o trauma significativo
511	22	M	Ustioni non estese senza CC o trauma significativo

[5] ** I DRG dal n. 468 al n. 470 non sono attribuibili ad una Major Diagnostic Category definita.
[6] * I DRG nn. 469 e 470 non sono classificabili nelle tipologie indicate (M/Medico – C/Chirurgico).
[7] ** I DRG nn. 476 e 477 non sono attribuibili ad una Major Diagnostic Category definita.
[8] ** I DRG dal n. 480 al n. 483 non sono attribuibili ad una Major Diagnostic Category definita.
[9] ** Il DRG n. 495 non è attribuibile ad una Major Diagnostic Category definita.

DRG	MDC	TIPO	DESCRIZIONE
512	**[10]	C	Trapianto simultaneo di pancreas/rene
513	**	C	Trapianto di pancreas
514	5	C	Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco
515	5	C	Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco
516	5	C	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con IMA
517	5	C	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con inserzione di stent nell'arteria coronarica senza IMA
518	5	C	Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea senza inserzione di stent nell'arteria coronarica senza IMA
519	8	C	Artrodesi cervicale con CC
520	8	C	Artrodesi cervicale senza CC
521	20	M	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con CC
522	20	M	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con terapia riabilitativa senza CC
523	20	M	Abuso o dipendenza da alcool/farmaci senza terapia riabilitativa senza CC

[10] ** I DRG nn. 512 e 513 non sono attribuibili ad una Major Diagnostic Category definita.

05A11467

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 2 agosto 2005.

Istituzione di un biglietto integrato per l'ingresso nel Museo nazionale Bargello di Firenze, in occasione della mostra «Il ritorno d'Amore. L'Attis di Donatello restaurato».

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato Regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 11782 del 27 luglio 2005 con la quale la Soprintendenza speciale per il Polo Museale fiorentino ha comunicato che nel periodo dal 1º ottobre 2005 all'8 gennaio 2006 presso il Museo Nazionale del Bargello si svolgerà la mostra «Il ritorno d'Amore. L'Attis di Donatello restaurato», proponendo un biglietto integrato di € 6,00 (ridotto € 3,00);

Sentito il parere del Comitato biglietti che nella riunione del 28 luglio 2005 ha espresso parere favorevole alla proposta in argomento;

Decreta:

Nel periodo dal 1º ottobre 2005 all'8 gennaio 2006, in occasione della Mostra «Il ritorno d'Amore. L'Attis di Donatello restaurato» l'ingresso nel Museo Nazionale del Bargello di Firenze è consentito dietro pagamento di un biglietto integrato di € 6,00 (ridotto € 3,00).

La ripartizione degli introiti tra Soprintendenza e concessionario sono stabiliti in apposito atto convenzionale.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli Organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 agosto 2005

Il capo Dipartimento: SICILIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 241

05A11322

DECRETO 2 agosto 2005.

Istituzione di un biglietto integrato per l'ingresso nel museo di Castel Sant'Elmo di Napoli, in occasione della mostra «Domenico Morelli e il suo tempo. Dal Romanticismo al Simbolismo».

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei;

Vista la nota n. 7106 del 20 luglio 2005 con la quale la Soprintendenza speciale per il polo museale napoletano propone di istituire un biglietto integrato di 7,00 euro (ridotto di euro 3,50) per l'ingresso a Castel Sant'Elmo di Napoli nel periodo di svolgimento della mostra dal titolo «Domenico Morelli e il suo tempo. Dal Romanticismo al Simbolismo», dal 29 ottobre 2005 al 29 gennaio 2006;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei che nella riunione del 28 luglio 2005 ha espresso parere favorevole all'iniziativa;

Ritenuto opportuno accogliere la proposta in argomento per le finalità connesse alla valorizzazione del Museo;

Decreta:

In occasione della mostra dal titolo «Domenico Morelli e il suo tempo. Dal Romanticismo al Simbolismo», che si svolgerà a Castel Sant'Elmo di Napoli dal 29 ottobre 2005 al 29 gennaio 2006 è istituito un biglietto integrato di 7,00 euro (ridotto di euro 3,50) per la visita del Museo e della mostra stessa.

Sono stabilite in apposito atto convenzionale le categorie ammesse a riduzione del biglietto o ad ingresso gratuito, nonché la ripartizione degli introiti tra Soprintendenza e concessionario della biglietteria della mostra.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 agosto 2005

Il capo Dipartimento: SICILIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 240

05A11323

DECRETO 2 agosto 2005.

Istituzione di un biglietto integrato per l'ingresso nel Museo degli Argenti, Porcellane e Giardino di Boboli di Firenze, in occasione della mostra «Mythologica et Erotica».

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato Regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 11781 del 27 luglio 2005 con la quale la Soprintendenza speciale per il Polo Museale fiorentino ha comunicato che nel periodo dal 1° ottobre 2005 al 15 maggio 2006 presso il Museo degli Argenti di Firenze si svolgerà la mostra «Mythologica et Erotica», proponendo un biglietto integrato di € 6,00 (ridotto € 3,00);

Considerata la necessità di istituire un biglietto integrato di € 6,00 per l'ingresso nel Museo degli Argenti, Porcellane e Giardino di Boboli, che fanno parte dello stesso percorso espositivo con unico biglietto d'ingresso, in occasione della mostra in argomento e la contestuale sospensione dei biglietti cumulativi in vigore per l'ingresso a Palazzo Pitti;

Sentito il parere del Comitato biglietti che nella riunione del 28 luglio 2005 ha espresso parere favorevole alla proposta in argomento;

Decreta:

In occasione della mostra «Mythologica et Erotica» che si svolgerà dal 1° ottobre 2005 al 15 maggio 2006 nel Museo degli Argenti di Firenze, è istituito un biglietto integrato di € 6,00 (ridotto € 3,00) per l'ingresso nel Museo degli Argenti, Porcellane e Giardino di Boboli e nella mostra stessa.

Nel suddetto periodo sono contestualmente sospesi i biglietti cumulativi per la visita di tutto il complesso museografico di Palazzo Pitti.

La ripartizione degli introiti tra Soprintendenza e concessionario sono stabiliti in apposito atto convenzionale.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli Organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 agosto 2005

Il capo Dipartimento: SICILIA

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 242

05A11324

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 23 novembre 2005.

Autorizzazione alla pesca dei fasolari nei compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia nel mese di dicembre 2005.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2004 in materia di pesca marittima;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 concernente modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000 recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;

Vista la disciplina sull'attività di prelievo delle vongole e dei fasolari nell'ambito dei Compartimenti marittimi di Venezia, Chioggia e Monfalcone e, precisamente i decreti ministeriali 11 febbraio 2000, 28 marzo 2001 e 5 luglio 2002;

Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana così come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento al comma 2, lettera *s)*;

Vista la richiesta unitaria in data 2 novembre 2005 dei consorzi di Venezia, Chioggia e Monfalcone cui è affidata la gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai sensi dei decreti ministeriali n. 44/1995 e n. 515/1998;

Sentita la commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura che, nella riunione del 17 novembre 2005 ha reso, all'unanimità, parere favorevole alla richiesta dei consorzi interessati, finalizzata ad assicu-

rare, nell'ambito della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, l'equilibrio tra capacità di prelievo e quantità di risorse disponibili;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 2005, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le imbarcazioni operanti nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia, autorizzate alla cattura dei fasolari, è consentito, limitatamente al mese di dicembre 2005, il prelievo complessivo di tale prodotto non superiore a 6000 kg, in deroga al quantitativo giornaliero stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 28 marzo 2001, ferme restando le modalità di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del medesimo articolo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

05A11406

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 novembre 2005.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa «Manutencoop Service», in Palmi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerato che la «Piccola società cooperativa Manutencoop Service» con sede in Palmi (Reggio Calabria) si è reiteratamente sottratta alle verifiche ispettive del 24 aprile 2004 e del 21 maggio 2004:

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante a particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori della Piccola società cooperativa «Manutencoop Service», con sede in Palmi (Reggio Calabria), codice fiscale 01527970808, costituita in data 5 marzo 1998, a rogito notaio dott. Francesco Maria Albanese.

Art. 2.

La dott.ssa Stefania Campagna, codice fiscale CMPSFN70M44H224E, nata a Reggio Calabria il 4 giugno 1970, con studio in Reggio Calabria, via G. Spagnolio n. 36, è nominata, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11568

DECRETO 8 novembre 2005.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa «Capannelle 2000», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le irregolarità riscontrate in sede ispettiva in merito ai programmi edilizi e ai versamenti supplementari chiesti ai soci;

Preso atto che la cooperativa non è stata in grado di portare avanti alcun programma edilizio;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127:

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori e i sindaci della società cooperativa «Capannelle 2000», con sede in Roma, codice fiscale 00317150605, costituita in data 21 giugno 1977, a rogito notaio dott. Gamberale.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Mazzei, codice fiscale MZZRFL69A01M208M, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 1° gennaio 1969, con studio in Roma via Boezio n. 6, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A11569

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 novembre 2005.

Sostituzione di un componente della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro, in rappresentanza dell'INPS di Padova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PADOVA

Visto il proprio decreto 23/04 prot. 14688 del 18 ottobre 2004, con il quale, in attuazione del decreto del Ministro del lavoro del 21 luglio 2004, è stata costituita, presso la Direzione provinciale del lavoro di Padova - Servizio politiche del lavoro, la Commissione di certificazione prevista dall'art. 76, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 276/2003;

Vista la lettera dell'INPS, sede di Padova, prot. 5400 7 novembre 2005, n. 108190, con la quale il dott. Francesco D'Arcangelo viene designato, quale componente di diritto, in rappresentanza dell'I.N.P.S. sede di Padova, in sostituzione della dott.ssa Angela D'Amico;

Decreta:

1. Il dott. Francesco D'Arcangelo, funzionario ispettivo, viene nominato membro di diritto della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro, in rappresentanza dell'INPS, sede di Padova, istituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Padova - Servizio politiche del lavoro, in sostituzione della dott.ssa Angela D'Amico.

2. Il predetto dott. Francesco D'Arcangelo potrà essere sostituito, in caso di assenza od impedimento, da un supplente appositamente delegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni, ovvero giurisdizionale, entro sessanta giorni, al T.A.R. del Veneto, sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Padova, 16 novembre 2005

Il direttore provinciale: DRAGO

05A11430

DECRETO 17 novembre 2005.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale I.N.P.S. di Siena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SIENA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto n. 9 del 20 agosto 2002 del direttore della Direzione provinciale del lavoro di Siena, relativo alla ricostituzione del comitato provinciale e delle commissioni speciali presso la sede provinciale I.N.P.S. di Siena;

Considerato che, con nota del 31 ottobre 2005 la Confartigianato - Associazione provinciale artigianato senese ha richiesto la sostituzione in seno al Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Siena, commissione della categoria artigiani della sig.ra Cosimi Anna dimissionaria con la sig.ra Bindi Franca;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione del componente del comitato provinciale;

Che la competenza è propria;

Decreta:

La sig.ra Bindi Franca è nominata componente del comitato provinciale I.N.P.S. - Commissione della categoria artigianato in sostituzione della sig.ra Cosimi Anna.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà trasmesso alla sede provinciale I.N.P.S. di Siena che ne curerà la successiva esecuzione.

Siena, 17 novembre 2005

Il direttore provinciale: RANDAZZO

05A11565

DECRETO 18 novembre 2005.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Lecce.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI LECCE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 18 aprile 1994 che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (attualmente direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro) la determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio;

Considerato che le direttive ministeriali prevedono che le predette tariffe vengano determinate previa consultazione delle associazioni sindacali di categoria dei lavoratori e di parte datoriale;

Considerato che l'ufficio ha ritenuto di inviare alle stesse associazioni copia delle tariffe di facchinaggio in vigore nella provincia di Bari con invito ad esprimere le proprie valutazioni sulla possibilità di adottarle nella provincia di Lecce e che al riguardo non è pervenuta nessuna osservazione contraria da parte degli organismi interessati;

Considerato, infine, che è necessario ed opportuno rideterminare le attuali tariffe minime di facchinaggio per la provincia di Lecce;

Ritenuto che la quantificazione delle tariffe di facchinaggio da adottare nella provincia di Lecce possa adeguarsi a quelle della provincia di Bari, capoluogo della regione, dove il fenomeno riflette caratteristiche dell'intero territorio regionale;

Decreta

le seguenti tariffe minime di facchinaggio da applicare nel territorio della provincia di Lecce:

Art. 1.

1. La tariffa oraria minima per le prestazioni di facchinaggio è di € 14,74 a decorrere dal 1º gennaio 2006.

2. La tariffa oraria sarà maggiorata delle percentuali previste dal C.C.N.L. per dipendenti da imprese di autotrasporto e spedizioni in caso di prestazione di lavoro nel giorno di sabato o di straordinario, festivo, notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 18 novembre 2005

Il dirigente del servizio: D'ORIA

05A11567

DECRETO 22 novembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Termo Max piccola società cooperativa a r.l.», in Aquino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di

commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione del 15 novembre 2005 eseguito nei confronti della società cooperativa «Termo Max piccola società cooperativa a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Termo Max piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Aquino, costituita a rogito notaio dott. Giacinto Iadecola in data 9 giugno 2001, repertorio 50569, registro imprese n. 24396 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. 2108/305390 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 22 novembre 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A11564

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

1° Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) Hub Portuale di Civitavecchia. (Deliberazione n. 103/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e a autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi siano compresi in Intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere medesime;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato — da ultimo — dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 supplemento ordinario), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, tra gli Hub portuali, l'«Hub portuale di Civitavecchia» per un costo complessivo di 118,785 Meuro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto dell'8 giugno 2004, con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2004-2007, che, in apposito allegato, conferma l'intervento «Hub portuale di Civitavecchia» tra le iniziative potenzialmente attivabili nel periodo considerato;

Vista la nota 2 agosto 2004, n. 485, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sull'«Hub portuale di Civitavecchia», proponendo l'approvazione, con prescrizioni, dei progetti preliminari delle opere previste;

Vista la nota 15 ottobre 2004, n. 583, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la versione aggiornata della predetta relazione istruttoria;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Considerato che le opere di cui sopra figurano nell'Intesa generale quadro tra Governo e regione Lazio, sottoscritta il 20 marzo 2002, nella quale è previsto il «potenziamento del porto di Civitavecchia»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che i progetti preliminari all'esame, predisposti dall'Autorità portuale di Civitavecchia riguardano le seguenti opere di potenziamento del porto di Civitavecchia, che l'Autorità stessa ha indicato di importanza strategica per garantire la competitività della struttura portuale e per assicurare condizioni di maggiore sostenibilità ambientale, in quanto consentono di esternalizzare alla città il traffico passeggeri e di completare la trasformazione del «porto storico» in luogo di grande valenza turistica e culturale:

a) darsena traghetti: la nuova disposizione risponde all'esigenza di minimizzare i tempi di ingresso ed ormeggio dei traghetti in servizio fra il continente e la Sardegna, che attualmente invece operano nella zona più lontana dall'imboccatura, e l'intervento, che include l'abbassamento dei fondali ad una quota minima pari a −15,00 m s.l.mm., consentirà di disporre di aree a terra per complessivi 135.000 metri quadri, di cui circa 6.500 destinati al sedime di edifici di servizio, mentre lo specchio acqueo protetto sarà di circa 170.000 metri quadri;

b) darsena servizio: sarà dotata di uno scalo di alaggio per la manutenzione delle imbarcazioni e consentirà l'ormeggio delle imbarcazioni delle Autorità (n. 35 posti barca di lunghezze diverse), dei pescherecci (n. 25 posti barca da 25 m, in doppia fila) e di alcuni mezzi di servizio (n. 10 posti per rimorchiatori e bettoline);

c) prolungamento antemurale C. Colombo: il prolungamento dell'antemurale — che svolge la doppia funzione di proteggere dal moto ondoso la darsena traghetti e di assicurare idonee condizioni di sicurezza nelle fasi di ingresso e di uscita dal porto — consentirà di limitare il numero degli ormeggi e delle banchine non operativi del bacino per traghetti e ridurrà la durata di non operatività a 4 giorni/anno, agevolando altresì, stante la disposizione planimetrica, il transito in ingresso ed in uscita soprattutto delle navi da crociera che raggiungono notevoli dimensioni;

d) prolungamento banchina n. 13: renderà disponibile un nuovo fronte di banchina di circa 500 m per l'ormeggio delle navi da crociera in transito;

e) nuovo accesso al bacino storico: l'intervento — che sarà attuato mediante prolungamento della diga foranea verso sud, demolizione del radicamento a terra della diga stessa per la realizzazione del canale di accesso e regolarizzazione del fondale, ricostituzione dei fronti di banchina e rifacimento delle pavimenta-

zioni — consentirà una netta separazione tra il porto storico, destinato ad imbarcazioni da diporto, e quello destinato al traffico crocieristico, passeggeri e commerciale, operando una differenziazione dei traffici e delle destinazioni d'uso degli accosti;

f) nuove banchine per l'area crocieristica e commerciale: oltre ad ampliare i fronti di accosto, assolveranno anche alla funzione di vero e proprio «cuscinetto» tra il «porto storico», e le banchine utilizzate per il traffico commerciale, migliorando nel contempo notevolmente le condizioni di navigabilità interna al porto;

g) ponte mobile di collegamento con l'antemurale traianeo: il progetto prevede un ponte a unica campata avente luce complessiva di circa 25 m e costituita da due tratti mobili, che coprono una luce di circa 12,5 m, e dalle relative strutture di sostegno e mobilitazione, individuando così una soluzione che permette elevata velocità di manovra (esecuzione delle operazioni di apertura e chiusura in un tempo complessivo non superiore a 10 minuti) e la realizzazione del ponte consentirà il passaggio di navi di medie dimensioni tra il bacino storico ed il bacino commerciale e crocieristico, garantendo la possibilità di collegamento tra i due porti, utile sia ai fini della sicurezza in situazioni di emergenza sia ai fini dell'utilizzazione di alcune banchine del porto storico anche da parte di piccole navi da crociera, mentre il previsto collegamento idraulico tra detti due porti assicurerà, tra l'altro, una buona «vivificazione» delle acque interne;

h) viabilità principale: la strada, caratterizzata da due carreggiate a doppia corsia e con tracciato pressoché parallelo al confine portuale, ha la funzione di incanalare il traffico proveniente dall'entroterra alle calate portuali e si raccorderà con la strada programmata dal Comune che, sottopassando la statale Aurelia e la ferrovia, si inserisce nella viabilità principale esterna del porto, verrà realizzata in sopraelevato per eliminare le intersezioni con la ferrovia ed evitare il più possibile il transito di automezzi all'interno delle aree portuali e sarà dotata di quattro svincoli, il primo dei quali a servizio del piazzale polifunzionale, il secondo ed il terzo alle spalle della nuova darsena traghetti ed il quarto a servizio della programmata «nuova darsena energetico grandi masse»;

i) riqualificazione delle banchine del bacino storico: l'intervento è finalizzato a garantire idonee condizioni di sicurezza per la stabilità e la fruizione delle banchine ed a realizzare un'unica darsena tra il «molo del Lazzaretto» e il «molo Vespucci»;

l) molo di sottoflutto «darsena grandi masse»: l'intervento costituisce una prima fase di realizzazione della «darsena grandi masse», il cui progetto è in avanzata fase di approvazione, ed è costituito sia dal dragaggio dei fondali fino a –18,0 m sul l.mm. nell'area del futuro specchio d'acqua della darsena, sia dalla costruzione di una vasca di colmata ove contenere il materiale proveniente dal dragaggio;

che sono state concordate tra le varie parti interessate (regione, provincia, comune, FS, ANAS, Società autostrade e Enti gestori) le infrastrutture viarie e ferroviarie di completamento del quadro delle opere portuali e che, in relazione ai lavori di apposito tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è in corso di definizione un protocollo di accordo per la realizzazione di dette infrastrutture;

che i primi tre dei sopra elencati progetti preliminari (darsena traghetti, darsena servizi e prolungamento antemurale C. Colombo) costituiscono un primo lotto di interventi funzionali, come indicato dall'Autorità portuale di Civitavecchia;

che per tutti i progetti preliminari in argomento il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con nota 30 gennaio 2004, Gab/2004/842/B01, ha trasmesso il parere favorevole, con prescrizioni e raccomandazioni, espresso dalla Commissione speciale V.I.A. il 20 dicembre 2003;

che analogo parere favorevole è stato espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali con nota 7 novembre 2003, ST/408/36859/2003, subordinatamente all'accoglimento delle osservazioni prodotte dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico del Lazio e dalla Soprintendenza per i beni archeologici per l'Etruria meridionale, riportate nel predetto parere;

che la regione Lazio con nota del 21 luglio 2004, n. 255286, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002, ha espresso parere favorevole in ordine alla localizzazione urbanistica delle opere previste, sottolineando come il soggetto aggiudicatore abbia trasmesso al Dipartimento del territorio della Regione stessa i progetti preliminari in questione, dai quali si evince che le opere previste non mutano le linee essenziali del citato piano regolatore portuale;

che il Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 19 dicembre 2003, n. 185/2003, si è espresso sui progetti preliminari in argomento, formulando alcune prescrizioni;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione dei progetti preliminari in questione, sostanzialmente rilevando di recepire le osservazioni avanzate nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002 viene individuato nell'Autorità portuale di Civitavecchia;

che la modalità prevista per l'affidamento dei lavori è l'appalto integrato;

che, in base al cronoprogramma predisposto dal soggetto aggiudicatore, per il primo lotto di interventi funzionali è previsto un tempo di realizzazione di 38 mesi a decorrere dall'avvio dei lavori e che — tenendo conto dei tempi necessari per l'espletamento delle ulteriori fasi preliminari all'apertura dei cantieri, che coinvolgono la competenza di una pluralità di organismi — è ipotizzata l'entrata in esercizio per il maggio 2009;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intero intervento ammonta a 473.846.809,29 euro ed è articolato come segue:

(importi in euro)

Intervento	Importo lavori e oneri sicurezza	Somme a disposizione	Totale
Darsena traghetti	61.061.740,29	19.532.213,01	80.593.953,30
Darsena servizi	54.058.693,04	17.312.247,03	71.370.940,07
Prol.antem.C.Colombo	26.046.010,67	8.414.918,71	34.460.929,38
I° lotto interv. funz.li	**141.166.444,00**	**45.259.378,75**	**186.425.822,75**
Prol.banchina n.13	15.134.184,81	4.865.226,32	19.999.411,13
Nuovo accesso bacino storico	32,092.277,84	10.278.691,70	42.370.969,54
Nuove banchine area crocieris.ca e comm.le	47.666.396,29	15.245.356,31	62.911.752,60
Ponte mobile antem.le traianeo	10.629.628,62	3.447.254,56	14.076.883,18
Viabilità principale	90.820.366,04	29.021.228,43	119.841.594,47
Riqualif.ne banchine bacino storico	6.577.171,61	2.124.604,64	8.701.776,25
Molo sottoflutto Darsena Gr.Masse	14.780.332,07	4.738.267,30	19.518.599,37
Totale	**358.866.801,28**	**114.980.008,01**	**473.846.809,29**

che in particolare il costo del primo lotto di interventi funzionali, come sopra individuato, ammonta a 186.425.822,75 euro, mentre l'importo dei restanti progetti preliminari è quantificato in 287.420.986,54 euro;

che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel citato voto, sottolinea come il quadro economico non risulti conforme all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, perché diverse voci delle somme a disposizione non corrispondono a quelle previste dalla citata norma, e formula alcune considerazioni sul riparto del fondo di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni;

che l'analisi costi-benefici, effettuata dal soggetto aggiudicatore, testimonia l'elevata redditività economico-sociale dell'intervento evidenziando un VANE (Valore attuale netto economico) di 667.475.000 euro e uno SRIE (Saggio di rendimento interno economico) del 15,57%;

Delibera:

1. *Approvazione progetti preliminari.*

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, sono approvati, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i progetti preliminari delle opere di potenziamento dell'«Hub portuale di Civitavecchia» specificate nella «presa d'atto», anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale delle opere stesse.

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione delle opere.

1.2. Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, gli importi relativi ai singoli progetti preliminari indicati nella «presa d'atto» costituiscono il limite di spesa di ciascuno degli interventi da realizzare.

1.3. Le prescrizioni di cui al punto 1.1, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione istruttoria, da sviluppare nel progetto definitivo e alle quali resta subordinata l'approvazione dei progetti, sono riportate nella prima parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal citato Ministero sono riportate nella seconda parte del suddetto allegato. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Copertura finanziaria.*

La copertura finanziaria, che la documentazione istruttoria ipotizza a completo carico della legge n. 166/2002 e successivi rifinanziamenti, sarà individuata in sede di esame del progetto definitivo, fermo restando che l'onere a valere sulle citate risorse potrà superare quello indicato nella delibera n. 121/2001 solo previa compensazione con quello relativo ad altra opera insistente nella medesima regione. In sede di predisposizione di detto progetto il soggetto aggiudicatore, per quanto concerne il quadro economico, terrà conto delle richiamate osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. *Assegnazione del codice unico di progetto (CUP).*

L'approvazione dei progetti preliminari di cui al punto 1.1 è subordinata all'assegnazione del CUP (codice unico di progetto), che il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere, per ciascun progetto, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera.

Il CUP assegnato, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante la singola opera.

4. *Clausole finali.*

4.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti i progetti preliminari delle sopraelencate opere di potenziamento dell'«Hub portuale di Civitavecchia», approvati con la presente delibera.

4.2. In sede di esame dei progetti definitivi, il predetto Ministero provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.1, debbono essere recepite in detta fase progettuale.

4.3. Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione dei progetti definitivi delle opere e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.

4.4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

Roma, 20 dicembre 2004

Il presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 28

ALLEGATO

HUB INTERPORTUALE DI CIVITAVECCHIA

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE
DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Parte prima - Prescrizioni.

Il progetto definitivo deve:

sviluppare gli interventi di mitigazione e le opere di compensazione, così come proposti nello Studio d'impatto ambientale esaminato e le sue integrazioni, alla luce delle presenti prescrizioni, dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici;

anticipare nel programma lavori, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto alla realizzazione delle opere in progetto;

inserire nei documenti progettuali relativi agli oneri contrattuali dell'appaltatore dell'infrastruttura (capitolati d'appalto) le prescrizioni relative alla mitigazione degli impatti in fase di conduzione delle attività di cantiere;

predisporre quanto necessario per adottare, prima della data di consegna dei lavori, un Sistema di gestione ambientale dei cantieri secondo criteri di cui alla norma ISO 14001 o al Sistema EMAS (regolamento CE 761/2001);

predisporre un piano di circolazione dei mezzi d'opera durante la fase di costruzione, che abbia valenza contrattuale e che contenga i dettagli operativi in termini di:

percorsi impegnati;

tipo di mezzi;

volume di traffico, velocità di percorrenza, calendario e orari di transito;

percorsi alternativi in caso di inagibilità temporanea dei percorsi programmati;

percorsi di attraversamento delle aree urbanizzate;

messa in evidenza delle misure di salvaguardia degli edifici sensibili;

prevedere l'adozione delle migliori tecnologie per contenere gli impatti dovuti alle attività di dragaggio e riempimento; definire un piano di analisi dei sedimenti da dragare secondo le indicazioni delle norme vigenti;

prevedere la realizzazione del prolungamento della diga foranea antemurale Colombo prima degli interventi relativi alla darsena traghetti e alla darsena servizi;

prevedere il trasporto via mare dei massi artificiali per la costruzione della mantellata esterna di protezione del nuovo molo di accesso al bacino storico, qualora il cantiere di stoccaggio e di prefabbricazione degli stessi fosse posizionato nell'area retrostante la nuova darsena traghetti;

contenere una verifica aggiornata dell'operatività della sicurezza e del dimensionamento delle opere foranee e interne in relazione ai valori di altezza d'onda che discendono dalle valutazioni effettuate nelle condizioni meteomarine più gravose;

dimensionare il piano dei parcheggi in base all'entità e alla tipologia del traffico navale previsto;

essere accompagnato da coerenti progetti definitivi, con le relative approvazioni, delle opere di collegamento stradale (Passante Civitavecchia - A12 - Porto e bretella di Collegamento Trasversale Nord - Piastra Logistica - Porto, compresa la sistemazione dell'intersezione Aurelia - A12) e delle opere di adeguamento e riconfigurazione dei collegamenti ferroviari;

contenere una modellazione dei livelli di qualità dell'aria che consideri i contributi emissivi complessivi del traffico marittimo e terrestre nelle condizioni più gravose di esercizio, anche ai fini della ottimizzazione dei collegamenti e dei parcheggi;

comprendere, in relazione al tombamento del fosso della Darsena Traghetti, uno studio idraulico delle condizioni di deflusso del fosso interrato dal bacino idrografico dei Fossi del Prete e della Fiumaretta basato sui dati pluviometrici aggiornati e finalizzato sia alla riduzione del rischio idraulico sia alla riqualificazione ambientale dei fossi;

prevedere che, in considerazione della riduzione complessiva dell'habitat determinata anche da interventi pregressi, l'area di riempimento della prateria a Posidonia oceanica sia incrementata di un ulteriore ettaro rispetto all'estensione prevista nelle prescrizioni del decreto ministeriale n. 6923/2002, garantendo il mantenimento delle condizioni ecologiche specifiche delle praterie a Posidonia oceanica nelle aree di trapianto;

delineare, prima dell'inizio dei lavori, lo stato attuale e la consistenza delle prateria di Posidonia oceanica, sia nell'area interessata direttamente dal progetto, sia nell'area che verrà destinata al riempimento;

sviluppare le opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di rinaturazione previste in progetto, applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, assumendo come riferimento:

«Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di opere a verde» del Ministero dell'ambiente, servizio VIA, settembre 1997 e altri manuali qualificati, quali, ad esempio:

«Manuali di ingegneria naturalistica» della regione Lazio, 2001 e 2003;

«Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica» della regione Lombardia, 2000;

«Atlante delle opere di sistemazione dei versanti» dell'APAT, 2002;

prevedere la tutela della diversità biologica negli interventi di ripristino della vegetazione, tramite l'impiego di specie appartenenti alle seri autoctone;

contenere, relativamente alle opere di mitigazione a verde, la seguente cartografia aggiornata:

carta fisionomico-strutturale delle tipologie vegetazionali presenti in scala 1:25.000 per l'area vasta;

carta fisionomico-strutturale delle tipologie vegetazionali reali presenti in scala 1:5.000 per una congrua fascia intorno alle opere di progetto;

carta degli ecosistemi reali presenti in scala 1:25.000 per l'area vasta;

carta degli ecosistemi reali presenti in scala 1:5.000 per una congrua fascia intorno alle opere di progetto;

definire gli interventi di verde di arredo per le aree all'interno delle pertinenze del porto e le fasce di vegetazione autoctona erbacea, arbustiva ed arborea nelle aree residuali e di rispetto al contorno delle aree portuali, nonché gli interventi di riqualificazione ambientale dei fossi;

porre particolare attenzione alla qualità architettonica del viadotto e degli altri manufatti;

contenere lo studio archeologico, comprensivo anche di ricognizioni subacquee e accertare la reale estensione delle aere a potenzialità archeologica con scavi sotto sorveglianza della competente Soprintendenza; i controlli dovranno essere fatti sia preliminarmente sia in corso d'opera. Dovranno essere ottemperate le prescrizioni della Sovrintendenza archeologica per l'Etruria Meridionale, di cui alla nota prot. n. 4847 del 25 luglio 2003;

definire gli interventi e le misure di mitigazione volti alla tutela e alla fruizione delle preesistenze e dei reperti archeologici, sia durante la fase di cantiere che in quella d'esercizio, con particolare riguardo al posizionamento degli appoggi del viadotto;

valutare l'impatto acustico nella fase di costruzione delle opere strategiche, estendendo l'analisi lungo la viabilità impegnata dalla movimentazione dei mezzi di cantiere;

specificare la localizzazione, la tipologia e le modalità di realizzazione delle opere di mitigazione acustica sia per la fase di costruzione sia per quella di esercizio, assicurandone l'inserimento paesaggistico;

elaborare un Progetto di monitoraggio ambientale secondo le Linee guida predisposte dalla Commissione speciale VIA. Tale progetto deve comprendere l'analisi dei parametri meteomarini all'interno e all'esterno del porto;

prevedere la raccolta delle acque di scarico dei natanti attraccati alle banchine e il relativo smaltimento garantendone l'integrazione con il sistema esistente;

considerare la massima efficienza nella scelta dei componenti e dei sistemi di costruzione negli edifici da realizzare;

per quanto riguarda l'intervento I - Riqualificazione delle banchine del bacino storico, tali opere dovranno essere verificate a seguito di una campagna di indagini volta ad accertare la reale consistenza delle strutture antiche alle quali si sono sovrapposte le attuali strutture portuali post belliche che hanno stravolto il rapporto della città con il mare e cancellato significative testimonianze architettoniche (vedi ad esempio l'arsenale del Bernini, la zona tra la Porta Livorno e la Rocca, la lunga banchina frontestante il muraglione di Urbano VIII, il Molo del Bicchiere, il Molo del Lazzaretto).

A seguito delle risultanze delle indagini richieste, l'intervento di riqualificazione del bacino storico dovrà essere presentato, nella fase progettuale successiva, alla verifica ed autorizzazione di questa Soprintendenza»:

dovranno realizzarsi i seguenti scavi:

scavo archeologico stratigrafico in corrispondenza dell'insenatura all'estremità nord della Mattonara per la documentazione di tutte le caratteristiche dell'insediamento costiero della prima età del Ferro, che i lavori in progetto occulteranno definitivamente;

scavo per la documentazione completa delle due tombe già segnalate e posizionate in località Mattonara;

rilevamento e scavo subacqueo lungo la fascia costiera compresa tra l'attuale porto romano e la località di Torre Valdaliga, a completamento delle numerose segnalazioni di preesistenze giacenti nelle acque antistanti tale settore della costa, (cfr. G. Schmiedt, Il livello antico del Mar Tirreno. Testimonianze dei resti archeologici, 1972; M. Sonno, in AA.VV., Caere e il suo territorio, da Agylla a Centumcellae, 1990);

si prescrive che le prove di navigabilità all'imboccatura portuale vengano nuovamente effettuate, prima della redazione del progetto definitivo, utilizzando simulatori di manovra del tipo «real time» con visione tridimensionale degli ostacoli che tengono conto della risposta umana dei navigatore;

il progetto definitivo delle Darsene, dell'Antimurale e del Canale di accesso al porto dovrà tenere conto dei risultati delle prove, risultati che potrebbero dare l'opportunità di migliorare oltre che le condizioni di navigabilità, all'imboccatura portuale, anche l'operatività delle banchine delle Darsene Traghetti;

per quanto attiene al prolungamento della banchina n. 13 si prescrive di effettuare, prima della redazione del progetto definitivo, apposite prove su modello fisico per ottimizzare la sezione dell'opera di difesa dal moto ondoso che minimizzi la tracimazione del muro paraonde: il progetto definitivo dovrà tenere conto dei risultati delle prove;

prima della redazione del progetto definitivo sono necessari ulteriori approfondimenti sugli aspetti geologici e geotecnici, soprattutto nel caso del prolungamento dell'Antemurale e nel caso di strutture impegnative quali ad esempio quelle che prevedono l'uso di pali di grande diametro;

nella redazione dei progetti definitivi, vanno sviluppati gli aspetti impiantistici: reti antincendio, via corse delle gru, arredi di banchine, fognature, ecc;

il progetto definitivo dovrà contenere lo studio pianificatorio delle utilizzazioni ottimali del materiale di escavo; definendo il reimpiego dei materiali dragati, ubicando le eventuali vasche di colmata; inoltre il progetto definitivo dovrà contenere il bilancio generale dei movimenti di materia con l'indicazione della provenienza dei materiali di cava e l'ubicazione delle cave autorizzate per quantità e qualità;

nel progetto definitivo del Ponte mobile di collegamento con l'Antimurale si dovrà tener conto dei «rischi connessi ai possibili disservizi che possono rendere inservibile la via di fuga verso la terraferma»;

il valore dell'attuazione delle Prescrizioni e delle misure compensative dovrà essere inserito nel quadro economico del progetto definitivo.

Parte seconda - Raccomandazioni.

Si raccomanda che:

ci si assicuri che l'appaltatore dell'infrastruttura possegga, o in mancanza acquisisca, dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo, la Certificazione ambientale ASO 14001 o la Registrazione di cui al Regolamento CE 76112001 (EMAS) per le attività di cantiere;

siano scelte le caratteristiche di ciascuna misura di mitigazione verificandone gli effetti su tutte le componenti ambientali;

sia previsto il massimo ricorso possibile al trasporto via mare per l'approvvigionamento dei materiali da costruzione (cemento, prefabbricati, ecc.).

05A11501

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa. (Deliberazione n. 22/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, con le quali sono stati rifinanziati gli articoli 9 e 10 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura incluso il CIPET, competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della citata legge n. 211/1992;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 1º aprile 1995, n. 98, convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 204, con il quale, presso l'allora Ministero dei trasporti e della navigazione, è stata istituita la Commissione di alta vigilanza (C.A.V.), che sostituisce — tra l'altro — la Commissione di cui all'art. 6 della citata legge n. 211/1992, e che ha in particolare il compito di supportare il titolare di quel Dicastero nell'attività di coordinamento degli interventi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge n. 211/1992, al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato le risorse di cui alle leggi sopra citate, ammettendo a finanziamento — nell'ordine — numerosi interventi sulla base delle graduatorie predisposte dalla commissione ex art. 6 della legge n. 211/1992 e, successivamente, dalla C.A.V. distintamente per gli articoli 9 e 10 della medesima legge n. 211/1992 e, nell'ambito delle due tipologie di cui alle norme richiamate, separatamente per le aree metropolitane e per le aree urbane;

Viste, in particolare, le delibere con le quali sono stati approvati, tra gli altri, gli interventi denominati «sistema a guida vincolata» del comune di Taormina, «metropolitana leggera automatica linea Staveco-Fiera, tratta funzionale Stazione FS-Fiera» del comune di Bologna e «triplicamento Bari S.E.- Mungivacca, raddoppio Mungivacca-Noicattaro, ristrutturazione e potenziamento impianti» delle ferrovie del Sud-Est;

Vista la delibera 29 novembre 2002, n. 99 (*Gazzetta Ufficiale* n. 18/2003), con la quale si è proceduto alla ridefinizione generale del quadro delle assegnazioni ed alla rimodulazione di alcuni interventi;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 112, con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, rideterminato in diminuzione, sulla scorta del prospetto trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 19 novembre 2004, n. 5360, le quote dei limiti d'impegno in precedenza assegnate ad alcuni interventi, quantificando le «risorse che possono essere recuperate dagli impegni assunti a favore della Cassa depositi e prestiti» in 5.469.063,20 euro in termini di limiti d'impegno e delle quali parte assegnate, con la delibera stessa, all'intervento «Verona - sistema tranviario» a parziale reintegro di risorse andate in economia;

Vista la nota 13 ottobre 2004, n. 1706/PM, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la richiesta di finanziamento di due interventi nel comune di L'Aquila, denominati «tranvia su gomma: tratta Piazza Palazzo - Collemaggio park» e «impianto a fune ad agganciamento temporaneo dei veicoli per il collegamento L'Aquila (parcheggio di Collemaggio), Roio Poggio e Monteluco di Roio» e di un intervento nel comune di Latina, denominato «tranvia su gomma tra stazione F.S. e Latina centro»; interventi da realizzare con utilizzo delle economie maturate su progetti già approvati da questo Comitato e dei quali in particolare i primi due da finanziare entro il limite di legge del 60% del costo delle opere ed il terzo fino a concorrenza delle risorse residue, ma con riserva di successiva integrazione del finanziamento a valere su future disponibilità;

Vista la nota 17 novembre 2004, n. 1521(TIF 5)/211, con la quale la succitata Amministrazione ha inviato la richiesta di rimodulazione, tra l'altro, degli interventi concernenti il sistema di trasporto a guida vincolata di Taormina, la metropolitana leggera automatica di Bologna linea Staveco-Fiera, tratta stazione FS-Fiera, e la tratta Bari-Noicattaro delle Ferrovie del Sud Est;

Vista la nota 17 dicembre 2004, n. 1655/211, con la quale la suddetta Amministrazione ha fornito chiarimenti — tra l'altro — in merito ai suddetti progetti concernenti Taormina, Bologna e le Ferrovie del Sud-Est;

Vista l'ulteriore nota 17 dicembre 2004, n. 1805, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha proposto l'approvazione del finanziamento di un secondo intervento nel comune di Latina, denominato «linea 2 della tranvia leggera su gomma Latina centro - nuovi quartieri» e che costituisce la seconda tratta della linea sopra richiamata;

Viste le risultanze delle sedute preparatorie del 20 ottobre e del 23 novembre 2004 — dedicate al tema — e nel corso delle quali il Ministero di settore ha esplicitamente sottolineato che per i nuovi interventi di cui sopra viene richiesta l'adozione di una delibera programmatica, nelle more della sottoposizione dei relativi progetti alla C.A.V., ed ha proposto, in mancanza di adeguate disponibilità, di finanziare per il momento, nella consueta misura del 60% del costo, la progettazione preliminare dei due interventi concernenti L'Aquila;

Vista la nota 10 marzo 2005, n. 279(ex TIF5)/211, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in risposta ad una comunicazione della segreteria di questo Comitato, tra l'altro, prende atto che la delibera di approvazione degli interventi sopra indicati avrà carattere programmatico, riservandosi di sottoporre con immediatezza gli interventi stessi alla surrichiamata C.A.V.;

Vista la nota 17 marzo 2005 n. 10452/2005/S.P., con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti comunica che può essere destinato al finanziamento delle opere da realizzare nelle città di Latina, L'Aquila e Napoli l'importo di 90.609.264,20 euro in termini di volume d'investimenti a suo tempo stanziato, a carico della legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, per il menzionato intervento concernente la metropolitana leggera automatica di Bologna, linea Staveco-Fiera - tratta funzionale stazione FS-Fiera, che dovrebbe fruire di finanziamenti a valere sulle risorse stanziate dal «decreto-legge relativo al Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale»;

Considerato che, con decreto interministeriale 16 giugno 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159/2000), l'allora Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, ha dettato i «criteri per la presentazione e la selezione dei progetti per interventi di miglioramenti della modalità e delle condizioni ambientali nei centri urbani», provvedendo alla relativa individuazione delle risorse finanziarie utilizzabili ed in particolare prevedendo:

la precisazione, da parte della succitata C.A.V., dei criteri in funzione dei quali gli interventi proposti per il finanziamento dovranno essere esaminati;

la valutazione, da parte della stessa Commissione, dei predetti interventi alla stregua dei criteri come sopra individuati;

l'elaborazione delle relative graduatorie di merito, da presentare al Ministro dei trasporti e della navigazione, il quale — di concerto con il Ministro dei lavori pubblici — trasmette al CIPE i conseguenti piani di riparto delle risorse per la successiva approvazione;

la validità delle graduatorie ai fini dell'allocazione delle eventuali risorse finanziarie la cui copertura venisse autorizzata con dispositivi di legge emanati entro il 31 dicembre 2000, ivi comprese le risorse liberatesi per definanziamenti derivanti dal mancato rispetto delle scadenze previste per l'avvio dell'utilizzazione dei fondi;

Considerato che, con il decreto dirigenziale 19 giugno 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 159/2000), le competenti strutture degli allora Ministeri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici hanno fornito direttive in merito alla redazione e alle modalità di presentazione delle istanze di finanziamento e ad adempimenti successivi;

Considerato che, con note 30 marzo e 2 maggio 2001, rispettivamente, n. 386(Segr)E.4.5. e n. 531(Segr)E.4.1, l'allora Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, ha trasmesso le graduatorie degli interventi relativi alle aree metropolitane ed alle aree urbane, esaminati dalla suddetta C.A.V., ai fini della finanziabilità a carico delle risorse recate dalle leggi n. 488/1999 e n. 388/2000, formulando conseguentemente le proposte di approvazione degli interventi utilmente collocatisi nelle graduatorie stesse;

Considerato che, con la citata nota del 10 marzo 2005, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

comunica che i progetti delle graduatorie sopra indicate non rientranti tra quelli finanziati erano i meno validi dal punto di vista trasportistico e/o progettuale e che — se destinatari di fondi — dovrebbero essere rivisitati anche radicalmente dai proponenti, come verificatosi per l'intervento di Parma, modificato rispetto a quello inserito nella predetta graduatoria e successivamente finanziato a valere sulle risorse stanziate per il 1º Programma delle opere strategiche;

fa presente che le graduatorie non avevano una scadenza in termini di durata e sottolinea che questo Comitato, con delibera 3 maggio 2001, n. 76 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182/2001), oltre ad approvare gli interventi secondo l'ordine di graduatoria e fino a concorrenza delle risorse disponibili, si era riservato la facoltà di destinare agli altri interventi collocati nei posti successivi della graduatoria stessa le quote di contributo che si sarebbero rese disponibili, sia a valere sulle leggi nn. 488/1999 e 388/2000, sia scaturenti da economie relative ad opere precedentemente finanziate;

precisa inoltre che la valutazione della validità della graduatoria non rientra tra le competenze della C.A.V. e che questo Comitato stesso può, con atto formale, modificare l'orientamento espresso con la richiamata delibera n. 76/2001 e dichiarare concluso il periodo di validità della graduatoria sopra richiamata;

Ritenuto che le graduatorie antecedenti all'emanazione del menzionato decreto interministeriale 16 giugno 2000 siano da considerare chiuse a seguito di detta emanazione e ritenuto, dato il tempo trascorso dalla data di elaborazione della graduatoria prevista dal decreto testé richiamato ed alla luce delle osservazioni formulate dall'amministrazione di settore, di dichiarare concluso il periodo di validità della graduatoria stessa;

Ritenuto che gli interventi relativi ai comuni di L'Aquila e Latina, unici presentati al momento per l'assegnazione di risorse e validi sotto il profilo finanziario in quanto realizzabili in parte tramite la finanza di progetto e quindi senza oneri per le Amministrazioni locali, debbano essere valutati politicamente prioritari ai fini dell'approvazione e che il relativo finanziamento debba essere subordinato all'espressione del parere favorevole della citata C.A.V.; mentre non è possibile conferire analoga priorità ad interventi relativi alla città di Napoli, in quanto non specificatamente individuati;

Ritenuto di potersi pronunciare positivamente sugli interventi di Taormina e delle Ferrovie del Sud Est;

Rilevato che, per quanto concerne l'intervento di Bologna, denominato «metropolitana leggera automatica linea Staveco-Fiera, tratta funzionale Stazione FS-Fiera Michelino», vengono proposte sostanziali modifiche relative ad una parte del tracciato ed alla tecnologia, con passaggio da metropolitana leggera automatica a metrotranvia e con tratte anche in superficie e in sede promiscua, e rilevato che alcune proposte avanzate dal Comune non sono ritenute condivisibili dall'Amministrazione di settore, in quanto — come evidenziato anche dalla C.A.V. — gli eventuali percorsi in superficie, relativi a tratte ora non in esame, dovranno essere realizzati in sede totalmente riservata per non vanificare le prestazioni dell'intero sistema e per non rendere improduttivo l'investimento della tratta in galleria e attrezzato con standard di metropolitana;

Rilevata quindi l'opportunità di rinviare ad altra seduta le valutazioni in merito all'intervento di Bologna, in attesa di ulteriori accertamenti istruttori e di approfondimenti sulla fruibilità delle risorse previste dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35;

Prende atto:

per quanto concerne l'intervento di Taormina denominato «sistema a guida vincolata»:

che a fronte dell'ipotesi progettuale di collegamento — tramite minimetro — di Taormina con la frazione di Mazzeo, inizialmente approvata con delibera n. 76/2001 e del costo di 33.895.066,29 euro, la nuova proposta prevede la realizzazione di due impianti funiviari di collegamento del centro storico con le frazioni di Mazzeo e Trappitello, per un costo complessivo di 26.627.674 euro, secondo il quadro economico conseguente alla revisione — da parte del Ministero di settore — degli importi relativi ad alcune categorie di lavori e delle somme a disposizione;

che tale rivisitazione progettuale è sostanzialmente determinata da un riesame dell'organizzazione del trasporto pubblico locale, volto a soddisfare non solo le esigenze di mobilità dei turisti, ma anche quelle della popolazione residente;

per quanto concerne l'intervento delle Ferrovie del Sud Est denominato «triplicamento Bari S.E.-Mungivacca, raddoppio Mungivacca-Noicattaro, ristrutturazione e potenziamento impianti»:

che il progetto esecutivo degli interventi di ristrutturazione della tratta, del costo di 64.885.062,52 euro, integralmente finanziato a carico delle risorse ex art. 10 della legge n. 211/1992 ai sensi della delibera 21 dicembre 1995, è stato approvato dal Ministero di settore nell'aprile 2000 ed è stato poi aggiornato in relazione al parere espresso dal comune di Bari e alle conclusioni della Conferenza di servizi tenuta il 15 gennaio 2002;

che peraltro la regione Puglia, alla quale sono state trasferite le competenze in materia di trasporto locale con accordo di programma sottoscritto il 23 dicembre 2002 in base all'art. 15 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, si è espressa favorevolmente limitatamente agli interventi ricadenti nel territorio del comune di Bari e ad ulteriori quattro interventi proposti dalle Ferrovie del Sud Est;

che dette Ferrovie hanno presentato, anche in relazione ad osservazioni dell'Amministrazione, un'ulteriore proposta comprendente il nuovo deposito-officina di Bari Mungivacca, la nuova stazione di Bari Executive Center e tre sottopassi per l'eliminazione di passaggi a livello — rispettivamente — al km 4+116, 0+800 e 3+447;

che il relativo quadro economico, come revisionato dal Ministero di settore, ammonta a 60.220.220 euro e che le ferrovie del Sud Est propongono di destinare la differenza rispetto al costo originario (4.664.842,52 euro) all'acquisto di nuovo materiale rotabile leggero;

che nella seduta del 10 novembre 2004 la C.A.V. si è espressa positivamente per l'intervento relativo alle Ferrovie del Sud Est e che invece per l'intervento di Taormina, pur esprimendo una valutazione positiva dal punto di vista trasportistico e tecnico, ha rimesso a questo Comitato la valutazione sull'opportunità di confermare il cofinanziamento dell'opera in relazione alle sostanziali modifiche apportate al progetto ed ai ritardi sui termini previsti per la cantierizzazione;

per quanto concerne l'intervento del comune di L'Aquila, denominato «tranvia su gomma - tratta Piazza Palazzo-Collemaggio park»:

che l'opera costituisce il prolungamento verso est della tranvia leggera su gomma attualmente in costruzione e approvata da questo Comitato con la richiamata delibera n. 76/2001;

che il progetto preliminare presentato prevede la realizzazione di una linea di circa 1,5 km, attrezzata con 5 fermate e dotata di 3 rotabili uguali a quelli in corso di fornitura per la tratta sopra richiamata;

che il costo dell'intervento ammonta a 23,366 Meuro, dei quali il 60% — pari a 14,020 Meuro — è richiesto quale finanziamento statale, mentre il restante 40% — pari a a 9,346 Meuro - sarà reperito con ricorso al project financing;

per quanto concerne l'ulteriore intervento del comune di L'Aquila, denominato «impianto a fune ad agganciamento temporaneo dei veicoli per il collegamento tra L'Aquila (parcheggio di Collemaggio), Roio Poggio e Monteluco di Roio»:

che l'opera si collegherà al prolungamento della tranvia leggera Piazza Palazzo-Collemaggio, portando così alla realizzazione di un collegamento sufficientemente rapido tra il capolinea della citata tranvia ed un quartiere periferico sede di insediamento universitario ma isolato per conformazione orografica;

che il progetto preliminare presentato prevede la realizzazione di un impianto a fune ad agganciamento temporaneo dei veicoli con cabine da 8 posti e della lunghezza di circa 2,5 km, impianto avente la capacità massima di progetto di 2.400 passeggeri/ora;

che il costo dell'intervento, secondo una valutazione indicativa da approfondire nelle successive fasi di progettazione, ammonta a 15,493 Meuro, dei quali il 60% — pari a 9,296 Meuro — è richiesto quale finanziamento statale, mentre il restante 40% — pari a a 6,197 Meuro — sarà reperito con ricorso al project financing;

per quanto concerne l'intervento del comune di Latina, denominato «tranvia su gomma tra stazione FS e Latina centro»:

che l'opera costituisce il collegamento tramite un sistema tranviario su gomma tra la stazione FS, situata a Latina scalo, e la zona direzionale di Latina centro;

che il progetto preliminare presentato prevede la realizzazione di un tracciato della lunghezza di 11 km, integralmente in superficie, in sede propria, con alcuni incroci a raso con la viabilità esistente e attrezzato con 7 fermate;

che la tranvia è del tipo su gomma, con guida vincolata a terra, captazione aerea e dispositivo di abbandono del vincolo per guida manuale, ed è dotata di 9 rotabili, la cui lunghezza sarà fissata in funzione delle «necessità di capacità di trasporto»;

che il costo dell'intervento ammonta a 88,121 Meuro, dei quali il 60% — pari a 52,873 Meuro — è richiesto quale finanziamento statale, mentre il restante 40% — pari a a 35,248 Meuro — sarà reperito con ricorso al project financing;

per quanto concerne l'ulteriore intervento del comune di Latina, denominato «linea 2 della tranvia leggera su gomma Latina centro-nuovi quartieri»:

che l'opera costituisce il prolungamento della tranvia sopra indicata da Latina centro verso i nuovi quartieri di espansione;

che il progetto preliminare presentato prevede la realizzazione di un tracciato di 5,5 km circa, con 44 fermate e con dotazione di 7 rotabili, la cui lunghezza — analogamente alla tratta precedente — sarà fissata in funzione delle necessità di trasporto;

che il costo dell'intervento ammonta a 47,586 Meuro, dei quali il 60% — pari a 28,552 Meuro — è richiesto quale finanziamento statale, mentre il restante 40% — pari a a 19,034 Meuro — dovrebbe essere reperito con ricorso al project financing;

Delibera:

1. *Approvazione varianti.*

1.1. È approvata la modifica progettuale dell'intervento di Taormina denominato «Sistema a via guidata»,

che assume ora la denominazione di «Sistema a via guidata: collegamento del centro storico con le frazioni di Mazzeo e Trappitello».

All'intervento così modificato, del costo complessivo di 26.627.674 euro, è attribuito un contributo — in termini di volume d'investimenti — di 15.976.604,40 euro, pari al 60% del predetto costo: il contributo, così ridotto rispetto a quello assegnato all'intervento originario con la delibera n. 99/2002, resta imputato alle leggi n. 488/1999 e n. 399/2000.

1.2. È approvata la variante dell'intervento delle Ferrovie del Sud Est denominato «triplicamento Bari S.E.-Mungivacca, raddoppio Mungivacca-Noicattaro, ristrutturazione e potenziamento impianti», il cui costo ammonta a 60.220.220 euro.

È autorizzato l'acquisto di nuovo materiale rotabile leggero del costo di 4.664.842,52 euro.

All'opera così modificata ed integrata, del costo complessivo di 64.885.062,52 euro, resta attribuito il contributo di pari importo e in termini di volume d'investimenti assegnato in precedenza e posto a carico della legge n. 211/1992.

1.3. Per gli interventi di cui ai precedenti punti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a definire le quote di contributo, in termini di limiti di impegno, assegnate agli interventi stessi nell'ambito del tetto massimo a suo tempo determinato da questo Comitato, dandone comunicazione — appena possibile — alla segreteria di questo Comitato. Il predetto Ministero, inoltre, vigilerà sull'attuazione della presente delibera, in particolare sollecitando i soggetti interessati ad adottare tutte le misure per una tempestiva realizzazione delle opere in questione.

2. *Chiusura graduatoria.*

La graduatoria degli interventi elaborata dalla Commissione di Alta Vigilanza (C.A.V.) in attuazione dei decreti 16 e 19 giugno 2000, indicati in premessa, e concernente gli interventi da finanziare in attuazione degli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992, e successivi rifinanziamenti è dichiarata chiusa.

3. *Nuovi interventi.*

3.1. Gli interventi da realizzare nei comuni di L'Aquila e Latina meglio specificati nella «presa d'atto» e valutati politicamente prioritari sono approvati programmaticamente.

L'approvazione definitiva dei suddetti interventi è subordinata alla sottoposizione degli interventi stessi alla C.A.V. ed alla valutazione positiva che dei medesimi darà la Commissione.

Il problema del relativo finanziamento sarà affrontato in altra seduta, allorché sarà meglio definito il quadro finanziario delle risorse complessivamente disponibili per il settore.

3.2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a redigere una graduatoria aggiornata degli interventi da finanziare con le ulteriori risorse finanziarie che si rendano a mano a mano disponibili, tenendo conto della rilevata priorità politica attribuita agli interventi dei comuni di L'Aquila e Latina sopra indicati.

4. *Clausole finali.*

Restano ferme le direttive formulate in precedenza e non esplicitamente modificate con la presente delibera.

Roma, 18 marzo 2005

Il presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2005
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 398

05A11499

DELIBERAZIONE 29 luglio 2005.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il consorzio industriale e di servizi «La Felandina» - I aggiornamento. (Deliberazione n. 83/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87.3. *a)* del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000) e successive modifiche;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera del 21 marzo 1997, n. 29 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 14 giugno 2002, n. 52 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301/2002), con la quale il Ministero delle attività produttive è stato autorizzato alla stipula del contratto di programma con il Consorzio industriale e di servizi La Felandina per la realizzazione di un polo industriale multisettoriale nel comprensorio del comune di Ferrandina (Matera) area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a). L'iniziativa, da realizzarsi entro il 2004, prevede investimenti industriali per un totale di 106.053.000 euro, un onere a carico della finanza pubblica pari a 61.786.800 euro e un'occupazione aggiuntiva di n. 628 unità;

Vista la nota n. 1.236.998 del 28 giugno 2005, con la quale il Ministero delle attività produttive ha proposto la nuova localizzazione del programma di investimenti nel comune di Bernalda, ubicato nella medesima provincia di Matera, a causa dei vincoli paesaggistici del comune di Ferrandina e la proroga per la realizzazione degli investimenti al 4 marzo 2007;

Considerato che la richiesta di proroga rientra nei limiti previsti dall'art. 8, comma 1, lettera *d)* del citato regolamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Gli investimenti previsti dal contratto di programma con il Consorzio industriale e di servizi La Felandina saranno realizzati nel comune di Bernalda (Matera) anziché nel comune di Ferrandina (Matera).

2. Il termine per la realizzazione degli investimenti previsti al punto 1.6 della citata delibera n. 52/2002 è prorogato al 4 marzo 2007.

3. Rimane invariato quant'altro stabilito con la sopra citata delibera.

4. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dalla presente delibera.

Roma, 29 luglio 2005

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2005
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 24

05A11498

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 23 novembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Roma 5.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Roma 5 dalle ore 10,20 del 30 ottobre e per i giorni 2 - 3 novembre 2005.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'Ufficio di Roma 5 in quanto causa mancato collegamento al sistema centrale, non è stato possibile erogare qualsiasi tipo di servizio.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del dipartimento delle Entrate prot. n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 23 novembre 2005

Il direttore regionale: DE MUTIIS

05A11442

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 9 novembre 2005.

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale, ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2005, n. 166/05. (Deliberazione n. 234/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 novembre 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Ministro delle attività produttive 25 giugno 2004;

la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;

la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 137/02);

le deliberazioni dell'Autorità 1° luglio 2003, n. 75/03 e 12 dicembre 2003, n. 144/03;

la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05);

la deliberazione dell'Autorità 5 agosto luglio 2005, n. 178/05 (di seguito: deliberazione n. 178/05);

Considerato che:

l'Autorità, con deliberazione n. 166/05, ha stabilito i criteri per la determinazione delle tariffe di trasporto del gas naturale per il secondo periodo di regolazione compreso tra il 1° ottobre 2005 e il 30 settembre 2009;

l'art. 8 della deliberazione n. 166/05 ha previsto la definizione di un corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna; per l'anno termico 2005-2006 tale corrispettivo è stato posto transitoriamente pari a zero;

al fine di migliorare la flessibilità nell'offerta di servizi da parte delle imprese di trasporto, l'art. 9, della deliberazione n. 166/05 ha previsto l'introduzione, a partire dall'anno termico 2006-2007, di tariffe e conferimenti nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero per periodi inferiori all'anno;

al fine di incentivare l'utilizzo di contratti di fornitura di tipo interrompibile da parte delle grandi utenze, l'art. 10 della deliberazione n. 166/05 ha disposto l'introduzione di incentivi al mercato interrompibile, rimandando ad un successivo provvedimento la definizione di tale disciplina con riferimento alla procedura di emergenza climatica di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 25 giugno 2004;

l'Autorità, nella deliberazione n. 166/05, ha prospettato la necessità di effettuare approfondimenti circa l'opportunità di definire un corrispettivo per il servizio di pressione relativo alla fornitura di una prestazione superiore a quella standard definita nel codice di rete;

l'attuale contesto congiunturale, caratterizzato da una forte dinamica dei prezzi del petrolio e dei suoi derivati, rende molto penalizzante per le imprese di trasporto la previsione di considerare i costi di compressione e di spinta e le perdite di rete tra i costi operativi soggetti al meccanismo di recupero della produttività;

alla luce di quanto stabilito dalla deliberazione n. 178/05, che prevede che la quota percentuale a copertura dei consumi e delle perdite di rete relative all'attività di rigassificazione sia corrisposta in natura dall'utente del terminale ovvero possa essere individuata una quota dei costi operativi non assoggettata al meccanismo del *price cap*, il trattamento dei costi sostenuti dall'impresa di trasporto per la compressione e le perdite di rete, prevista dalla deliberazione n. 166/05, risulta disomogeneo anche tenuto conto delle previsioni di crescita dei volumi trasportati.

Ritenuto che:

sia necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di:

definizione di un corrispettivo di misura per ciascun punto di riconsegna, ai sensi dell'art. 8, della deliberazione n. 166/05;

determinazione di tariffe e conferimenti di capacità nei punti di entrata della rete nazionale di gasdotti interconnessi con l'estero per periodi inferiori all'anno, ai sensi dell'art. 9 della deliberazione n. 166/05;

definizione di incentivi al mercato interrompibile in relazione al servizio di interrompibilità fornito al sistema, ai sensi dell'art. 10 della deliberazione n. 166/05;

sia necessario avviare un procedimento per la verifica del servizio di pressione relativo alla fornitura di una prestazione superiore a quella standard definita nel codice di rete e per la revisione del meccanismo di aggiornamento previsto per i costi sostenuti dall'impresa di trasporto per la compressione e le perdite di rete, finalizzato alla formazione di provvedimenti in materia;

sia necessario, a seguito di quanto indicato ai due precedenti alinea, provvedere, ove necessario, a modifiche e integrazioni della disciplina di accesso al servizio di trasporto di cui alla deliberazione n. 137/02;

sia necessario individuare alcune esigenze generali di cui tenere conto ai fini della formazione dei provvedimenti di cui ai precedenti alinea;

Delibera:

1. Di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale di cui alla deliberazione dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2005, n. 166/05 e in materia di modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, e conseguentemente di:

a) convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;

b) rendere disponibile, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte per la definizione di tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale;

c) attribuire al direttore della direzione tariffe dell'Autorità, in collaborazione con il direttore della direzione gas, la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive;

2. di tenere conto, nella formazione di provvedimenti concernenti le tariffe di cui al punto 1., delle esigenze generali di promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale e di incrementare la flessibilità del sistema anche ai fini della sicurezza nei casi di emergenza climatica;

3. di pubblicare il presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore alla data di pubblicazione.

Milano, 9 novembre 2005

Il presidente: ORTIS

05A11401

DELIBERAZIONE 10 novembre 2005.

Disposizioni alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in materia di erogazioni di somme, connesse all'attuazione del programma di campagne informative e di sensibilizzazione, a supporto dell'efficienza energetica negli usi finali eseguite dai distributori, ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 20 luglio 2004. (Deliberazione n. 235/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 novembre 2005;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

i decreti ministeriali 24 aprile 2001;

il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;

la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2004, n. 213/04;

la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e successive modifiche ed integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 180/05;

la comunicazione 1° marzo 2005 degli uffici dell'Autorità alla direzione generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive (protocollo Autorità RM/M05/896);

le comunicazioni del Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio protocollo n. 0018038 e n. 0018036 del 2 novembre 2005;

Considerato che:

l'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, stabilisce che il 50% delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo è destinato, previo parere favorevole del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla copertura dei costi di un programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali eseguite dai distributori;

la ripartizione delle risorse di cui al precedente alinea tra i distributori di energia elettrica è stata fatta dal Ministero delle attività produttive, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, tenuto conto dei criteri stabiliti nell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e di quanto comunicato dagli uffici dell'Autorità con nota del 1° marzo 2005 e che tale ripartizione è stata resa nota all'Autorità e ai distributori interessati con lettera protocollo n. 7336 del 28 aprile 2005;

l'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, stabilisce che alla copertura dei costi del programma di campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali di cui al comma 6 dello stesso articolo provvede la cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE);

l'art. 13, comma 8, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, stabilisce che l'Autorità adotta gli opportuni provvedimenti affinché la CCSE possa provvedere all'esecuzione delle attività ad essa assegnate dallo stesso art. 13, nonché ai fini della copertura, mediante le risorse di cui al comma 1 del medesimo art. 13, degli oneri relativi sostenuti dalla stessa CCSE;

con comunicazione protocollo n. 0018038 e n. 0018036 del 2 novembre 2005 il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio hanno trasmesso ai soggetti proponenti (Enel distribuzione S.p.a., Deval S.p.a., Federutility per conto di Acegas S.p.a. Trieste, Aem distribuzione elettrica S.p.a. Milano, Aem Torino distribuzione S.p.a., Enia - ex Amps S.p.a. - Parma, Asm Brescia Spam, Acea distribuzione S.p.a. Roma), all'Autorità e alla CCSE il loro parere favorevole sulle campagne informative e di sensibilizzazione degli utenti finali proposte dai medesimi distributori ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, comunicando altresì le risorse complessivamente disponibili per ciascun distributore, a valere sulle risorse di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto;

con la stessa comunicazione di cui al precedente alinea, il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio hanno richiesto ai distributori di presentare ai Ministeri stessi, all'Autorità e alla CCSE, una relazione contenente la descrizione delle iniziative svolte, le modalità di esecuzione e i mezzi utilizzati.

Considerato inoltre che:

l'art. 13, comma 5, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, stabilisce che il 50% delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo è destinato, al netto degli oneri di cui al comma 8 dello stesso, all'effettuazione di diagnosi energetiche e alla progettazione esecutiva delle misure e degli interventi definiti nel programma di cui al comma 2, e che il comma 7 del medesimo art. 13 dispone che la CCSE provveda alla

ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse per l'esecuzione di tale programma, tenuto conto di quanto previsto dal programma medesimo e dai relativi criteri di attuazione.

Ritenuto opportuno:

dare disposizioni alla CCSE per l'erogazione delle somme connesse all'attuazione del programma di campagne informative e di sensibilizzazione a supporto dell'efficienza energetica negli usi finali eseguite dai distributori ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004;

definire le modalità di copertura degli oneri sostenuti dalla stessa CCSE per l'esecuzione delle attività ad essa assegnate ai sensi della presente deliberazione;

richiedere ai distributori interessati la formulazione di un progetto operativo delle campagne di informazione e sensibilizzazione coerente con le proposte già presentate ai Ministeri competenti;

emanare con successivo provvedimento disposizioni per la CCSE ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del decreto ministeriale 20 luglio 2004;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni contenute nell'art. 1, comma 1, dell'allegato *A*, alla delibera 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni e inoltre le seguenti:

a) CCSE è la cassa conguaglio per il settore elettrico;

b) campagne di informazione e di sensibilizzazione sono le campagne di informazione e di sensibilizzazione a supporto dell'efficienza energetica negli usi finali di cui all'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004.

Art. 2.

Erogazione delle somme di cui all'art. 13, comma 6 del decreto ministeriale 20 luglio 2004

2.1. Almeno quindici giorni prima dell'avvio delle campagne di informazione e sensibilizzazione i distributori interessati trasmettono all'Autorità, ai Ministeri competenti e alla CCSE il progetto operativo delle campagne di informazione e sensibilizzazione. I progetti operativi devono essere coerenti con le proposte già presentate ai Ministeri competenti e contenere almeno le seguenti informazioni:

a) i contenuti tecnici della campagna, con particolare riferimento alle informazioni di carattere qualitativo e quantitativo fornite relativamente ai benefici connessi al risparmio energetico negli usi finali e agli esempi concreti di interventi illustrati nella campagna;

b) i destinatari della campagna e i canali di comunicazione utilizzati, eventualmente distinti per i diversi gruppi di destinatari;

c) l'evoluzione temporale della campagna e delle sue eventuali diverse fasi;

d) i costi previsti e l'indicazione delle principali voci unitarie e totali di costo.

2.2. Entro trenta giorni dall'invio del documento previsto al precedente comma 2.1, la CCSE effettua l'erogazione, a titolo di acconto, di una somma pari al 30% del totale delle risorse complessivamente disponibili per il distributore interessato.

2.3. I distributori interessati, al termine delle campagne di informazione e sensibilizzazione, trasmettono ai Ministeri competenti, alla CCSE e all'Autorità una relazione sull'attività svolta; tale relazione deve contenere almeno le informazioni a consuntivo di cui al precedente comma 2.1, lettere da *a)* a *d)*.

2.4. Entro trenta giorni dal ricevimento della relazione di cui al precedente comma 2.3, la CCSE effettua una valutazione di congruità delle spese sostenute dai distributori, trasmettendone i risultati ai Ministeri competenti e all'Autorità. In tale relazione viene altresì verificato il rispetto dei seguenti criteri dettati dai Ministeri competenti:

a) le campagne devono essere state finalizzate a creare una sensibilità alle misure ed interventi previsti in attuazione del decreto ministeriale 20 luglio 2004 attraverso la diffusione di informazioni di natura sia qualitativa che quantitativa (economica) sui benefici connessi al risparmio energetico negli usi finali; a tal fine devono far riferimento ad esempi concreti di misure di risparmio energetico;

b) le campagne non possono far riferimento a prodotti, apparecchi e componenti di specifica provenienza;

c) le campagne devono evidenziare adeguatamente che sono eseguite in attuazione di provvedimenti governativi, con risorse raccolte sulle tariffe elettriche. Laddove tecnicamente possibile, devono essere resi visibili gli stemmi del Ministero delle attività produttive e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2.5. L'erogazione delle somme a conguaglio di quanto dovuto al singolo distributore interessato è effettuata dalla CCSE a seguito di delibera dell'Autorità adottata sulla base della valutazione di congruità di cui al precedente comma 2.4.

2.6. Le erogazioni delle somme oggetto della presente deliberazione sono effettuate dalla CCSE a valere sulle risorse di cui all'art. 13, comma 6, del conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica di cui all'art. 59, comma 1, lettera *l)*, della deliberazione n. 5/04 (di seguito: conto) e successive modifiche e integrazioni.

2.7. Il mancato utilizzo da parte dei distributori interessati delle risorse disponibili entro i termini previsti dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e successive eventuali modificazioni e integrazioni comporta la restituzione dell'anticipazione ricevuta sulla base del precedente comma 2.2 e il pagamento dei relativi interessi legali maturati.

Art. 3.

Oneri sostenuti da CCSE per l'esecuzione delle attività ad essa assegnate dalla presente deliberazione

3.1. Gli oneri sostenuti da CCSE per l'esecuzione delle attività ad essa assegnate ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e della presente deliberazione sono posti a carico del conto, a valere sulle risorse di cui all'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, con separata evidenza contabile e con un limite massimo pari all'1% delle risorse destinate al finanziamento di campagne di informazione e di sensibilizzazione.

Art. 4.

Rapporto della CCSE sull'attività svolta in adempimento della presente relazione

4.1. Successivamente alla liquidazione di tutte le partite economiche di pertinenza del conto in attuazione del disposto dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 e della presente deliberazione, la CCSE invia all'Autorità un resoconto della situazione del predetto conto.

Art. 5.

Disposizioni finali

5.1. Con successivo provvedimento l'Autorità emanerà le disposizioni per la CCSE ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 7, primo periodo, del decreto ministeriale 20 luglio 2004.

5.2. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 10 novembre 2005

Il presidente: ORTIS

05A11400

CIRCOLARI

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 24 novembre 2005, n. **CNIPA/CR/49.**

Modalità per la presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata (PEC), di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

La presente circolare indica le modalità con le quali i soggetti, pubblici e privati - che intendono esercitare l'attività di gestori di posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, devono presentare domanda al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (di seguito indicato «CNIPA»).

1. Modalità di presentazione delle domande.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della pubblica amministrazione o della società richiedente, corredata dei relativi allegati, deve essere inviata, in plico chiuso con l'indicazione del mittente, al CNIPA, via Isonzo 21b - 00198 Roma.

La consegna può avvenire tramite servizio pubblico, o privato, oppure a mano nelle ore d'ufficio (9 - 13 e 15 - 17) dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. In caso di consegna a mano, verrà data formale ricevuta di consegna del plico.

In alternativa, la domanda può essere predisposta, per quanto applicabile, in formato elettronico, utilizzando la sottoscrizione con firma digitale, ed essere inviata alla casella di posta elettronica cnipadir@cert.cnipa.it

La domanda deve indicare:

a) la denominazione, o la ragione sociale;

b) la sede legale;

c) il rappresentante legale (nel caso in cui i rappresentanti legali sono più di uno, va indicato il nominativo di ciascuno di loro);

d) l'elenco dei documenti allegati.

È opportuno che in detta domanda siano indicati anche il nominativo e i recapiti (numeri telefonici, numeri di telefax, indirizzo di posta elettronica) di un referente cui rivolgersi in presenza di problematiche di minore importanza che possono essere risolte anche per le vie brevi.

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005 e di ottemperare a quanto previsto dagli articoli 16, 21, 22 e 23 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, e fatta salva la facoltà di avvalersi delle dichiarazioni sostitutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico sulla documentazione amministrativa», nel seguito indicato «Testo unico», alla domanda devono essere allegati:

a) una copia autentica dell'atto costitutivo della società;

b) una copia dello statuto sociale aggiornato, rilasciato dalla competente Camera di commercio industria artigianato e agricoltura in data non anteriore a novanta giorni rispetto alla data di presentazione della domanda stessa;

c) il certificato di iscrizione nel registro delle imprese, con dicitura antimafia, rilasciato in data non anteriore a novanta giorni rispetto alla data di presentazione della domanda;

d) una dichiarazione rilasciata dall'organo preposto al controllo o dal soggetto incaricato della revisione contabile ai sensi della normativa vigente, in data non anteriore a trenta giorni rispetto alla data di presentazione della domanda, attestante l'entità del capitale sociale versato, nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto;

e) un prospetto della situazione patrimoniale, predisposto e approvato dall'organo amministrativo, di data non anteriore a centottanta giorni rispetto a quella di presentazione della domanda (sono tenute a questo adempimento solo le società già operative);

f) una relazione dell'organo preposto al controllo, o del soggetto incaricato della revisione contabile, redatta ai sensi della normativa vigente, sulla situazione patrimoniale di cui alla lettera *e)*;

g) documentazione equivalente a quella prevista ai punti precedenti, legalizzata ai sensi dell'art. 33 del Testo unico (sono tenute a questo adempimento le società costituite all'estero ed aventi sede in Italia);

h) un elenco nominativo che rechi l'indicazione del/dei rappresentante/i legale/i, dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, nonché di eventuali altri soggetti preposti all'amministrazione, con l'individuazione dei relativi poteri. Ognuno dei suddetti soggetti dovrà risultare in possesso, all'atto della domanda, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005, comprovati:

1) per i cittadini italiani residenti in Italia:

aa) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

bb) dal certificato del casellario giudiziale;

cc) dal certificato relativo ai carichi pendenti;

2) per le persone che non rientrano nella categoria di cui al precedente alinea:

aa) dalla dichiarazione, resa davanti a pubblico ufficiale;

bb) dai certificati attestanti che il soggetto non è fallito o sottoposto a procedura equivalente.

Le firme apposte sulla documentazione anzidetta devono esser legalizzate con le modalità previste dal citato Testo unico.

In alternativa, per i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», la dimostrazione del possesso dei requisiti di onorabilità potrà essere assolta mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del testo unico dal legale rappresentante, comprovante l'iscrizione nel suddetto albo alla data di presentazione della domanda di iscrizione;

i) una copia della polizza assicurativa, o certificato provvisorio impegnativo, stipulata per la copertura dei rischi derivanti dall'attività e dagli eventuali danni causati a terzi, rilasciata da una società di assicurazione abilitata ad esercitare nel campo dei rischi industriali a norma delle vigenti disposizioni;

l) una copia dell'ultimo bilancio, e relativa certificazione, se la società è stata costituita da più di un anno;

m) una dichiarazione, rilasciata dal presidente della società, attestante la composizione dell'azionariato, con l'indicazione, comunque, dei soggetti partecipanti, in forma diretta o indiretta, al capitale sociale medesimo, in misura superiore al 5%, nonché della data a cui si riferisce detta dichiarazione;

n) una copia del manuale operativo, redatto come indicato al successivo punto 2.1, sottoscritto da un soggetto munito di potere di firma;

o) una copia del piano per la sicurezza, redatto come indicato al successivo punto 2.2, sottoscritto e siglato in ogni foglio da un soggetto munito di potere di firma;

p) una relazione sulla struttura organizzativa, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, che contenga, oltre all'elenco del personale addetto all'erogazione del servizio e dei compiti allo stesso affidati, l'indicazione:

1) dei nomi dei responsabili delle attività di cui all'art. 21 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005;

2) dei requisiti di competenza ed esperienza del personale di cui al punto precedente;

3) dello specifico ruolo che il gestore svolge all'interno della struttura aziendale;

4) della ripartizione delle varie mansioni svolte nella struttura organizzativa e delle connesse responsabilità;

q) una dichiarazione di piena disponibilità a consentire l'accesso di incaricati del CNIPA presso le strutture dedicate all'erogazione del servizio di posta elettronica certificata, al fine di poter verificare la rispondenza delle stesse ai requisiti tecnici, organizzativi e funzionali di cui alla documentazione allegata alla domanda;

r) una descrizione delle caratteristiche dei dispositivi sicuri utilizzati per la creazione della firma delle ricevute, degli avvisi e delle buste di trasporto. Le caratteristiche di sicurezza di detti dispositivi dovranno essere valutate secondo le specifiche CEN: CWA 14169. Sono altresì ammessi:

1) i livelli di valutazione E3 e robustezza HIGH dell'ITSEC e EAL 4 della norma ISO/IEC 15408 o superiori;

2) i livelli di valutazione internazionalmente riconosciuti;

3) i dispositivi previsti dalla normativa in materia di firma digitale;

s) una dichiarazione d'impegno a comunicare al CNIPA ogni eventuale variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato nella domanda di iscrizione. A seguito di tale comunicazione il CNIPA può procedere ad una nuova, se del caso anche parziale, valutazione dei requisiti o richiedere ulteriore documentazione;

t) una descrizione delle modalità operative del servizio, con riferimento all'implementazione delle regole tecniche (architettura tecnica e funzionale, indicazione dei principali prodotti/componenti software utilizzati).

I certificatori iscritti nell'elenco pubblico di cui all'art. 28, comma 1, del Testo unico sono esentati, in esito a specifica richiesta in tal senso, dalla presentazione della documentazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *h)*, *l)*, *m)*, purché in corso di validità, in quanto già prodotta in sede di accreditamento e disponibile presso il CNIPA.

2. Requisiti tecnico-organizzativi.

2.1 Manuale operativo.

Il manuale operativo individua le regole generali e le procedure seguite dal gestore di posta elettronica certificata (PEC) nello svolgimento della propria attività ed è pubblicato a garanzia dell'affidabilità dei servizi offerti dal gestore stesso ai propri utenti e ai loro corrispondenti.

Detto manuale è disponibile per la consultazione ed il download sul sito del gestore.

Oltre ai dati identificativi della versione in uso alla quale si riferisce, il manuale operativo deve contenere, quanto meno:

a) i dati identificativi del gestore;

b) l'indicazione del responsabile del manuale stesso;

c) i riferimenti normativi necessari per la verifica dei contenuti;

d) l'indirizzo del sito web del gestore ove è pubblicato e scaricabile;

e) l'indicazione delle procedure nonché degli standard tecnologici e di sicurezza utilizzati dal gestore nell'erogazione del servizio;

f) le definizioni, le abbreviazioni e i termini tecnici che in esso figurano;

g) una descrizione sintetica del servizio offerto;

h) la descrizione delle modalità di reperimento e di presentazione delle informazioni presenti nei log dei messaggi;

i) l'indicazione del contenuto e delle modalità dell'offerta da parte del gestore;

j) l'indicazione delle modalità di accesso al servizio;

k) l'indicazione dei livelli di servizio e dei relativi indicatori di qualità di cui all'art. 12 del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005;

l) l'indicazione delle condizioni di fornitura del servizio;

m) l'indicazione delle modalità di protezione dei dati dei titolari;

n) l'indicazione degli obblighi e delle responsabilità che ne discendono, delle esclusioni e delle eventuali limitazioni, in sede di indennizzo, relative ai soggetti previsti all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005.

Il numero di pagine del manuale operativo deve essere compreso tra cinquanta (50) e cento (100); ogni pagina deve contenere, mediamente, quaranta (40) righe; la dimensione del carattere deve essere pari a dodici punti.

È data facoltà di limitare le dichiarazioni contenute nel manuale operativo alle sole informazioni non soggette a particolari ragioni di riservatezza.

Il CNIPA si riserva, comunque, a norma dell'art. 14, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/2005, di richiedere integrazioni della documentazione presentata e di effettuare le opportune verifiche in merito a quanto dichiarato.

2.2 Piano per la sicurezza.

Il piano per la sicurezza, corredato delle relative procedure attinenti all'organizzazione, in quanto documento riservato, deve essere inserito all'interno del plico contenente la domanda, in busta separata e sigillata da cui risulti la denominazione della pubblica amministrazione o la ragione sociale della società che richiede l'iscrizione e la dicitura «Piano per la sicurezza, versione del ...».

Il piano deve contenere, quanto meno:

a) una descrizione delle procedure utilizzate nell'erogazione del servizio (attivazione dell'utenza e organizzazione del servizio di posta elettronica certificata), con particolare riferimento ai problemi attinenti alla sicurezza, alla gestione dei log-file e alla garanzia della loro integrità;

b) una descrizione dei dispositivi di sicurezza installati;

c) una descrizione dei flussi di dati;

d) l'indicazione della procedura di gestione e conservazione delle copie di sicurezza dei dati;

e) l'indicazione della procedura da seguire al verificarsi di possibili guasti di grande rilevanza che determinino l'arresto del servizio (occorre precisare i tipi di guasti per i quali sono state previste delle soluzioni: calamità naturali, dolo, indisponibilità prolungata del sistema, o altri eventi) e descrizione delle soluzioni proposte per farvi fronte, con informazioni dettagliate circa i tempi e le modalità previste per il ripristino;

f) un'analisi dei rischi (occorre precisare le possibili tipologie di rischio: dolo, infedeltà del personale, inefficienza operativa, inadeguatezza tecnologica, o altro);

g) una descrizione delle procedure per la gestione dei rischi di cui al punto precedente (occorre precisare i tempi di reazione previsti e i nomi dei responsabili tenuti ad intervenire);

h) una dettagliata indicazione dei controlli previsti (occorre indicare, se è previsto, il ricorso periodico a ispezioni esterne);

i) l'indicazione della struttura generale e della struttura logistica dell'organizzazione e delle relative modalità operative;

j) una sommaria descrizione dell'infrastruttura di sicurezza per ciascun immobile di cui si compone la struttura;

k) una breve descrizione dell'allocazione degli impianti informatici, dei servizi e degli uffici collocati negli immobili che fanno parte della struttura;

l) l'indicazione delle modalità di tenuta dei log dei messaggi;

m) una descrizione della procedura di accesso ai log dei messaggi da parte del personale del gestore;

n) una descrizione del sistema di riferimento temporale e della marca temporale adottata;

o) una descrizione dei sistemi adottati per garantire la riservatezza e l'integrità delle trasmissioni di messaggi mediante il sistema.

I certificatori qualificati accreditati, iscritti nell'elenco pubblico tenuto dal CNIPA, potranno fare riferimento ai dati ed agli elementi contenuti nel piano della sicurezza già in possesso del CNIPA medesimo.

3. Modalità di esame delle domande.

L'istruttoria delle domande di iscrizione presentate, e la verifica della regolarità della relativa documentazione prodotta, sono effettuate, ai sensi del decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 2 novembre 2005, dal CNIPA che, una volta conclusa l'istruttoria, adotta il conseguente provvedimento di accoglimento o di reiezione, ovvero, se ritenuta necessaria, si riserva di procedere ad una integrazione di istruttoria.

Il soggetto la cui domanda sia stata oggetto di un provvedimento di reiezione non può presentare una nuova istanza di iscrizione se non sono cessate le cause che hanno determinato, a suo tempo, il mancato accoglimento della domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei gestori di posta elettronica certificata.

Roma, 24 novembre 2005.

Il presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione
ZOFFOLI

05A11407

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 5 dicembre 2005 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal sig. Ciasullo Oreste delegato dal comune di Savignano Irpino giusta delibera del consiglio comunale n. 26 del 13 settembre 2005, di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che il territorio del comune di Savignano Irpino sia separato dalla regione Campania per entrare a far parte integrante della regione Puglia?».

Il sig. Ciasullo Oreste dichiara di eleggere domicilio in Roma - via Bagnone n. 6 c.a.p. 00139 presso il sig. Mottola Nicola - tel. 06/8120621 - 3336367052.

05A11574

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 18 ottobre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Nafsika Nancy Eve Vraila, Console generale della Repubblica ellenica in Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 7 novembre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Danilo de' Marco, Console onorario della Repubblica di Finlandia in Messina».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 24 ottobre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Manuel Salerno Abad, Console onorario della Repubblica del Panama in Livorno».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 18 ottobre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Margaret Huber, Console generale del Canada in Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 7 novembre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Leonardo Di Iorio, Console onorario della Repubblica della Costa d'Avorio in Napoli».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 18 ottobre 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Alessandro Garrone, Console onorario degli Stati Uniti messicani in Genova».

05A11403

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario, in Salisburgo (Austria)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il signor Nicola Frisardi, console onorario in Salisburgo (Austria), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Innsbruck degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in lnnsbruck della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

d) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Innsbruck;

e) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Innsbruck delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

f) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione, da parte del consolato generale d'Italia in Innsbruck, di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Innsbruck;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2005

Il direttore generale per il personale
SURDO

05A11398

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario, in Nottingham (Regno Unito)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La signora Valeria Passetti, vice console onorario in Nottingham (Gran Bretagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Manchester degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

c) autentica di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

d) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

e) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Manchester della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario di Nottingham;

f) rinnovo dei passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Manchester;

g) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Manchester;

h) ricezione e trasmissione al consolato d'Italia in Manchester delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del vice consolato onorario in Nottingham;

i) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Manchester, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2005

Il direttore generale per il personale
SURDO

05A11399

Presentazione delle lettere credenziali degli Ambasciatori del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica francese, dell'India, dell'Ucraina, della Repubblica algerina democratica e popolare e della Repubblica d'Islanda (9 novembre 2005).

Mercoledì 9 novembre 2005 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Egbert Frederik Jacobs, ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 9 novembre 2005 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Yves Aubin de la Messuzière, ambasciatore della Repubblica francese, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 9 novembre 2005 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Rajiv Dogra, ambasciatore dell'India, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 9 novembre 2005 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Georgiy Chernyavskyi, ambasciatore dell'Ucraina, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 9 novembre 2005 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Marif Rachid, ambasciatore della Repubblica algerina democratica e popolare, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 9 novembre 2005 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Tomas Ingi Olrich, ambasciatore della Repubblica d'Islanda, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

05A11402

Entrata in vigore dell'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (Eurobats), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991.

A seguito dell'emanazione della legge 27 maggio 2005, n. 104, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138, suppl. ord., del 16 giugno 2005, che ne ha autorizzato la ratifica, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica dell'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre 1991, in data 20 ottobre 2005.

Ai sensi dell'art. 12, l'atto sunnominato è entrato in vigore sul piano internazionale il 19 novembre 2005.

05A11404

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Neisvac-C».

Estratto provvedimento UPC/II/2095 del 7 novembre 2005

Specialità medicinale: NEISVAC-C.

Confezioni:

035602010/M - 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare;

035602022/M - 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare;

035602034/M - 20 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml di sospensione iniettabile intramuscolare.

Titolare A.I.C.: Baxter Healthcare LTD.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0435/001/II/016, 17, 19 e 21.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.5, 4.8, 5.1, 6.3, 6.4 e 6.5 e e modifica del sistema di chiusura del prodotto finito effettuato presso il sito di Vienna.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11256

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Levonelle».

Estratto provvedimento UPC/II/2096 del 7 novembre 2005

Specialità medicinale: LEVONELLE.

Confezioni: 035178019/M - 2 cpr in blister AL/PVC da 750 mcg;

Titolare A.I.C.: Medimpex UK Limited.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0363/001/W008, W09, V06, V07.

Tipo di modifica: modifica stampati e modifica officine.

Modifica apportata: modifica dello schema posologico ed aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente prowedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11255

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Triquisic».

Estratto provvedimento UPC/II/2098 dell'8 novembre 2005

Specialità medicinale: TRIQUISIC.

Confezioni:

035605017/M - 3 cerotti da 20 mg 35 mcg/h;

035605029/M - 5 cerotti da 20 mg 35 mcg/h;

035605031/M - 10 cerotti da 20 mg 35 mcg/h;

035605043/M - 3 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h;

035605056/M - 5 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h,

035605068/M - 10 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h;

035605070/M - 3 cerotti da 40 mg 70 mcg/h;

035605082/M - 5 cerotti da 40 mg 70 mcg/h;

035605094/M - 10 cerotti da 40 mg 70 mcg/h.

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0308/001-003/ II/006, W02, W03, II/08, II/09.

Tipo di modifica: modifica stampati e schema posologico.

Modifica apportata: estensione del periodo di applicazione del cerotto da 72 ore a 96 ore, modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.8 e 5.2, aggiornamento della documentazione pre-clinica e clinica ed ulteriori altre modifiche.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11260

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Tarka».

Estratto provvedimento UPC/II/2100 dell'8 novembre 2005

Specialità medicinale: TARKA.

Confezioni:

032384051/M - 180/2 30 capsule lento rilascio;

032384063/M - 180/2 50 capsule lento rilascio.

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0107/003/II/011, NL/H/107/01-03/W02.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 1, 2, 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11259

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Rhophylac».

Estratto provvedimento UPC/II/2101 del 9 novembre 2005

Specialità medicinale: RHOPHYLAC.

Confezioni:

1 siringa preriempita da 200 mcg/ 2 ml - A.I.C. n. 036161014/M;

1 siringa preriempita da 300 mcg/ 2 ml - A.I.C. n. 036161026/M.

Titolare A.I.C.: ZLB GMBH fur Arzneimittelzulassungen.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0211/001-002/II/019.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiornamento annuale della parte 3.2.S.2.3. - 1. «Controllo dei materiali di partenza» - Plasma master file.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2102 del 9 novembre 2005

Specialità medicinale: RHOPHYLAC.

Confezioni:

1 siringa preriempita da 200 mcg/2 ml - A.I.C. n. 036161014/M;

1 siringa preriempita da 300 mcg/2 ml - A.I.C. n. 036161026/M.

Titolare A.I.C.: ZLB GMBH fur Arzneimittelzulassungen.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0211/001-002/II/021.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta del «Blood Collection Center SRK Bern (BSD)» come secondo sito per il test della PCR sui pool di plasma umano utilizzati per il Rhophylac, incluse le immunoglobuline anti-D e l'eccipiente albumina umana (stabilizzante).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2111 del 9 novembre 2005

Specialità medicinale: RHOPHYLAC.

Confezioni:

1 siringa preriempita da 200 mcg/ 2 ml - A.I.C. n. 036161014/M;

1 siringa preriempita da 300 mcg/ 2 ml - A.I.C. n. 036161026/M.

Titolare A.I.C.: ZLB GMBH fur Arzneimittelzulassungen.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0211/001-002/II/023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica dell'eccipiente albumina umana, impiegata come stabilizzante nella specialità medicinale Rhophylac, come previsto dalla Farmacopea europea 01/004: 0255:

eliminazione del test per l'identificazione dell'origine umana dell'albumina umana;

adeguamento della formula per il calcolo del contenuto degli aggregati (distribuzione della dimensione molecolare).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11264-05A11262-05A11265

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Meningitec».

Estratto provvedimento UPC/II/2103 del 9 novembre 2005

Specialità medicinale: MENINGITEC.

Confezioni:

035438011/M - 1 flaconcino di sospensione iniettabile da 0,5 ml;

035438023/M - 10 flaconcini di sospensione iniettabile da 0,5 ml;

035438035/M - 1 flacone di sospensione iniettabile con una siringa e due aghi da 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0356/001/II/030, II/31, II/32, W16,W03, N01.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.2, 4.5, 4.8 e 5.1 ulteriori altre modifiche per armonizzazione degli stampati.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11258

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Beriate P».

Estratto provvedimento UPC/II/2104 del 9 novembre 2005

Specialità medicinale: BERIATE P.

Confezioni:

«250» 1 flacone 250 UI + 1 flacone solvente + set + filtro - A.I.C. n. 033657014/M;

«500» 1 flacone 500 UI + 1 flacone solvente + set + filtro - A.I.C. n. 033657026/M;

«1000» 1 flacone 1000 UI + 1 flacone solvente + set + filtro - A.I.C. n. 033657038/M.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring GMBH.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0135/001-003/II/036.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta dei laboratori L&S AG (Germany), Charles River BLE (Ireland) e ZLB Behring AG (Svizzera) alternativi a quelli già autorizzati per il test sui pirogeni sul prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11263

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Ultiva».

Estratto provvedimento UPC/II/2105 del 9 novembre 2005

Specialità medicinale: ULTIVA.

Confezioni:

5 flaconi 1 mg - A.I.C. n. 033003017/M;

5 flaconi 2 mg - A.I.C. n. 033003029/M;

5 flaconi 5 mg - A.I.C. n. 033003031/M.

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0106/001-003/II/016.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta dell'officina GlaxoSmithKline Manifacturing S.p.a. strada provinciale Asolana 90 - 43056 San Polo di Torrile (Parma) come sito alternativo per la produzione e il controllo di qualità, con conseguenti modifiche della dimensione dei lotti del prodotto finito, dei controlli in process, e delle procedure dei test.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11261

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune confezioni della specialità medicinale «Rabipur».

Estratto provvedimento UPC/II/2108 del 9 novembre 2005

Specialità medicinale: RABIPUR.

Confezioni:

1 flacone di vaccino liofilo da una dose da 1 ml + 1 fiala solvente con siringa monouso - A.I.C. n. 035947011/M;

1 flacone di vaccino liofilo da una dose da 1 ml + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 035947023/M.

Titolare A.I.C.: Chiron Behring GMBH&CO.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0216/001/II/006.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: trasferimento del test endotossine al Laboratorio Chiron Behring.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2109 del 9 novembre 2005

Specialità medicinale: RABIPUR.

Confezioni:

1 flacone di vaccino liofilo da una dose da 1 ml + 1 fiala solvente con siringa monouso - A.I.C. n. 035947011/M;

1 flacone di vaccino liofilo da una dose da 1 ml + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 035947023/M.

Titolare A.I.C.: Chiron Behring GMBH&CO.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0216/001/II/008.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica del contenitore primario del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2110 del 9 novembre 2005

Specialità medicinale: RABIPUR.

Confezioni:

1 flacone di vaccino liofilo da una dose da 1 ml + 1 fiala solvente con siringa monouso - A.I.C. n. 035947011/M;

1 flacone di vaccino liofilo da una dose da 1 ml + 1 fiala solvente - A.I.C. n. 035947023/M.

Titolare A.I.C.: Chiron Behring GMBH&CO.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0216/001/II/005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: correzione limiti test Elisa.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento UPC/II/2134 del 16 novembre 2005

Specialità medicinale: RABIPUR.

Confezioni:

035947011/M - 1 flacone di vaccino liofilo da una dose da 1 ml + 1 fiala solvente con siringa monouso;

035947023/M - 1 flacone di vaccino liofilo da una dose da 1 ml + 1 fiala solvente.

Titolare A.I.C.: Chiron Behring GMBH&CO.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0216/001/II/015.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: sostituzione del siero fetale di bovino convenzionale attualmente utilizzato con siero fetale di bovino gamma-irradiato.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A11267-05A11268-05A11266-05A11257

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Avviso relativo alle istruzioni in materia di contrasto del terrorismo internazionale sul piano finanziario

L'Ufficio informa che, nell'attività di contrasto finanziario del terrorismo internazionale, provvede a diffondere agli intermediari per le relative segnalazioni e comunicazioni liste di soggetti emersi negli approfondimenti e nelle indagini.

Le liste non coperte da riservatezza vengono pubblicate su Internet, all'indirizzo www.uic.it, accesso per argomento: «contrasto finanziario del terrorismo».

Ogni eventuale difficoltà di consultazione può essere comunicata al servizio antiriciclaggio - Divisione collaborazione internazionale, per l'individuazione di modalità alternative.

05A11439

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501283/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00